SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 133° — Numero 38**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 15 febbraio 1992** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Dal 29 febbraio 1992 verrà sospesa la spedizione dei fascicoli agli abbonati che non avranno effettuato il rinnovo dell'abbonamento per l'anno 1992

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dei trasporti

DECRETO MINISTERIALE 13 febbraio 1992.

Approvazione dei modelli 750, 750/A, 750/B, 750/C-H-I, 750/D-D1-E, 750/F-G-N-P, 750/R-T e 750/S-U-W, nonché del prospetto relativo alle operazioni di fusione concernenti la dichiarazione unica agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi, da presentare nell'anno 1992 dalle società semplici, in nome collettivo ed in accomandita semplice ed equiparate.

DECRETO MINISTERIALE 13 febbraio 1992.

Approvazione dei modelli 760, 760/A, 760/C-D, 760/E-E1-F, 760/G-H-I-L, 760/N-O-P-W, 760/R e 760/S, nonché del prospetto relativo alle operazioni di fusione concernenti la dichiarazione unica agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi, da presentare nell'anno 1992 dalle società ed enti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche.

DECRETO MINISTERIALE 13 febbraio 1992.

Approvazione dei modelli 770 base comprendente anche i quadri I e L, 770/A, 770/B, 770/B-1, 770/C, 770/D, 770/D-1, 770/E, 770/E-1, 770/F, 770/F-1, 770/G, 770/G-1, 770/L aggiuntivo, 770/H, 770-bis e 770-ter, concernenti la dichiarazione dei sostituti di imposta da presentare nell'anno 1992, nonché indicazioni delle modalità e dei termini per l'invio su supporti magnetici, da parte dei sostituti d'imposta con più di mille lavoratori dipendenti, degli elenchi nominativi relativi ai quadri 770/A, 770/B, 770/C, 770/D e 770/D-1.

(Da 92A0733 a 92A0739)

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e per il conferimento di premi n. 5:

Istituto mobiliare italiano, società per azioni, in Roma: Obbligazioni sorteggiate il 15 gennaio 1992.

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 5 febbraio 1992, n. **91.**

Nuove norme sulla cittadinanza.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. È cittadino per nascita:

a) il figlio di padre o di madre cittadini;

b) chi è nato nel territorio della Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori secondo la legge dello Stato al quale questi appartengono.

2. È considerato cittadino per nascita il figlio di ignoti trovato nel territorio della Repubblica, se non venga provato il possesso di altra cittadinanza.

Art. 2.

1. Il riconoscimento o la dichiarazione giudiziale della filiazione durante la minore età del figlio ne determina la cittadinanza secondo le norme della presente legge.

2. Se il figlio riconosciuto o dichiarato è maggiorenne conserva il proprio stato di cittadinanza, ma può dichiarare, entro un anno dal riconoscimento o dalla dichiarazione giudiziale, ovvero dalla dichiarazione di efficacia del provvedimento straniero, di eleggere la cittadinanza determinata dalla filiazione.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai figli per i quali la paternità o maternità non può essere dichiarata, purché sia stato riconosciuto giudizialmente il loro diritto al mantenimento o agli alimenti.

Art. 3.

1. Il minore straniero adottato da cittadino italiano acquista la cittadinanza.

2. La disposizione del comma 1 si applica anche nei confronti degli adottati prima della data di entrata in vigore della presente legge.

3. Qualora l'adozione sia revocata per fatto dell'adottato, questi perde la cittadinanza italiana, sempre che sia in possesso di altra cittadinanza o la riacquisti.

4. Negli altri casi di revoca l'adottato conserva la cittadinanza italiana. Tuttavia, qualora la revoca intervenga durante la maggiore età dell'adottato, lo stesso, se in possesso di altra cittadinanza o se la riacquisti, potrà comunque rinunciare alla cittadinanza italiana entro un anno dalla revoca stessa.

Art. 4.

1. Lo straniero o l'apolide, del quale il padre o la madre o uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado sono stati cittadini per nascita, diviene cittadino:

a) se presta effettivo servizio militare per lo Stato italiano e dichiara preventivamente di voler acquistare la cittadinanza italiana;

b) se assume pubblico impiego alle dipendenze dello Stato, anche all'estero, e dichiara di voler acquistare la cittadinanza italiana;

c) se, al raggiungimento della maggiore età, risiede legalmente da almeno due anni nel territorio della Repubblica e dichiara, entro un anno dal raggiungimento, di voler acquistare la cittadinanza italiana.

2. Lo straniero nato in Italia, che vi abbia risieduto legalmente senza interruzioni fino al raggiungimento della maggiore età, diviene cittadino se dichiara di voler acquistare la cittadinanza italiana entro un anno dalla suddetta data.

Art. 5.

1. Il coniuge, straniero o apolide, di cittadino italiano acquista la cittadinanza italiana quando risiede legalmente da almeno sei mesi nel territorio della Repubblica, ovvero dopo tre anni dalla data del matrimonio, se non vi è stato scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili e se non sussiste separazione legale.

Art. 6.

1. Precludono l'acquisto della cittadinanza ai sensi dell'articolo 5:

a) la condanna per uno dei delitti previsti nel libro secondo, titolo I, capi I, II e III, del codice penale;

b) la condanna per un delitto non colposo per il quale la legge preveda una pena edittale non inferiore nel massimo a tre anni di reclusione; ovvero la condanna per un reato non politico ad una pena detentiva superiore ad un anno da parte di una autorità giudiziaria straniera, quando la sentenza sia stata riconosciuta in Italia;

c) la sussistenza, nel caso specifico, di comprovati motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica.

2. Il riconoscimento della sentenza straniera è richiesto dal procuratore generale del distretto dove ha sede l'ufficio dello stato civile in cui è iscritto o trascritto il matrimonio, anche ai soli fini ed effetti di cui al comma 1, lettera *b)*.

3. La riabilitazione fa cessare gli effetti preclusivi della condanna.

4. L'acquisto della cittadinanza è sospeso fino a comunicazione della sentenza definitiva, se sia stata promossa azione penale per uno dei delitti di cui al

comma 1, lettera *a)* e lettera *b)*, primo periodo, nonché per il tempo in cui è pendente il procedimento di riconoscimento della sentenza straniera, di cui al medesimo comma 1, lettera *b)*, secondo periodo.

Art. 7.

1. Ai sensi dell'articolo 5, la cittadinanza si acquista con decreto del Ministro dell'interno, a istanza dell'interessato, presentata al sindaco del comune di residenza o alla competente autorità consolare.

2. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3 della legge 12 gennaio 1991, n. 13.

Art. 8.

1. Con decreto motivato, il Ministro dell'interno respinge l'istanza di cui all'articolo 7 ove sussistano le cause ostative previste nell'articolo 6. Ove si tratti di ragioni inerenti alla sicurezza della Repubblica, il decreto è emanato su conforme parere del Consiglio di Stato. L'istanza respinta può essere riproposta dopo cinque anni dall'emanazione del provvedimento.

2. L'emanazione del decreto di rigetto dell'istanza è preclusa quando dalla data di presentazione dell'istanza stessa, corredata dalla prescritta documentazione, sia decorso il termine di due anni.

Art. 9.

1. La cittadinanza italiana può essere concessa con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio di Stato, su proposta del Ministro dell'interno:

a) allo straniero del quale il padre o la madre o uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado sono stati cittadini per nascita, o che è nato nel territorio della Repubblica e, in entrambi i casi, vi risiede legalmente da almeno tre anni, comunque fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera *c)*;

b) allo straniero maggiorenne adottato da cittadino italiano che risiede legalmente nel territorio della Repubblica da almeno cinque anni successivamente alla adozione;

c) allo straniero che ha prestato servizio, anche all'estero, per almeno cinque anni alle dipendenze dello Stato;

d) al cittadino di uno Stato membro delle Comunità europee se risiede legalmente da almeno quattro anni nel territorio della Repubblica;

e) all'apolide che risiede legalmente da almeno cinque anni nel territorio della Repubblica;

f) allo straniero che risiede legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica.

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio di Stato e previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro degli affari esteri, la cittadinanza può essere concessa allo straniero quando questi abbia reso eminenti servizi all'Italia, ovvero quando ricorra un eccezionale interesse dello Stato.

Art. 10.

1. Il decreto di concessione della cittadinanza non ha effetto se la persona a cui si riferisce non presta, entro sei mesi dalla notifica del decreto medesimo, giuramento di essere fedele alla Repubblica e di osservare la Costituzione e le leggi dello Stato.

Art. 11.

1. Il cittadino che possiede, acquista o riacquista una cittadinanza straniera conserva quella italiana, ma può ad essa rinunciare qualora risieda o stabilisca la residenza all'estero.

Art. 12.

1. Il cittadino italiano perde la cittadinanza se, avendo accettato un impiego pubblico od una carica pubblica da uno Stato o ente pubblico estero o da un ente internazionale cui non partecipi l'Italia, ovvero prestando servizio militare per uno Stato estero, non ottempera, nel termine fissato, all'intimazione che il Governo italiano può rivolgergli di abbandonare l'impiego, la carica o il servizio militare.

2. Il cittadino italiano che, durante lo stato di guerra con uno Stato estero, abbia accettato o non abbia abbandonato un impiego pubblico od una carica pubblica, od abbia prestato servizio militare per tale Stato senza esservi obbligato, ovvero ne abbia acquistato volontariamente la cittadinanza, perde la cittadinanza italiana al momento della cessazione dello stato di guerra.

Art. 13.

1. Chi ha perduto la cittadinanza la riacquista:

a) se presta effettivo servizio militare per lo Stato italiano e dichiara previamente di volerla riacquistare;

b) se, assumendo o avendo assunto un pubblico impiego alle dipendenze dello Stato, anche all'estero, dichiara di volerla riacquistare;

c) se dichiara di volerla riacquistare ed ha stabilito o stabilisce, entro un anno dalla dichiarazione, la residenza nel territorio della Repubblica;

d) dopo un anno dalla data in cui ha stabilito la residenza nel territorio della Repubblica, salvo espressa rinuncia entro lo stesso termine;

e) se, avendola perduta per non aver ottemperato all'intimazione di abbandonare l'impiego o la carica accettati da uno Stato, da un ente pubblico estero o da un ente internazionale, ovvero il servizio militare per uno Stato estero, dichiara di volerla riacquistare, sempre che abbia stabilito la residenza da almeno due anni nel territorio della Repubblica e provi di aver abbandonato l'impiego o la carica o il servizio militare, assunti o prestati nonostante l'intimazione di cui all'articolo 12, comma 1.

2. Non è ammesso il riacquisto della cittadinanza a favore di chi l'abbia perduta in applicazione dell'articolo 3, comma 3, nonché dell'articolo 12, comma 2.

3. Nei casi indicati al comma 1, lettera *c)*, *d)* ed *e)*, il riacquisto della cittadinanza non ha effetto se viene inibito con decreto del Ministro dell'interno, per gravi e comprovati motivi e su conforme parere del Consiglio di Stato. Tale inibizione può intervenire entro il termine di un anno dal verificarsi delle condizioni stabilite.

Art. 14.

1. I figli minori di chi acquista o riacquista la cittadinanza italiana, se convivono con esso, acquistano la cittadinanza italiana, ma, divenuti maggiorenni, possono rinunciarvi, se in possesso di altra cittadinanza.

Art. 15.

1. L'acquisto o il riacquisto della cittadinanza ha effetto, salvo quanto stabilito dall'articolo 13, comma 3, dal giorno successivo a quello in cui sono adempiute le condizioni e le formalità richieste.

Art. 16.

1. L'apolide che risiede legalmente nel territorio della Repubblica è soggetto alla legge italiana per quanto si riferisce all'esercizio dei diritti civili ed agli obblighi del servizio militare.

2. Lo straniero riconosciuto rifugiato dallo Stato italiano secondo le condizioni stabilite dalla legge o dalle convenzioni internazionali è equiparato all'apolide ai fini dell'applicazione della presente legge, con esclusione degli obblighi inerenti al servizio militare.

Art. 17.

1. Chi ha perduto la cittadinanza in applicazione degli articoli 8 e 12 della legge 13 giugno 1912, n. 555, o per non aver reso l'opzione prevista dall'articolo 5 della legge 21 aprile 1983, n. 123, la riacquista se effettua una dichiarazione in tal senso entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 219 della legge 19 maggio 1975, n. 151.

Art. 18.

1. Le persone già residenti nei territori che sono appartenuti alla monarchia austro-ungarica ed emigrate all'estero prima del 16 luglio 1920 ed i loro discendenti in linea retta sono equiparati, ai fini e per gli effetti dell'articolo 9, comma 1, lettera *a)*, agli stranieri di origine italiana o nati nel territorio della Repubblica.

Art. 19.

1. Restano salve le disposizioni della legge 9 gennaio 1956, n. 27, sulla trascrizione nei registri dello stato civile dei provvedimenti di riconoscimento delle opzioni per la cittadinanza italiana effettuate ai sensi dell'articolo 19 del Trattato di pace tra le potenze alleate ed associate e l'Italia, firmato a Parigi il 10 febbraio 1947.

Art. 20.

1. Salvo che sia espressamente previsto, lo stato di cittadinanza acquisito anteriormente alla presente legge non si modifica se non per fatti posteriori alla data di entrata in vigore della stessa.

Art. 21.

1. Ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 9, la cittadinanza italiana può essere concessa allo straniero che sia stato affiliato da un cittadino italiano prima della data di entrata in vigore della legge 4 maggio 1983, n. 184, e che risieda legalmente nel territorio della Repubblica da almeno sette anni dopo l'affiliazione.

Art. 22.

1. Per coloro i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano già perduto la cittadinanza italiana ai sensi dell'articolo 8 della legge 13 giugno 1912, n. 555, cessa ogni obbligo militare.

Art. 23.

1. Le dichiarazioni per l'acquisto, la conservazione, il riacquisto e la rinunzia alla cittadinanza e la prestazione del giuramento previste dalla presente legge sono rese all'ufficiale dello stato civile del comune dove il dichiarante risiede o intende stabilire la propria residenza, ovvero, in caso di residenza all'estero, davanti all'autorità diplomatica o consolare del luogo di residenza.

2. Le dichiarazioni di cui al comma 1, nonché gli atti o i provvedimenti attinenti alla perdita, alla conservazione e al riacquisto della cittadinanza italiana vengono trascritti nei registri di cittadinanza e di essi viene effettuata annotazione a margine dell'atto di nascita.

Art. 24.

1. Il cittadino italiano, in caso di acquisto o riacquisto di cittadinanza straniera o di opzione per essa, deve darne, entro tre mesi dall'acquisto, riacquisto o opzione, o dal raggiungimento della maggiore età, se successivo, comunicazione mediante dichiarazione all'ufficiale dello stato civile del luogo di residenza, ovvero, se residente all'estero, all'autorità consolare competente.

2. Le dichiarazioni di cui al comma 1 sono soggette alla medesima disciplina delle dichiarazioni di cui all'articolo 23.

3. Chiunque non adempia agli obblighi indicati nel comma 1 è assoggettato alla sanzione amministrativa pecuniaria da lire duecentomila a lire duemilioni. Competente all'applicazione della sanzione amministrativa è il prefetto.

Art. 25.

1. Le disposizioni necessarie per l'esecuzione della presente legge sono emanate, entro un anno dalla sua entrata in vigore, con decreto del Presidente della

Repubblica, udito il parere del Consiglio di Stato e previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri degli affari esteri e dell'interno, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia.

Art. 26.

1. Sono abrogati la legge 13 giugno 1912, n. 555, la legge 31 gennaio 1926, n. 108, il regio decreto-legge 1° dicembre 1934, n. 1997, convertito dalla legge 4 aprile 1935, n. 517, l'articolo 143-*ter* del codice civile, la legge 21 aprile 1983, n. 123, l'articolo 39 della legge 4 maggio 1983, n. 184, la legge 15 maggio 1986, n. 180, e ogni altra disposizione incompatibile con la presente legge.

2. È soppresso l'obbligo dell'opzione di cui all'articolo 5, comma secondo, della legge 21 aprile 1983, n. 123, e all'articolo 1, comma 1, della legge 15 maggio 1986, n. 180.

3. Restano salve le diverse disposizioni previste da accordi internazionali.

Art. 27.

1. La presente legge entra in vigore sei mesi dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 febbraio 1992

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
DE MICHELIS, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota all'art. 6:

— I delitti previsti nel libro secondo, titolo I, capi I, II e III, del codice penale, sono quelli contro la personalità internazionale e interna dello Stato e contro i diritti politici del cittadino.

Nota all'art. 7:

— Il testo dell'art. 3 della legge n. 13/1991 (Determinazione degli atti amministrativi da adottarsi nella forma del decreto del Presidente della Repubblica) è il seguente:

«Art. 3. — 1. Il controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti permane anche nei confronti di tutti gli atti amministrativi di cui all'art. 2».

L'art. 2 della medesima legge prevede, al comma 1, che: «Gli atti amministrativi, diversi da quelli previsti dall'art. 1, [v. appresso, *n.d.r.*], per i quali è adottata alla data di entrata in vigore della presente legge la forma del decreto del Presidente della Repubblica, sono emanati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o con decreto ministeriale, a seconda della competenza a formulare la proposta sulla base della normativa vigente alla data di cui sopra». Il comma 2 dello stesso articolo così prosegue: «Gli atti amministrativi di cui al comma 1, ove proposti da più Ministri sono emanati nella forma del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri».

Gli atti amministrativi di cui all'art. 1, emanati con decreto del Presidente della Repubblica, sono i seguenti:

a) nomina dei Sottosegretari di Stato;

b) nomina dei commissari straordinari del Governo;

c) nomina del presidente e del segretario generale del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro;

d) approvazione della nomina del governatore della Banca d'Italia;

e) nomina alla presidenza di enti, istituti e aziende a carattere nazionale ai sensi dell'art. 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

f) nomina e conferimento di incarichi direttivi a magistrati ordinari, amministrativi, militari e ad avvocati dello Stato;

g) nomina del presidente, dei presidenti di sezione e dei componenti della commissione tributaria centrale;

h) nomina dei funzionari dello Stato con qualifica non inferiore a dirigente generale o equiparata;

i) nomina e destinazione dei commissari del Governo presso le regioni;

l) destinazione dei prefetti presso i capoluoghi di provincia;

m) destinazione degli ambasciatori e dei ministri plenipotenziari presso sedi diplomatiche estere e conferimento delle funzioni di capo di rappresentanza diplomatica,

n) nomina degli ufficiali delle Forze armate di grado non inferiore a generale di brigata o equiparato;

o) nomina del capo di stato maggiore della difesa, del segretario generale della difesa e dei capi di stato maggiore delle tre Forze armate;

p) nomina del presidente del Consiglio superiore delle Forze armate;

q) nomina dei comandanti delle regioni militari, dei dipartimenti militari marittimi, delle regioni aeree e dei comandanti di corpo d'armata e di squadra navale;

r) nomina del segretario generale del Ministero degli affari esteri;

s) nomina del capo della polizia - direttore generale della Pubblica sicurezza;

t) nomina del comandante generale dell'Arma dei carabinieri;

u) nomina del comandante generale della Guardia di finanza;

v) prima nomina degli ufficiali delle Forze armate;

z) scioglimento anticipato dei consigli provinciali e comunali e nomina dei relativi commissari;

aa) concessione della cittadinanza italiana;

bb) decisione dei ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica;

cc) provvedimento di annullamento straordinario degli atti amministrativi illegittimi;

dd) conferimento di ricompense al valore al merito civile e militare e concessione di bandiere, stemmi, gonfaloni e insegne, nei casi in cui la forma del decreto del Presidente della Repubblica sia prevista dalla legge;

ee) concessione del titolo di città;

ff) atti per i quali la forma del decreto del Presidente della Repubblica sia prevista dalla legge in relazione a procedimenti elettorali o referendari;

gg) atti per i quali la forma del decreto del Presidente della Repubblica sia prevista da norme di attuazione degli statuti delle regioni a statuto speciale;

hh) atti di indirizzo e di coordinamento dell'attività amministrativa delle regioni e, nel rispetto delle disposizioni statutarie, delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano, previsti dall'art. 2, comma 3, lettera *d)*, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

ii) tutti gli atti per i quali è intervenuta la deliberazione del Consiglio dei Ministri.

Note all'art. 17:

— Il testo degli articoli 8 e 12 della legge n. 555/1912 (Sulla cittadinanza italiana) è il seguente:

«Art. 8. — Perde la cittadinanza:

1) chi spontaneamente acquista una cittadinanza straniera e stabilisce o ha stabilito all'estero la propria residenza;

2) chi, avendo acquistata senza concorso di volontà propria una cittadinanza straniera, dichiari di rinunziare alla cittadinanza italiana, e stabilisca o abbia stabilito all'estero la propria residenza.

Può il Governo nei casi indicati ai numeri 1 e 2, dispensare dalla condizione del trasferimento della residenza all'estero;

3) chi, avendo accettato impiego da un governo estero od essendo entrato al servizio militare di potenza estera, vi persista nonostante l'intimazione del governo italiano di abbandonare entro un termine fissato l'impiego o il servizio.

La perdita della cittadinanza nei casi preveduti da questo articolo non esime dagli obblighi del servizio militare, salve le facilitazioni concesse dalle leggi speciali (*)».

«Art. 12. — I figli minori non emancipati da chi acquista o ricupera la cittadinanza divengono cittadini salvo che risiedendo all'estero conservino, secondo la legge dello Stato a cui appartengono, la cittadinanza straniera. Il figlio però dello straniero per nascita, divenuto cittadino, può entro l'anno dal raggiungimento della maggiore età o dalla conseguita emancipazione, dichiarare di eleggere la cittadinanza di origine.

I figli minori non emancipati di chi perde la cittadinanza divengono stranieri quando abbiano comune la residenza col genitore esercente la patria potestà o la tutela legale, e acquistino la cittadinanza di uno Stato straniero. Saranno però loro applicabili le disposizioni degli articoli 3 e 9.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nel caso che la madre esercente la patria potestà o la tutela legale sui figli abbia una cittadinanza diversa da quella del padre premorto. Non si applicano invece al caso in cui la madre esercente la patria potestà muti cittadinanza in conseguenza del passaggio a nuove nozze, rimanendo allora inalterata la cittadinanza di tutti i figli di primo letto».

(*) La Corte costituzionale, con sentenza 11-19 ottobre 1988, n. 974 (*Gazz. Uff.* 26 ottobre 1988, n. 43 - 1ª serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 8, ultimo comma, della legge di cui sopra, nonché dell'art. 1, lettera *b)*, del D.P.R. 14 febbraio 1964, n. 237, nella parte in cui non prevedono che siano esentati dall'obbligo del servizio militare coloro che abbiano perduto la cittadinanza italiana a seguito dell'acquisto di quella di un altro Stato nel quale abbiano già prestato servizio militare.

— Il testo dell'art. 5 della legge n. 123/1983 (Disposizioni in materia di cittadinanza), abrogata dall'art. 26 della legge qui pubblicata, è il seguente:

«Art. 5. — È cittadino italiano il figlio minorenne, anche adottivo di padre cittadino o di madre cittadina.

Nel caso di doppia cittadinanza, il figlio dovrà optare per una sola cittadinanza entro un anno dal raggiungimento della maggiore età».

— Il testo dell'art. 219 della legge n. 151/1975 (Riforma del diritto di famiglia) è il seguente:

«Art. 219. — La donna che, per effetto di matrimonio con straniero o di mutamento di cittadinanza da parte del marito, ha perduto la cittadinanza italiana prima dell'entrata in vigore della presente legge, la riacquista con dichiarazione resa all'autorità competente a norma dell'art. 36 delle disposizioni di attuazione del codice civile.

È abrogata ogni norma della legge 13 giugno 1912, n. 555, che sia incompatibile con le disposizioni della presente legge».

Nota all'art. 19:

— L'art. 19 del Trattato di pace fra l'Italia e le Potenze alleate ed associate, firmato a Parigi il 10 febbraio 1947, è così formulato:

«Art. 19. — 1. I cittadini italiani che, al 10 giugno 1940, erano domiciliati in territorio ceduto dall'Italia ad un altro Stato per effetto del presente Trattato, ed i loro figli nati dopo quella data diverranno, sotto riserva di quanto dispone il paragrafo seguente, cittadini godenti di pieni diritti civili e politici dello Stato al quale il territorio viene ceduto, secondo le leggi che a tale fine dovranno essere emanate dallo Stato medesimo entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente Trattato. Essi perderanno la loro cittadinanza italiana al momento in cui diverranno cittadini dello Stato subentrante.

2. Il governo dello Stato al quale il territorio è trasferito, dovrà disporre, mediante appropriata legislazione entro tre mesi dalla entrata in vigore del presente Trattato, perché tutte le persone di cui al par. 1, di età superiore ai diciotto anni (e tutte le persone coniugate, siano esse al disotto od al disopra di tale età) la cui lingua usuale è l'italiano, abbiano facoltà di optare per la cittadinanza italiana entro il termine di un anno dall'entrata in vigore del presente Trattato. Qualunque persona che opti in tal senso conserverà la cittadinanza italiana e non si considererà aver acquistato la cittadinanza dello Stato al quale il territorio viene trasferito. L'opzione esercitata dal marito non verrà considerata opzione da parte della moglie. L'opzione esercitata dal padre, o se il padre non è vivente, dalla madre, si estenderà tuttavia automaticamente a tutti i figli non coniugati, di età inferiore ai diciotto anni.

3. Lo Stato al quale il territorio è ceduto potrà esigere che coloro che si avvalgono dell'opzione si trasferiscano in Italia entro un anno dalla data in cui l'opzione venne esercitata.

4. Lo Stato al quale il territorio è ceduto dovrà assicurare, conformemente alle sue leggi fondamentali, a tutte le persone che si trovano nel territorio stesso, senza distinzione di razza, lingua o religione, il godimento dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ivi comprese la libertà di espressione, di stampa e di diffusione, di culto, di opinione politica, e di pubblica riunione».

Nota all'art. 21:

— La legge n. 184/1983 reca: «Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori». La citata legge è entrata in vigore il 1° giugno 1983.

Nota all'art. 22:

— Per il testo dell'art. 8 della legge n. 555/1912 si veda in nota all'art. 17.

Note all'art. 26:

— La legge n. 555/1912 recava norme sulla cittadinanza.

— La legge n. 108/1926 recava: «Modificazioni ed aggiunte alla legge 13 giugno 1912, n. 555, sulla cittadinanza».

— Il R.D.L. n. 1997/1934 recava: «Modificazioni alla legge 13 giugno 1912, n. 555, sulla cittadinanza».

— L'art. 143-*ter* del codice civile, aggiunto dall'art. 25 della legge 19 maggio 1975, n. 151, era così formulato:

«Art. 143-*ter (Cittadinanza della moglie)*. — La moglie conserva la cittadinanza italiana, salvo sua espressa rinunzia, anche se per effetto del matrimonio o del mutamento di cittadinanza da parte del marito assume una cittadinanza straniera».

- La legge n. 123/1983 recava: «Disposizioni in materia di cittadinanza». L'art. 5, comma secondo, della medesima legge così disponeva: «Nel caso di doppia cittadinanza, il figlio dovrà optare per una sola cittadinanza entro un anno dal raggiungimento della maggiore età».

– L'art. 39 della legge n. 184/1983 (Disciplina della adozione e dell'affidamento dei minori) così recitava:

«Art. 39. — Il minore di nazionalità straniera adottato da coniugi di cittadinanza italiana acquista di diritto tale cittadinanza.

La disposizione del precedente comma si applica anche nei confronti degli adottati prima dell'entrata in vigore della presente legge».

L'art. 1, comma 1, della legge n. 180/1986 (Modificazioni all'art. 5 della legge 21 aprile 1983, n. 123, recante disposizioni in materia di cittadinanza) così recitava: «Il termine per l'esercizio dell'opzione di cui all'art. 5, secondo comma, della legge 21 aprile 1983, n. 123, è prorogato fino alla data di entrata in vigore della nuova legge organica sulla cittadinanza».

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1460):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (ANDREOTTI) il 13 dicembre 1988.

Assegnato alla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 25 gennaio 1989, con pareri delle commissioni 2ª, 3ª, 4ª e della giunta per gli affari delle Comunità europee.

Esaminato dalla 1ª commissione il 18 ottobre 1989; 27 giugno 1990; 13 dicembre 1990.

Relazione scritta annunciata il 26 marzo 1991 (atto n. 1460/A - relatore sen. MAZZOLA).

Esaminato in aula e approvato il 23 maggio 1991.

Camera dei deputati (atto n. 5702):

Assegnato alla I commissione (Affari costituzionali), in sede legislativa, il 25 giugno 1991, con pareri delle commissioni II, III, IV, XI e della commissione per le politiche comunitarie.

Esaminato dalla I commissione il 9 gennaio 1992 e approvato il 14 gennaio 1992.

92G0162

LEGGE 5 febbraio 1992, n. 92.

Istituzione delle sovrintendenze archivistiche per il Molise e per la Valle d'Aosta.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Ferme restando le dotazioni organiche complessive del Ministero per i beni culturali e ambientali, sono istituite le sovrintendenze archivistiche per il Molise e per la Valle d'Aosta, con sede rispettivamente in Campobasso ed Aosta, con le competenze di cui al quinto comma dell'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805.

2. L'attivazione della sovrintendenza archivistica per la Valle d'Aosta è stabilita con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali, sentita la regione Valle d'Aosta.

3. Per tutto il personale della sovrintendenza archivistica per la Valle d'Aosta è richiesta la conoscenza della lingua francese, ai sensi dell'articolo 38 dello statuto speciale per la Valle d'Aosta, adottato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, e degli articoli 51, 52, 53 e 54 della legge 16 maggio 1978, n. 196.

4. Alla tabella *A* annessa al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, i numeri 1) e 12) sono sostituiti, rispettivamente, dai seguenti:

«1) Torino: per il Piemonte;
1-*bis*) Aosta: per la Valle d'Aosta»;

«12) Pescara: per l'Abruzzo;
12-*bis*) Campobasso: per il Molise».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 febbraio 1992

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:

— Il testo dell'art. 31 del D.P.R. n. 805/1975 (Organizzazione del Ministero per i beni culturali e ambientali) è il seguente:

«Art. 31. — Alle soprintendenze archeologiche è affidata la cura dei beni archeologici e degli scavi.

Salvo quanto disposto per la competenza delle soprintendenze archeologiche, sino a quando resta in vigore la legge 1° giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni, alla cura dei beni culturali contemplati da questo decreto provvedono le soprintendenze per i beni artistici e storici e le soprintendenze per i beni ambientali e architettonici, queste ultime per i beni costituiti da edifici, ville, complessi immobiliari. Per i beni d'interesse artistico aventi natura di cose mobili o pertinenziale, che si trovino nell'interno di detti beni, la competenza è fissata con decreto del Ministro, sentita la conferenza dei capi degli uffici prevista dall'art. 32.

La tutela ambientale dei beni culturali contemplati dalla legge 1° giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni, è attribuita comunque alle soprintendenze per i beni ambientali e architettonici.

Alle soprintendenze per i beni ambientali e architettonici è affidata, altresì, la tutela dei beni di cui alla legge 29 giugno 1939, n. 1497, e successive modificazioni, nonché di quelli contemplati da leggi speciali. Dette soprintendenze, per quanto attiene all'aspetto urbanistico della tutela e della valorizzazione dei beni medesimi, mantengono relazioni con le amministrazioni regionali e comunali.

Alle soprintendenze archivistiche è affidata la vigilanza e la tutela sugli archivi degli enti pubblici e sugli archivi di interesse storico, di cui siano proprietari, possessori o detentori, a qualsiasi titolo, i privati a sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409.

La commissione provinciale prevista dall'art. 2 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, è composta dal soprintendente per i beni ambientali e architettonici, dal soprintendente per i beni archeologici e da due esperti, di cui uno designato dalla regione.

La commissione è nominata con decreto del Ministro e dura in carica quattro anni.

La commissione aggrega, di volta in volta, un esperto in materia mineraria o un rappresentante del Corpo forestale dello Stato, a seconda della natura delle cose e delle località da tutelare».

— Il testo dell'art. 38 dello statuto speciale per la Valle d'Aosta, adottato con legge costituzionale n. 4/1948, è il seguente:

«Art. 38. — Nella Valle d'Aosta la lingua francese è parificata a quella italiana.

Gli atti pubblici possono essere redatti nell'una o nell'altra lingua, eccettuati i provvedimenti dell'autorità giudiziaria, i quali sono redatti in lingua italiana.

Le amministrazioni statali assumono in servizio nella Valle possibilmente funzionari originari della regione o che conoscano la lingua francese».

— Il testo degli articoli 51, 52, 53 e 54 della legge n. 196/1978 (Norme di attuazione dello statuto speciale della Valle d'Aosta) è il seguente:

«Art. 51. — Per far luogo all'assegnazione di posti nei ruoli periferici delle varie carriere, che prevedano l'impiego in sedi della Valle d'Aosta, le amministrazioni dello Stato bandiscono apposito concorso per la copertura dei posti in detta regione, che deve aver luogo in Aosta e prevedere una prova per l'accertamento della conoscenza della lingua francese.

Art. 52. — Per il trasferimento di impiegati statali in Valle d'Aosta sono preferiti coloro che siano originari della regione o che conoscano la lingua francese.

Art. 53. — Per le assunzioni presso uffici statali aventi sede in Valle d'Aosta di impiegati delle carriere esecutiva e del personale ausiliario, in ottemperanza alle disposizioni sulle assunzioni obbligatorie, l'essere originari della regione o la conoscenza della lingua francese costituiscono titolo di preferenza.

Art. 54. — Le norme di cui agli articoli precedenti si applicano anche ai concorsi banditi da enti pubblici non economici, quando ricorrano le condizioni previste dalle norme medesime».

— La legge n. 1409/1963 reca: «Norme relative all'ordinamento ed al personale degli archivi di Stato». Si riporta il testo dell'allegato *A*, come modificato dalla legge qui pubblicata:

«TABELLA *A*

SOVRINTENDENZE ARCHIVISTICHE

1) *Torino: per il Piemonte;*

1-bis) *Aosta: per la Valle d'Aosta;*

2) Genova: per la Liguria;

3) Milano: per la Lombardia;

4) Venezia: per il Veneto;

5) Trento: per il Trentino-Alto Adige;

6) Trieste: per il Friuli-Venezia Giulia;

7) Bologna: per l'Emilia-Romagna;

8) Firenze: per la Toscana;

9) Ancona: per le Marche;

10) Perugia: per l'Umbria;

11) Roma: per il Lazio;

12) *Pescara: per l'Abruzzo;*

12-bis) *Campobasso: per il Molise;*

13) Napoli: per la Campania;

14) Potenza: per la Basilicata;

15) Bari: per le Puglie;

16) Reggio Calabria: per la Calabria;

17) Palermo: per la Sicilia;

18) Cagliari: per la Sardegna».

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 2391):

Presentato dall'on. PETROCELLI ed altri il 24 febbraio 1988.

Assegnato alla VII commissione (Cultura), in sede referente, il 3 giugno 1988, con pareri delle commissioni I e V;

Esaminato dalla VII commissione, in sede referente, il 25 luglio 1990.

Assegnato nuovamente alla VII commissione, in sede legislativa, il 28 maggio 1991.

Esaminato dalla VII commissione, in sede legislativa, il 29 maggio 1991, il 3 luglio 1991 e approvato il 24 luglio 1991.

Senato della Repubblica (atto n. 2938):

Assegnato alla 7ª commissione (Pubblica istruzione), in sede deliberante, il 12 settembre 1991, con pareri delle commissioni 1ª, 5ª e della commissione per le questioni regionali.

Esaminato dalla 7ª commissione l'8 gennaio 1992 e approvato il 16 gennaio 1992.

92G0110

LEGGE 5 febbraio 1992, n. 93.

Norme a favore delle imprese fonografiche e compensi per le riproduzioni private senza scopo di lucro.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.
Inquadramento dell'attività fonografica

1. I fonogrammi anche musicali registrati su disco, nastro e supporti analoghi, quali strumenti di diffusione culturale, costituiscono beni di interesse nazionale.

2. Le imprese di produzione fonografica sono imprese industriali e come tali usufruiscono delle agevolazioni previste, in relazione alle proprie dimensioni, a favore delle grandi, medie e piccole imprese industriali.

Art. 2.

Utilizzazione dei fonogrammi

1. L'utilizzazione dei fonogrammi da parte di emittenti radiotelevisive è soggetta alle disposizioni di cui agli articoli 72, 73, 74, 75, 76, 77 e 78 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni e integrazioni.

2. Ove in sede giudiziaria si accerti la mancata corresponsione del compenso relativo ai diritti di cui all'articolo 73 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni e integrazioni, oltre alla liquidazione dello stesso, può essere disposta la interdizione dall'utilizzo dei fonogrammi per un periodo da un minimo di quindici giorni ad un massimo di centottanta giorni.

3. Ove in sede giudiziaria si accerti l'utilizzazione di fonogrammi che, ai sensi dell'articolo 74 della legge 22 aprile 1941, n. 633, arrecano pregiudizio al produttore fonografico, oltre alla interdizione definitiva dal loro utilizzo, può essere comminata una sanzione amministrativa da un minimo di lire cinquecentomila ad un massimo di lire dieci milioni.

Art. 3.

Diritti per le registrazioni non a scopo di lucro

1. Fermo restando quanto previsto dalla legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni e integrazioni, gli autori e i produttori di fonogrammi, i produttori originari di opere audiovisive e i produttori di videogrammi, e loro aventi causa, hanno diritto di esigere, quale compenso per la riproduzione privata per uso personale e senza scopo di lucro di fonogrammi e di videogrammi, una quota sul prezzo di vendita al rivenditore dei nastri o supporti analoghi di registrazione audio e video (musicassette, videocassette e altri supporti) e degli apparecchi di registrazione audio.

2. Il compenso di cui al comma 1 è fissato nella misura del:

a) 10 per cento del prezzo di vendita al rivenditore dei nastri o supporti analoghi di registrazione audio (musicassette e altri supporti audio);

b) 5 per cento del prezzo di vendita al rivenditore dei nastri o supporti analoghi di registrazione video (videocassette e altri supporti video);

c) 3 per cento del prezzo di vendita al rivenditore degli apparecchi di registrazione audio.

3. Il compenso è dovuto da chi produce o importa nel territorio dello Stato, per fini commerciali, i nastri o supporti analoghi di registrazione audio e video, o gli apparecchi di registrazione audio.

4. Il compenso di cui ai commi 1 e 2 per i nastri o i supporti analoghi di registrazione audio e per gli apparecchi di registrazione audio è corrisposto alla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), la quale provvede a ripartirlo al netto delle spese, anche tramite le loro associazioni di categoria, per il 50 per cento agli autori e loro aventi causa e per il 50 per cento ai produttori di fonogrammi.

5. I produttori di fonogrammi devono corrispondere il 50 per cento del compenso ad essi attribuito ai sensi del comma 4 agli artisti interpreti o esecutori interessati.

6. Il compenso di cui ai commi 1 e 2 per i nastri o i supporti analoghi di registrazione video è corrisposto alla SIAE, la quale provvede a ripartirlo al netto delle spese, anche tramite le loro associazioni di categoria maggiormente rappresentative, per un terzo agli autori, per un terzo ai produttori originari di opere audiovisive e per un terzo ai produttori di videogrammi, i quali destinano il 5 per cento dei compensi a ciascuno di essi attribuiti all'Istituto mutualistico artisti interpreti esecutori (IMAIE) di cui all'articolo 4 per le attività e le finalità di cui all'articolo 7, comma 2.

Art. 4.

Istituto mutualistico artisti interpreti esecutori

1. Dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale delle categorie degli artisti interpreti o esecutori firmatarie dei contratti collettivi nazionali è costituito l'IMAIE, avente come finalità statutaria la tutela dei diritti degli artisti interpreti o esecutori nonché l'attività di difesa e promozione degli interessi collettivi di queste categorie.

2. L'IMAIE, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, inoltra domanda per l'erezione in ente morale.

3. Ai sensi dell'articolo 2459 del codice civile, il Ministro del turismo e dello spettacolo nomina il presidente del collegio dei revisori dell'IMAIE e il Ministro del lavoro e della previdenza sociale nomina un membro del medesimo collegio dei revisori.

4. All'istituzione ed al funzionamento dell'IMAIE si provvede senza oneri a carico del bilancio dello Stato.

Art. 5.

Diritti degli artisti interpreti o esecutori

1. Ferme restando le disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° settembre 1975, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 252 del 20 settembre 1975, i compensi spettanti agli artisti interpreti o esecutori ai sensi dell'articolo 73, primo comma, della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni e integrazioni, e dell'articolo 3, comma 5, della presente legge sono versati all'IMAIE dai produttori di fonogrammi o dalle loro associazioni di categoria, i quali trasmettono altresì all'IMAIE la documentazione necessaria alla identificazione degli aventi diritto.

2. L'IMAIE determina l'ammontare dei compensi di cui al comma 1, spettanti a ciascun artista interprete o esecutore, in base ai criteri definiti da accordo concluso

tra le associazioni di categoria dei produttori di fonogrammi e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative delle categorie degli artisti interpreti o esecutori, firmatarie dei contratti collettivi nazionali. Il medesimo accordo stabilisce altresì le modalità di riscossione ed erogazione dei compensi.

3. Entro il primo mese di ciascun trimestre, l'IMAIE comunica agli aventi diritto l'ammontare dei compensi da essi maturati nel trimestre precedente e pubblica altresì nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana l'elenco dei nominativi degli aventi diritto.

4. Gli artisti interpreti o esecutori o i loro aventi causa hanno diritto di riscuotere dall'IMAIE i compensi ad essi spettanti ai sensi del presente articolo, al netto delle spese, entro millenovantacinque giorni dalla pubblicazione dell'elenco di cui al comma 3.

5. Trascorso il termine di cui al comma 4 del presente articolo, le somme relative ai diritti non esercitati sono devolute all'IMAIE e sono utilizzate per le attività e per le finalità di cui all'articolo 7, comma 2.

Art. 6.

Compensi maturati e non distribuiti

1. I compensi maturati dagli artisti interpreti o esecutori, ai sensi dell'articolo 73, primo comma, della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni e integrazioni, e non distribuiti alla data di entrata in vigore della presente legge, sono versati all'IMAIE dai produttori di fonogrammi o dalle loro associazioni di categoria, che trasmettono altresì al medesimo Istituto la documentazione necessaria all'identificazione degli aventi diritto. Restano ferme le disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° settembre 1975, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 252 del 20 settembre 1975.

2. L'IMAIE determina l'ammontare dei compensi di cui al comma 1, spettanti a ciascun artista interprete o esecutore, in base ai criteri definiti da accordo concluso tra le associazioni di categoria dei produttori di fonogrammi e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative delle categorie degli artisti interpreti o esecutori, firmatarie dei contratti collettivi nazionali. Il medesimo accordo stabilisce altresì le modalità di riscossione ed erogazione dei compensi.

3. Entro centottanta giorni dalla conclusione dell'accordo di cui al comma 2, l'IMAIE comunica agli aventi diritto l'ammontare dei compensi ad essi spettanti e pubblica altresì l'elenco dei nominativi degli aventi diritto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

4. Gli artisti interpreti o esecutori o i loro aventi causa hanno diritto di riscuotere dall'IMAIE i compensi ad essi spettanti ai sensi del presente articolo, al netto delle spese, entro millenovantacinque giorni dalla pubblicazione dell'elenco di cui al comma 3.

5. Trascorso il termine di cui al comma 4 del presente articolo, le somme relative ai diritti non esercitati sono devolute all'IMAIE e sono utilizzate per le attività e per le finalità di cui all'articolo 7, comma 2.

Art. 7.

Compensi non distribuibili

1. I compensi di cui agli articoli 5 e 6, relativi ai diritti di cui non sono individuabili i titolari, sono devoluti all'IMAIE.

2. L'IMAIE utilizza le somme di cui al comma 1 e quelle di cui all'articolo 3, comma 6, all'articolo 5, comma 5 e all'articolo 6, comma 5, per le attività di studio e di ricerca nonché per i fini di promozione, di formazione e di sostegno professionale degli artisti interpreti o esecutori.

Art. 8.

Accesso dei fonogrammi nella scuola

1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della pubblica istruzione emana disposizioni per incentivare l'accesso dei fonogrammi anche musicali registrati su disco, nastro e supporti analoghi nella scuola, quale mezzo di diffusione della cultura ed ausilio di incentivazione educativa, determinandone i criteri e i programmi nell'ambito degli stanziamenti di bilancio già autorizzati.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 febbraio 1992

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota all'art. 2:

— Il testo vigente degli articoli 72, 73, 74, 75, 76, 77 e 78 della legge n. 633/1941 (Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio) è il seguente:

«Art. 72. — Salvi i diritti spettanti all'autore a termini del titolo precedente, il produttore del disco fonografico o di altro apparecchio analogo riproduttore di suoni o di voci, ha il diritto esclusivo, per la

durata e alle condizioni stabilite dagli articoli che seguono, di riprodurre, con qualsiasi processo di duplicazione, detto disco o apparecchio di sua produzione e di porlo in commercio.

Art. 73. — Il produttore del disco fonografico o di altro apparecchio analogo riproduttore di suoni o di voci, indipendentemente dal diritto esclusivo riconosciutogli dall'articolo precedente, ha diritto di esigere un compenso per l'utilizzazione, a scopo di lucro, del disco o apparecchio a mezzo della radiodiffusione, della cinematografia, della televisione o nelle pubbliche feste danzanti e nei pubblici esercizi. Il produttore deve ripartire in misura equa con gli artisti interpreti o esecutori interessati l'ammontare del compenso suddetto.

La misura del compenso e le quote di ripartizione, nonché le relative modalità, sono determinate secondo le norme del regolamento.

Nessun compenso è dovuto per l'utilizzazione ai fini dell'insegnamento e della propaganda fatta dall'amministrazione dello Stato e da enti a ciò autorizzati dallo Stato.

Art. 74. — Il produttore ha diritto di opporsi a che l'utilizzazione del disco o apparecchio analogo riproduttore di suoni o di voci, prevista nell'articolo che precede, sia effettuata in condizioni tali da arrecare un grave pregiudizio ai suoi interessi industriali.

Su richiesta dell'interessato, il Ministero della cultura popolare in attesa della decisione dell'autorità giudiziaria, può nondimeno autorizzare l'utilizzazione del disco e dell'apparecchio analogo riproduttore di suoni o di voci previ accertamenti tecnici e disponendo, se occorra, quanto è necessario per eliminare le cause che turbano la regolarità dell'utilizzazione.

Art. 75. — La durata dei diritti previsti in questo capo è di trent'anni dalla data del deposito effettuato ai sensi dell'art. 77 e di non oltre quaranta anni dalla data di fabbricazione del disco originale o di altro apparecchio analogo riproduttore di suoni o di voci.

Nel caso in cui, a norma del secondo comma dell'art. 77, non sia stato effettuato il deposito, la durata dei diritti è di trenta anni dalla data di fabbricazione del disco originale.

Art. 76. — Gli esemplari del disco fonografico o di altro apparecchio analogo riproduttore di suoni o di voci non possono essere messi in commercio se non portino stabilmente apposte sul suddetto disco o apparecchio le indicazioni stabilite dall'art. 62, in quanto applicabili.

Art. 77. — I diritti previsti da questo capo possono essere esercitati se sia stato effettuato il deposito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, secondo le norme del regolamento, di un esemplare del disco o dell'apparecchio analogo.

Tuttavia le formalità del deposito di cui al primo comma, quale condizione dell'esercizio dei diritti spettanti al produttore, si riterrà soddisfatta qualora su tutti gli esemplari del disco o apparecchio analogo risulti apposto in modo stabile il simbolo (P), accompagnato dall'indicazione dell'anno di prima pubblicazione.

Art. 78. — È considerato come produttore chi provvede alla fabbricazione del disco originale o dell'apparecchio originale analogo riproduttore di suoni o di voci, mediante la diretta registrazione dei suoni e delle voci.

È considerato come luogo della produzione quello nel quale avviene la diretta registrazione originale».

Nota all'art. 3:

— Per il titolo della legge n. 633/1941 si veda la precedente nota all'art. 2.

Nota all'art. 5:

— Per il testo vigente dell'art. 73, primo comma, della legge n. 633/1941 si veda la precedente nota all'art. 2.

Nota all'art. 6:

— Per il testo dell'art. 73, primo comma, della legge n. 633/1941 si veda la precedente nota all'art. 2.

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 1744):

Presentato dall'on. SCOTTI Virginio ed altri il 22 ottobre 1987.

Assegnato alla X commissione (Attività produttive), in sede referente, il 13 giugno 1988, con pareri delle commissioni II, III, V, VI, VII, IX e XI.

Esaminato dalla X commissione, in sede referente, il 16, 30 giugno 1988; 6, 14 dicembre 1989; 17 gennaio 1990; 1° febbraio 1990; 5 aprile 1990; 24 gennaio 1991.

Assegnato nuovamente alla X commissione, in sede legislativa, il 14 marzo 1991.

Esaminato dalla X commissione, in sede legislativa, il 25 giugno 1991; 3, 9 luglio 1991 e approvato il 17 luglio 1991, in un testo unificato con atto n. 2085 (BIANCHINI ed altri).

Senato della Repubblica (atto n. 2939):

Assegnato alla 10ª commissione (Industria), in sede deliberante, il 19 settembre 1991, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª, 6ª, 7ª e 11ª.

Esaminato dalla 10ª commissione e approvato, con modificazioni, il 20 dicembre 1991.

Camera dei deputati (atto n. 1744-2085/B):

Assegnato alla X commissione (Attività produttive), in sede legislativa, il 10 gennaio 1992.

Esaminato dalla X commissione e approvato il 15 gennaio 1992.

92G0112

LEGGE 10 febbraio 1992, n. 94.

Istituzione della corte di assise presso i tribunali di Busto Arsizio, Monza e Varese.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Presso i tribunali di Busto Arsizio, Monza e Varese è istituita la corte d'assise, con sede di normale convocazione nelle stesse città.

2. La circoscrizione territoriale e il numero dei giudici popolari relativi alle corti di assise di cui al comma 1 sono determinati dalla tabella allegata alla presente legge, che modifica, per la parte cui si riferisce, la tabella *N* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1951, n. 757, e successive modificazioni.

3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 10 febbraio 1992

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MARTELLI, *Ministro di grazia e giustizia*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI

TABELLA.

CORTI DI ASSISE

N.	Sede di normale convocazione della Corte di assise	Tribunali compresi nella circoscrizione della Corte di assise	Numero dei giudici popolari
	... *omissis* ...		
11	Busto Arsizio	Busto Arsizio	uomini 175 donne 175
	Como	Como-Lecco	uomini 330 donne 330
	Milano Milano Milano Milano Milano	Lodi-Milano	uomini 1500 donne 1500
	Monza	Monza	uomini 275 donne 275
	Pavia	Pavia-Vigevano-Voghera	uomini 270 donne 270
	Sondrio	Sondrio	uomini 180 donne 180
	Varese	Varese	uomini 250 donne 250
	... *omissis* ...		

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo della nota qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge alla quale è operato il rinvio e della quale restano invariati il valore e l'efficacia.

Nota all'art. 1:

— Il D.P.R. n. 757/1951 reca la revisione delle piante organiche degli uffici giudiziari e istituzione delle sedi di corti di assise.

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 860):

Presentato dal Ministro di grazia e giustizia (VASSALLI) il 15 febbraio 1988.

Assegnato alla 2ª commissione (Giustizia), in sede referente, il 16 marzo 1988, con pareri delle commissioni 1ª e 5ª.

Esaminato dalla 2ª commissione, in sede referente, il 24 ottobre 1989.

Assegnato nuovamente alla 2ª commissione, in sede deliberante, il 20 dicembre 1989.

Esaminato dalla 2ª commissione, in sede deliberante, e approvato il 30 gennaio 1990.

Camera dei deputati (atto n. 4540):

Assegnato alla II commissione (Giustizia), in sede legislativa, l'8 febbraio 1990, con pareri delle commissioni I e V.

Esaminato dalla II commissione e approvato il 28 gennaio 1992.

92G0152

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 dicembre 1991, n. 447.

Regolamento di attuazione della legge 5 marzo 1990, n. 46, in materia di sicurezza degli impianti.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'art. 15 della legge 5 marzo 1990, n. 46, recante norme per la sicurezza degli impianti;

Visto l'art. 17, comma 1, lettera *b)*, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 27 giugno 1991;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 novembre 1991;

Sulla proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Per edifici adibiti ad uso civile, ai fini del comma 1 dell'art. 1 della legge 5 marzo 1990, n. 46, di seguito denominata «legge», si intendono le unità immobiliari o la parte di esse destinate ad uso abitativo, a studio professionale o a sede di persone giuridiche private, associazioni, circoli o conventi e simili.

2. Sono soggetti all'applicazione della legge, per quanto concerne i soli impianti elettrici di cui all'art. 1, comma 1, lettera *a)*, della legge, anche gli edifici adibiti a sede di società, ad attività industriale, commerciale o agricola o comunque di produzione o di intermediazione di beni o servizi, gli edifici di culto, nonché gli immobili destinati ad uffici, scuole, luoghi di cura, magazzini o depositi o in genere a pubbliche finalità, dello Stato o di enti pubblici territoriali, istituzionali o economici.

3. Per impianti di utilizzazione dell'energia elettrica si intendono i circuiti di alimentazione degli apparecchi utilizzatori e delle prese a spina con esclusione degli equipaggiamenti elettrici delle macchine, degli utensili, degli apparecchi elettrici in genere. Nell'ambito degli impianti elettrici rientrano anche quelli posti all'esterno di edifici se gli stessi sono collegati ad impianti elettrici posti all'interno. Gli impianti luminosi pubblicitari rientrano altresì nello stesso ambito qualora siano collegati ad impianti elettrici posti all'interno.

4. Per impianto radiotelevisivo ed elettronico si intende la parte comprendente tutte le componenti necessarie alla trasmissione ed alla ricezione dei segnali e dei dati ad installazione fissa funzionanti in bassissima tensione, mentre tutte le componenti funzionanti a tensione di rete nonché i sistemi di protezione contro le sovratensioni sono da ritenersi appartenenti all'impianto elettrico. Per gli impianti telefonici interni collegati alla rete pubblica, continua ad applicarsi il decreto 4 ottobre 1982 del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 8 del 10 gennaio 1983, con riferimento all'autorizzazione, all'installazione e agli ampliamenti degli impianti stessi.

5. Per impianto del gas a valle del punto di consegna si intende l'insieme delle tubazioni e dei loro accessori dal medesimo punto di consegna all'apparecchio utilizzatore, l'installazione ed i collegamenti del medesimo, le predisposizioni edili e/o meccaniche per la ventilazione del locale dove deve essere installato l'apparecchio, le predisposizioni edili e/o meccaniche per lo scarico all'esterno dei prodotti della combustione.

6. Per impianti di protezione antincendio si intendono gli idranti, gli impianti di spegnimento di tipo automatico e manuale nonché gli impianti di rilevamento di gas, fumo e incendio.

Art. 2.

Requisiti tecnico-professionali

1. Con la dizione «alle dirette dipendenze di un'impresa del settore» di cui all'art. 3, comma 1, lettere *b)* e *c)*, della legge deve intendersi non solo il rapporto di lavoro subordinato ma altresì ogni altra forma di collaborazione tecnica continuativa nell'ambito dell'impresa artigiana da parte del titolare, dei soci o dei familiari.

Art. 3.

Certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali

1. Il certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali è rilasciato alle imprese artigiane dalla commissione provinciale per l'artigianato che ha provveduto all'accertamento dei requisiti a norma dell'art. 4 della legge o al riconoscimento degli stessi a norma dell'art. 5, comma 1.

2. Alle altre imprese singole o associate o al responsabile tecnico di cui al comma 2 dell'art. 1 della legge, il certificato di riconoscimento è rilasciato dalla camera di commercio competente presso la quale è stata presentata la domanda di cui all'art. 5, comma 2, della legge o presso la quale si è concluso positivamente l'accertamento di cui all'art. 4 della legge ad opera della commissione nominata dalla giunta della medesima camera di commercio.

3. Il certificato è rilasciato sulla base di modelli approvati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che fisserà altresì le modalità per l'effettuazione di periodiche verifiche circa la permanenza in capo alle imprese dei requisiti tecnico-professionali.

Art. 4.

Progettazione degli impianti

1. Fatta salva l'applicazione di norme che impongono una progettazione degli impianti, la redazione del progetto di cui all'art. 6 della legge è obbligatoria per l'installazione, la trasformazione e l'ampliamento dei seguenti impianti:

a) per gli impianti elettrici di cui all'art. 1, comma 1, lettera *a)*, della legge, per tutte le utenze condominiali di uso comune aventi potenza impegnata superiore a 6 kW e per utenze domestiche di singole unità abitative di superficie superiore a 400 mq; per gli impianti effettuati con lampade fluorescenti a catodo freddo, collegati ad impianti elettrici, per i quali è obbligatorio il progetto e in ogni caso per impianti di potenza complessiva maggiore di 1200 VA rese dagli alimentatori;

b) per gli impianti di cui all'art. 1, comma 2, della legge relativi agli immobili adibiti ad attività produttive, al commercio, al terziario e ad altri usi, quando le utenze sono alimentate a tensione superiore a 1000 V, inclusa la parte in bassa tensione, o quando le utenze sono alimentate in bassa tensione qualora la superficie superi i 200 mq;

c) il progetto è comunque obbligatorio per gli impianti elettrici con potenza impegnata superiore o uguale a 1,5 kW per tutta l'unità immobiliare provvista, anche solo parzialmente, di ambienti soggetti a normativa specifica del Comitato elettrotecnico italiano (CEI), in caso di locali adibiti ad uso medico o per i quali sussista pericolo di esplosione o maggior rischio di incendio;

d) per gli impianti di cui all'art. 1, comma 1, lettera *b)*, della legge, per gli impianti elettronici in genere, quando coesistono con impianti elettrici con obbligo di progettazione nonché per gli impianti di protezione da scariche atmosferiche in edifici di volume superiore a 200 mc dotati di impianti elettrici soggetti a normativa specifica CEI o in edifici con volume superiora a 200 mc e con un'altezza superiore a 5 metri;

e) per gli impianti di cui all'art. 1, comma 1, lettera *c)*, della legge, per le canne fumarie collettive ramificate, nonché per gli impianti di climatizzazione per tutte le utilizzazioni aventi una potenzialità frigorifera pari o superiore a 40.000 frigorie/ora;

f) per gli impianti di cui all'art. 1, comma 1, lettera *e)*, della legge, per il trasporto e l'utilizzazione di gas combustibili con portata termica superiore a 34,8 kW o di gas medicali per uso ospedaliero e simili, nel caso di stoccaggi;

g) per gli impianti di cui all'art. 1, comma 1, lettera *g)*, della legge, qualora siano inseriti in un'attività soggetta al rilascio del certificato prevenzione incendi e comunque quando gli idranti sono in numero pari o superiore a 4 o gli apparecchi di rilevamento sono in numero pari o superiore a 10.

2. I progetti debbono contenere gli schemi dell'impianto e i disegni planimetrici, nonché una relazione tecnica sulla consistenza e sulla tipologia dell'installazione, della trasformazione o dell'ampliamento dell'impianto stesso, con particolare riguardo all'individuzione dei materiali e componenti da utilizzare e alle misure di prevenzione e di sicurezza da adottare. Si considerano redatti secondo la buona tecnica professionale i progetti elaborati in conformità alle indicazioni delle guide dell'Ente italiano di unificazione (UNI) e del CEI.

3. Qualora l'impianto a base di progetto sia variato in opera, il progetto presentato deve essere integrato con la necessaria documentazione tecnica attestante tali varianti in corso d'opera, alle quali, oltre che al progetto, l'installatore deve fare riferimento nella sua dichiarazione di conformità.

Art. 5.

Installazione degli impianti

1. I materiali e componenti costruiti secondo le norme tecniche per la salvaguardia della sicurezza dell'UNI e del CEI, nonché nel rispetto della legislazione tecnica vigente in materia di sicurezza, si considerano costruiti a regola d'arte.

2. Si intendono altresì costruiti a regola d'arte i materiali ed i componenti elettrici dotati di certificati o attestati di conformità alle norme armonizzate previste dalla legge 18 ottobre 1977, n. 791, o dotati altresì di marchi di cui all'allegato IV del decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato 13 giugno 1989, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 171 del 24 luglio 1989.

3. Gli impianti realizzati in conformità alle norme tecniche dell'UNI e del CEI, nonché alla legislazione tecnica vigente si intendono costruiti a regola d'arte.

4. Nel caso in cui per i materiali e i componenti gli impianti non siano state seguite le norme tecniche per la salvaguardia della sicurezza dell'UNI e del CEI, l'installatore dovrà indicare nella dichiarazione di conformità la norma di buona tecnica adottata.

5. In tale ipotesi si considerano a regola d'arte i materiali, componenti ed impianti per il cui uso o la cui realizzazione siano state rispettate le normative emanate dagli organismi di normalizzazione di cui all'allegato II della direttiva n. 83/189/CEE, se dette norme garantiscono un livello di sicurezza equivalente.

6. Per interruttori differenziali ad alta sensibilità si intendono quelli aventi corrente differenziale nominale non superiore ad 1A. Gli impianti elettrici devono essere dotati di interruttori differenziali con il livello di sensibilità più idoneo ai fini della sicurezza nell'ambiente da proteggere e tale da consentire un regolare funzionamento degli stessi. Per sistemi di protezione equivalente ai fini del comma 2 dell'art. 7 della legge, si intende ogni sistema di protezione previsto dalle norme CEI contro i contatti indiretti.

7. Con riferimento alle attività produttive, si applica l'elenco delle norme generali di sicurezza riportate nell'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 marzo 1989, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 93 del 21 aprile 1989.

8. Per l'adeguamento degli impianti già realizzati alla data di entrata in vigore della legge è consentita una suddivisione dei lavori in fasi operative purché l'adeguamento complessivo avvenga comunque nel triennio previsto dalla legge, vengano rispettati i principi di progettazione obbligatoria con riferimento alla globalità dei lavori e venga rilasciata per ciascuna fase la dichiarazione di conformità che ne attesti l'autonoma funzionalità e la sicurezza. Si considerano comunque adeguati gli impianti elettrici preesistenti che presentino i seguenti requisiti: sezionamento e protezione contro le sovracorrenti, posti all'origine dell'impianto, protezione contro i contatti diretti, protezione contro i contatti indiretti o protezione con interruttore differenziale avente corrente differenziale nominale non superiore a 30 mA.

Art. 6.

Attività di normazione tecnica

1. L'UNI ed il CEI svolgono l'attività di elaborazione di specifiche tecniche per la salvaguardia della sicurezza di cui all'art. 7 della legge, anche sulla base di indicazioni del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale della produzione industriale e di osservazioni della commissione permanente di cui all'art. 15, comma 2, della legge ed inviano semestralmente alla Direzione generale predetta la descrizione dei lavori svolti in tale settore. per l'attribuzione delle somme, di cui all'art. 8 della legge, che verranno erogate secondo criteri da determinarsi con regolamento del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro.

Art. 7.

Dichiarazione di conformità

1. La dichiarazione di conformità viene resa sulla base di modelli predisposti con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti l'UNI e il CEI.

2. La dichiarazione di conformità è rilasciata anche sugli impianti realizzati dagli uffici tecnici interni delle ditte non installatrici, intendendosi per uffici tecnici interni le strutture aziendali preposte ad impiantistica.

3. Copia della dichiarazione è inviata dal committente alla commissione provinciale per l'artigianato o a quella insediata presso la camera di commercio.

Art. 8.

Manutenzione degli impianti

1. Per la manutenzione degli impianti di ascensori e montacarichi in servizi privato continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'art. 5 della legge 24 ottobre 1942, n. 1415.

2. Per interventi di ordinaria manutenzione degli impianti si intendono tutti quelli finalizzati a contenere il degrado normale d'uso nonché a far fronte ad eventi accidentali che comportino la necessità di primi interventi, che comunque non modifichino la strutture essenziale dell'impianto o la loro destinazione d'uso.

Art. 9.

Verifiche

1. Per l'esercizio della facoltà prevista dall'art. 14 della legge, gli enti interessati operano la scelta del libero professionista nell'ambito di appositi elenchi conservati presso le camere di commercio e comprendenti più sezioni secondo le rispettive competenze. Gli elenchi sono formati annualmente sulla base di documentata domanda di iscrizione e approvati dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

2. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti gli ordini e i collegi professionali, sono adottati schemi uniformi di elenchi e di sezioni a cui dovranno adeguarsi gli elenchi e le sezioni predisposti dalle camere di commercio.

3. I soggetti direttamente obbligati ad ottemperare a quanto previsto dalla legge devono conservare tutta la documentazione amministrativa e tecnica e consegnarla all'avente causa in caso di trasferimento dell'immobile a qualsiasi titolo, nonché devono darne copia alla persona che utilizza i locali.

4. All'atto della costruzione o ristrutturazione dell'edificio contenente gli impianti di cui all'art. 1, commi 1 e 2, della legge, il committente o il proprietario affiggono ben visibile un cartello che, oltre ad indicare gli estremi della concessione edilizia ed informazioni relative alla parte edile, deve riportare il nome dell'installatore dell'impianto o degli impianti e, qualora sia previsto il progetto, il nome del progettista dell'impianto o degli impianti.

Art. 10.

Sanzioni

1. Le sanzioni amministrative, di cui all'art. 16, comma 1, della legge, vengono determinate nella misura variabile tra il minimo e il massimo, con riferimento alla entità e complessità dell'impianto, al grado di pericolosità ed alle altre circostanze obiettive e soggettive della violazione.

2. Le sanzioni amministrative sono aggiornate ogni cinque anni con regolamento del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sulla base dell'evoluzione tecnologica in materia di prevenzione e sicurezza e della svalutazione monetaria.

3. Le violazioni della legge accertate, mediante verifica o in qualunque altro modo, a carico delle imprese installatrici sono comunicate alla commissione di cui all'art. 4 della legge, competente per territorio, che provvede all'iscrizione nell'albo provinciale delle imprese artigiane o nel registro delle ditte in cui l'impresa inadempiente risulta iscritta, mediante apposito verbale.

4. La violazione reiterata per più di tre volte delle norme relative alla sicurezza degli impianti da parte delle imprese abilitate comporta altresì, in casi di particolare gravità, la sospensione temporanea dell'iscrizione delle medesime imprese dal registro delle ditte o dall'albo provinciale delle imprese artigiane, su proposta dei soggetti accertatori e su giudizio delle commissioni che sovraintendono alla tenuta dei registri e degli albi.

5. Dopo la terza violazione delle norme riguardanti la progettazione e i collaudi, i soggetti accertatori propongono agli ordini professionali provvedimenti disciplinari a carico dei professionisti iscritti nei rispettivi albi.

6. All'applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo provvedono gli uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 dicembre 1991

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BODRATO, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI

Registrato alla Corte dei conti il 7 febbraio 1992
Atti di Governo, registro n. 85, foglio n. 4

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse.

— L'art. 87, comma quinto, della Costituzione, conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— Per il testo dell'art. 15 della legge n. 46/1990 si veda in nota all'art. 6.

— Il comma 1, lettera *b)*, dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possano essere emanati regolamenti per l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

Note all'art. 1

— Si trascrive il testo dell'art. 1 della legge n. 46/1990:

«Art. 1 *(Ambito di applicazione)*. — 1. Sono soggetti all'applicazione della presente legge i seguenti impianti relativi agli edifici adibiti ad uso civile:

a) gli impianti di produzione, di trasporto, di distribuzione e di utilizzazione dell'energia elettrica all'interno degli edifici a partire dal punto di consegna dell'energia fornita dall'ente distributore;

b) gli impianti radiotelevisivi ed elettronici in genere, le antenne e gli impianti di protezione da scariche atmosferiche;

c) gli impianti di riscaldamento e di climatizzazione azionati da fluido liquido, aeriforme, gassoso e di qualsiasi natura o specie;

d) gli impianti idrosanitari nonché quelli di trasporto, di trattamento, di uso, di accumulo e di consumo di acqua all'interno degli edifici a partire dal punto di consegna dell'acqua fornita dall'ente distributore;

e) gli impianti per il trasporto e l'utilizzazione di gas allo stato liquido o aeriforme all'interno degli edifici a partire dal punto di consegna del combustibile gassoso fornito dall'ente distributore;

f) gli impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili;

g) gli impianti di protezione antincendio.

2. Sono altresì soggetti all'applicazione della presente legge gli impianti di cui al comma 1, lettera *a)*, relativi agli immobili adibiti ad attività produttive, al commercio, al terziario e ad altri usi».

— Il D.M. 4 ottobre 1982, reca: «Norme in materia di autorizzazione per l'installazione di impianti telefonici interni».

Nota all'art. 2:

— Si trascrive il testo dell'art. 3, comma 1, lettere *b)* e *c)*, della legge n. 46/1990:

«1. I requisiti tecnico-professionali di cui all'art. 2, comma 2, sono i seguenti:

a) (omissis);

b) oppure diploma di scuola secondaria superiore conseguito, con specializzazione relativa al settore delle attività di cui all'art. 2, comma 1, presso un istituto statale o legalmente riconosciuto, previo un periodo di inserimento, di almeno un anno continuativo, alle dirette dipendenze di una impresa del settore;

c) oppure titolo o attestato conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale, previo un periodo di inserimento, di almeno due anni consecutivi, alle dirette dipendenze di una impresa del settore;».

Nota all'art. 3:

— Si trascrive il testo degli articoli 4 e 5, comma 1, della legge n. 46/1990 (per il testo dell'art. 1 si veda in nota all'art. 1):

«Art. 4 *(Accertamento dei requisiti tecnico-professionali)*. — 1. L'accertamento dei requisiti tecnico-professionali è espletato per le imprese artigiane dalle commissioni provinciali per l'artigianato. Per tutte le altre imprese è espletato da una commissione nominata dalla giunta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura e composta da un minimo di cinque ad un massimo di nove membri dei quali un membro in rappresentanza degli ordini professionali, un membro in rappresentanza dei collegi professionali, un membro in rappresentanza degli enti erogatori di energia elettrica e di gas ed i restanti membri designati dalle organizzazioni delle categorie più rappresentative a livello nazionale degli esercenti le attività disciplinate dalla presente legge; la commissione è presieduta da un docente universitario di ruolo di materia tecnica o da un docente di istituto tecnico industriale di ruolo di materia tecnica.

2. Le imprese, alle quali siano stati riconosciuti i requisiti tecnico-professionali, hanno diritto ad un certificato di riconoscimento, secondo i criteri stabiliti dal regolamento di attuazione di cui all'art. 15».

«Art. 5 *(Riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali)*, comma 1. — Hanno diritto ad ottenere il riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali, previa domanda da presentare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla commissione provinciale per l'artigianato, coloro che dimostrino di essere iscritti, alla medesima data, da almeno un anno nell'albo provinciale delle imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, come imprese installatrici o di manutenzione degli impianti di cui all'art. 1».

Nota all'art. 4:

— Per il testo dell'art. 1 della legge n. 46/1990 si veda in nota all'art. 1.

Note all'art. 5:

— La legge n. 791/1977 reca: «Attuazione della direttiva del consiglio delle Comunità europee (n. 72/23/CEE) relativa alle garanzie di sicurezza che deve possedere il materiale elettrico destinato ad essere utilizzato entro alcuni limiti di tensione».

Il D.M. 13 giugno 1989, reca: «Liste degli organismi e dei modelli di marchi di conformità, pubblicazione della lista riassuntiva di norme armonizzate, unitamente al recepimento ed alla pubblicazione di ulteriori (5° gruppo) testi italiani di norme CEI, in applicazione della legge 18 ottobre 1977, n. 791, sull'attuazione della direttiva n. 73/23/CEE, relativa alla garanzia di sicurezza del materiale elettrico».

— La direttiva n. 83/189/CEE che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee L 109 del 26 aprile 1983.

— Si trascrive l'art. 7, comma 2, della legge n. 46/1990: «2. In particolare gli impianti elettrici devono essere dotati di impianti di messa a terra e di interruttori differenziali ad alta sensibilità o di altri sistemi di protezione equivalenti».

— Il D.P.C.M. 31 marzo 1989, reca: «Applicazione dell'art. 12 del D.P.R. 17 maggio 1988, n. 175, concernente rischi rilevanti connessi a determinate attività industriali».

Nota all'art. 6:

— Si trascrive il testo degli articoli 7, 8 e 15 della legge n. 46/1990:

«Art. 7 *(Installazione degli impianti)*. — 1. Le imprese installatrici sono tenute ad eseguire gli impianti a regola d'arte utilizzando allo scopo materiali parimenti costruiti a regola d'arte. I materiali ed i componenti realizzati secondo le norme tecniche di sicurezza dell'Ente italiano di unificazione (UNI) e del Comitato elettrotecnico italiano (CEI), nonché nel rispetto di quanto prescritto dalla legislazione tecnica vigente in materia, si considerano costruiti a regola d'arte.

2. In particolare gli impianti elettrici devono essere dotati di impianti di messa a terra e di interruttori differenziali ad alta sensibilità o di altri sistemi di protezione equivalenti.

3. Tutti gli impianti realizzati alla data di entrata in vigore della presente legge devono essere adeguati, entro tre anni da tale data, a quanto previsto dal presente articolo».

«Art. 8 *(Finanziamento dell'attività di normazione tecnica)*. — 1. Il 3 per cento del contributo dovuto annualmente dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) per l'attività di ricerca di cui all'art. 3, terzo comma, del decreto-legge 30 giugno 1982, n. 390, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 597, è destinato all'attività di normazione tecnica, di cui all'art. 7 della presente legge, svolta dall'UNI e dal CEI.

2. La somma di cui al comma 1, calcolata sull'ammontare del contributo versato dall'INAIL nel corso dell'anno precedente, è iscritta a carico del capitolo 3030 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per il 1990 e a carico delle proiezioni del corrispondente capitolo per gli anni seguenti».

«Art. 15 *(Regolamento di attuazione)*. — 1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge è emanato, con le procedure di cui all'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, il regolamento di attuazione. Nel regolamento di attuazione sono precisati i limiti per i quali risulti obbligatoria la redazione del progetto di cui all'art. 6 e sono definiti i criteri e le modalità di redazione del progetto stesso in relazione al grado di complessità tecnica dell'installazione degli impianti, tenuto conto dell'evoluzione tecnologica, per fini di prevenzione e di sicurezza.

2. Presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è istituita una commissione permanente, presieduta dal direttore generale della competente Direzione generale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, o da un suo delegato, e composta da sei rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative delle categorie imprenditoriali e artigiane interessate, da sei rappresentanti delle professioni designati pariteticamente dai rispettivi consigli nazionali e da due rappresentanti degli enti erogatori di energia elettrica e di gas.

3. La commissione permanente di cui al comma 2 collabora ad indagini e studi sull'evoluzione tecnologica del comparto».

Nota all'art. 8:

— Si trascrive il testo dell'art. 5 della legge n. 1415/1942 (Impianto ed esercizio di ascensori e di montacarichi in servizio privato):

«Art. 5. — Il proprietario è tenuto ad affidare la manutenzione di tutto il sistema dell'ascensore o del montacarichi a persona munita di certificato di abilitazione o a ditta specializzata, la quale deve provvedere a mezzo di personale abilitato.

Il certificato di abilitazione è rilasciato dal prefetto, in seguito all'esito favorevole di una prova teorico-pratica, da sostenersi dinanzi ad apposita commissione esaminatrice, in conformità delle norme stabilite dal regolamento».

Note all'art. 9:

— Il testo dell'art. 14 della legge n. 46/1990 è il seguente:

«Art. 14 *(Verifiche)*. — 1. Per eseguire i collaudi, ove previsti, e per accertare la conformità degli impianti alle disposizioni della presente legge e della normativa vigente, i comuni, le unità sanitarie locali, i comandi provinciali dei vigili del fuoco e l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL) hanno facoltà di avvalersi della collaborazione dei liberi professionisti, nell'ambito delle rispettive competenze, di cui all'art. 6, comma 1, secondo le modalità stabilite dal regolamento di attuazione di cui all'art. 15.

2. Il certificato di collaudo deve essere rilasciato entro tre mesi dalla presentazione della relativa richiesta».

Per il testo dell'art. 1 della medesima legge n. 46/1990 si veda in nota all'art. 1.

Note all'art. 10:

— Il testo dell'art. 16, comma 1, della legge n. 46/1990, è il seguente: «1. Alla violazione di quanto previsto dall'art. 10 consegue, a carico del committente o del proprietario, secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione di cui all'art. 15, una sanzione amministrativa da lire centomila a lire cinquecentomila. Alla violazione delle altre norme della presente legge consegue, secondo le modalità previste dal medesimo regolamento di attuazione, una sanzione amministrativa da lire un milione a lire dieci milioni».

— Per il testo dell'art. 4 della medesima legge n. 46/1990 si veda in nota all'art. 3.

92G0118

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEI TRASPORTI

DECRETO 20 dicembre 1991, n. 448.

Regolamento di attuazione della direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 438 del 21 giugno 1989 che modifica la direttiva del Consiglio n. 562 del 12 novembre 1974 riguardante l'accesso alla professione di trasportatore di viaggiatori su strada nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Vista la direttiva CEE n. 562/74 del 12 novembre 1974 riguardante l'accesso alla professione di trasportatore di viaggiatori su strada nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali;

Vista la direttiva CEE n. 438/89 del 21 giugno 1989 che modifica tra l'altro la direttiva CEE n. 562/74;

Visto l'art. 14 della legge 29 dicembre 1990, n. 428;

Visto l'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato reso nell'adunanza generale del 30 maggio 1991;

Esperita la procedura prevista dalla sopracitata legge n. 400/1988, art. 17, comma 3, ultimo periodo, con la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri;

ADOTTA

il presente regolamento:

Art. 1.

Definizioni

1. Ai sensi del presente regolamento, s'intende per:

a) «Professione di trasportatore di viaggiatori su strada», l'attività di qualsiasi impresa che effettui, mediante autoveicoli che, secondo il modello di costruzione e la loro attrezzatura, siano atti a trasportare più di nove persone, autista compreso, e siano destinati a tal fine al trasporto di viaggiatori con offerta al pubblico o a talune categorie di utenti, dietro compenso versato dalla persona trasportata o dall'organizzatore del trasporto;

b) «impresa», qualsiasi imprenditore, sia esso persona fisica o giuridica, nonchè qualsiasi azienda pubblica dotata o meno di personalità giuridica distinta da quella della pubblica amministrazione.

Art. 2.

Limiti di applicabilità delle norme

1. Sono esonerate dall'applicazione delle disposizioni contenute nel presente regolamento le imprese che effettuano esclusivamente trasporto di viaggiatori su strada a fini non commerciali mediante autobus immatricolati ai sensi dell'art. 58, comma 7, seconda parte, del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, e successive modificazioni ed integrazioni.

2. L'esercizio dei servizi pubblici di linea e l'attività di noleggio con conducente, restano soggetti alle apposite disposizioni, in quanto compatibili con quelle del presente regolamento.

Art. 3.

Requisiti per l'accesso alla professione di trasportatore di viaggiatori su strada

1. Le imprese che intendono esercitare la professione di trasportatore di viaggiatori su strada debbono dimostrare nei modi indicati negli articoli seguenti la propria idoneità morale, finanziaria e professionale.

Art. 4.

Requisito della idoneità morale

1. Non risponde al requisito dell'idoneità morale chi:

a) abbia riportato una o più condanne irrevocabili alla reclusione in misura superiore complessivamente ai due anni per delitti non colposi;

b) abbia riportato una condanna irrevocabile a pena detentiva per delitti contro il patrimonio, la fede pubblica, l'ordine pubblico, l'industria ed il commercio;

c) abbia riportato condanna irrevocabile per reati puniti a norma degli articoli 3 e 4 della legge 20 febbraio 1958, n. 75;

d) abbia in corso procedura di fallimento o sia stato soggetto a procedura fallimentare;

e) risulti sottoposto con provvedimento esecutivo ad una delle misure di prevenzione previste dalla vigente normativa. In tutti i precedenti casi il requisito continua a non essere soddisfatto fin tanto che non sia intervenuta la riabilitazione ovvero una misura di carattere amministrativo con efficacia riabilitativa.

2. Il requisito della idoneità morale viene meno quando:

a) apposite disposizioni di legge lo prevedono;

b) nei casi di cui al comma 1;

c) quando agli interessati siano state inflitte, in via definitiva, sanzioni per infrazioni gravi e ripetute alle regolamentazioni riguardanti le condizioni di retribuzione e di lavoro della professione o l'attività di trasporto ed in particolare le norme relative al periodo di guida e di riposo dei conducenti, ai pesi e dimensioni dei veicoli, alla sicurezza stradale e dei veicoli.

3. Il predetto requisito deve essere posseduto dal titolare della impresa individuale o, quando si tratta di società, da tutti i soci per le società in nome collettivo, dai soci accomandatari per le società in accomandita semplice o per azioni, dagli amministratori per ogni altro tipo di società. Quando all'esercizio dell'impresa o di un ramo di essa o di una sede sia proposto un institore o un direttore, anche da quest'ultimo.

4. Il requisito dell'idoneità morale deve essere inoltre posseduto da tutte le persone che dirigono l'attività di trasporto in maniera permanente ed effettiva.

Art. 5.

Requisito della idoneità finanziaria

1. La idoneità finanziaria consiste nella disponibilità di risorse finanziarie necessarie ad assicurare il corretto avviamento e la buona gestione dell'impresa.

2. Ai fini dell'accertamento della idoneità finanziaria l'autorità competente considera: i conti annuali dell'impresa, ove esistano; i fondi disponibili, compreso le liquidità bancarie e le possibilità di scoperti e prestiti; tutti gli attivi, comprese le proprietà disponibili come garanzia per l'impresa; i costi, compreso il prezzo di acquisto o i pagamenti iniziali per veicoli, edifici, impianti e installazioni; nonché il capitale di esercizio.

3. In alternativa agli accertamenti di cui al comma precedente, si considera prova sufficiente del requisito la presentazione di un'attestazione di affidamento, rilasciata da aziende od istituti di credito ovvero da società finanziaria con capitale sociale non inferiore a 5 miliardi, per un importo pari a lire 100 milioni nella forma di cui all'allegato *A*.

4. L'importo dell'attestazione dovrà essere aumentato nella misura di 5 milioni per ciascun veicolo da adibire al servizio da svolgere.

Art. 6.

Requisito della idoneità professionale

1. Il requisito di idoneità professionale è soddisfatto qualora gli interessati dimostrino di possedere adeguata conoscenza delle materie riportate nell'elencazione allegata al presente regolamento.

2. A seguito del superamento dell'esame vertente sulle predette materie davanti alle commissioni regolarmente istituite, ai sensi del successivo art. 10, verrà rilasciato dal competente ufficio provinciale M.C.T.C. un attestato che abilita l'interessato a dirigere l'attività di trasporto esclusivamente nazionale ovvero anche internazionale.

Art. 7.

Esenzione dall'esame

1. Sono esonerati dall'esame di idoneità professionale coloro che dimostrino di avere un'esperienza di almeno cinque anni in forma continua con funzioni dirigenziali in imprese già abilitate in ambito nazionale e internazionale.

2. Tale esperienza dovrà risultare da idonea documentazione atta a certificare che gli interessati siano regolarmente inseriti nella struttura delle predette imprese in qualità di titolari di imprese individuali, di socio amministratore nelle società in nome collettivo e di socio accomandatario nelle società in accomandita semplice, di amministratori per ogni altro tipo di società, di dipendenti a livello direzionale documentato da regolare iscrizione agli istituti previdenziali, di collaboratori per le imprese familiari.

3. Ai richiedenti in possesso del predetto requisito verrà rilasciato a cura dell'ufficio provinciale M.C.T.C. del capoluogo di regione nel quale risultino residenti, un attestato di idoneità professionale per trasporti nazionali ovvero nazionali ed internazionali a seconda che la loro esperienza sia maturata in imprese che esercitino, a livello nazionale ovvero nazionale ed internazionale, attività di trasporto.

4. L'attestato deve essere conforme ai modelli di cui agli allegati *B* e *C*.

Art. 8.

Disposizioni relative alla idoneità professionale

1. Il requisito della idoneità professionale deve essere posseduto:

a) qualora trattisi di impresa individuale dal titolare o dalla persona o dalle persone da lui designate che dirigono l'attività di trasporto dell'azienda in maniera permanente ed effettiva. La persona o le persone designate dovranno risultare regolarmente inserite nella struttura dell'impresa di autotrasporto in qualità di amministratore, dipendente o callaboratore familiare;

b) in tutti gli altri casi di impresa diversa da quella individuale dalla persona o dalle persone che dirigono l'attività di trasporto in maniera permanente ed effettiva.

Art. 9.

Presentazione e documentazione inerente alle domande d'esame

1. Chi intende sostenere l'esame di idoneità, deve farne domanda scritta alla commissione costituita presso l'ufficio provinciale M.C.T.C. del capoluogo della regione in cui risiede.

2. La domanda, redatta in carta legale e con firma autenticata, deve essere protocollata dal segretario della competente commissione d'esame.

3. Alle domande dovrà essere allegato uno dei seguenti documenti:

a) attestato di frequenza ad uno dei corsi di preparazione che saranno affidati ad organismi di formazione professionale, con ampia e documentata esperienza, previa autorizzazione del Ministero dei trasporti - Direzione generale M.C.T.C.;

b) diploma di scuola media superiore o diploma di laurea;

c) dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa da imprese già abilitate, dalla quale risulti che il candidato abbia svolto per almeno un anno attività direzionale dell'impresa nei termini di cui all'art. 7, secondo comma.

4. Le domande dovranno essere corredate in ogni caso da idonea certificazione attestante la residenza ovvero da autocertificazione in tal senso predisposta.

Art. 10.

Composizione commissione esami

1. Le commissioni d'esame istituite su base regionale con decreto del Ministro dei trasporti sono composte come segue:

Presidente:

un dirigente della Direzione generale della M.C.T.C.

Membri:

cinque funzionari della Direzione generale o dell'ufficio provinciale M.C.T.C. capoluogo di regione almeno del settimo livello;

un rappresentante, per ogni associazione nazionale di categoria o associazione locale aderente ad associazione nazionale maggiormente rappresentativa a livello nazionale.

2. In corrispondenza di ciascuno dei componenti di cui sopra viene nominato un supplente, il quale partecipa alle sedute d'esame solo in caso di assenza o di impedimento del titolare.

3. Le funzioni di segreteria sono svolte da un funzionario designato dal direttore dell'ufficio provinciale della M.C.T.C., capoluogo di regione.

4. In caso di assenza od impedimento dei segretari le funzioni di segreteria sono svolte da altro funzionario del medesimo ufficio provinciale, da nominarsi in qualità di supplente in seno alla corrispondente commissione d'esame.

5. Gli esami hanno frequenza almeno bimestrale e si svolgono con sede nel capoluogo di regione per i candidati residenti nella regione medesima.

6. Avverso la mancata ammissione all'esame è ammesso ricorso al Ministro dei trasporti.

Art. 11.

Attività delle commissioni d'esame

1. Le commissioni di esame, valutata la regolarità delle domande di ammissione, redigono il relativo elenco dei candidati ammessi che è affisso a cura della segreteria, nei locali dell'ufficio provinciale M.C.T.C. capoluogo di regione.

2. La data dell'esame deve essere comunicata agli interessati a mezzo lettera raccomandata A.R. da inviare al domicilio indicato nella domanda, almeno venti giorni prima della data stessa.

Art. 12.

Modalità per lo svolgimento dell'esame

1. L'esame consiste in una prova scritta basata su domande relative alle materie riportate nell'allegato *D*, che vengono predisposte dalle singole commissioni d'esame.

2. Il Ministero dei trasporti - Direzione generale M.C.T.C., a modifica di quanto indicato nel precedente comma, può provvedere alla predisposizione di un sistema di esami mediante quiz quale modalità alternativa rispetto alla previsione del precedente comma.

3. A tal fine deve essere elaborato un numero di quiz congruo per ogni gruppo di materie.

Art. 13.

Materie di esame per trasporti nazionali ed internazionali

1. L'esame per i candidati che intendono essere abilitati a dirigere imprese che svolgono esclusivamente trasporti nazionali, verte sulle materie specificate nell'elenco di cui all'allegato *A*.

2. Per i candidati che intendono effettuare anche trasporti internazionali, l'esame, oltre che sulle materie specificate nell'elenco di cui all'allegato *A*, verte anche su quelle specificate nell'elenco di cui all'allegato *B*.

Art. 14.

Modalità per la ripetizione dell'esame

1. I candidati che non abbiano superato l'esame alla prima prova possono ripresentare domanda di ammissione ad una seconda prova, che non può essere sostenuta prima di quattro mesi dalla prima, fatta salva la documentazione già prodotta.

2. I candidati che abbiano sostenuto la seconda prova con esito negativo non possono ripresentare ulteriori domande di ammissione prima di dodici mesi dalla data dell'ultimo esame non superato.

Art. 15.

Attestato di idoneità professionale

1. Le Commissioni trasmettono, al termine di ogni sessione d'esame, l'elenco dei candidati che abbiano superato l'esame di idoneità professionale all'ufficio provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione capoluogo di regione, che rilascia all'interessato l'attestato di cui all'art. 6 del presente regolamento.

2. L'attestato deve essere conforme ai modelli di cui agli allegati *E* ed *F*.

Art. 16.

Imprese da abilitare

1. Le imprese di trasporto che intendono esercitare la professione di trasportatore di viaggiatori su strada debbono dimostrare all'autorità competente (Stato, regione e comuni) di essere in possesso dei requisiti di cui ai precedenti articoli, all'atto della prima richiesta per ottenere una concessione, autorizzazione o licenza abilitante all'autotrasporto di viaggiatori su strada, allegando i seguenti documenti.

2. Per il requisito dell'idoneità morale:

a) certificato generale del casellario giudiziale rilasciato dalla procura della Repubblica in data non anteriore a tre mesi;

b) certificato del tribunale civile del circondario di appartenenza, dal quale risulti di non avere in corso procedura fallimentare né essere stato soggetto a

procedura fallimentare, ovvero che dimostri la intervenuta riabilitazione a norma degli articoli 142 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

c) attestazione da cui risulti che l'interessato non sia stato sottoposto, con provvedimento esecutivo ad una delle misure di prevenzione previste dall'art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, di data non anteriore a tre mesi.

3. Per il requisito della idoneità finanziaria alla domanda dovrà essere allegata una relazione illustrativa di tutti gli elementi indicati nell'art. 5, comma 2, del presente regolamento; le imprese tenute a formare e depositare il bilancio in uffici pubblici dovranno allegare altresì copia dell'ultimo bilancio; le imprese che intendono avvalersi della facoltà di cui all'art. 5, comma 3, allegheranno l'attestato ivi previsto.

4. Per il requisito della idoneità professionale l'attestato di cui agli articoli 6 e 7 del presente regolamento.

5. Le imprese di cui al comma 1 del presente articolo, all'atto di ulteriori richieste di concessioni, autorizzazioni o licenze, debbono presentare all'autorità concedente (Stato, regione, comuni) se diversa da quella che ha rilasciato il primo titolo abilitante al trasporto, copia della concessione, autorizzazione o licenza già posseduta, convalidata dal competente ente concedente che ne certifichi la validità attuale.

6. Le predette imprese debbono, inoltre, entro novanta giorni dall'inizio delle attività, presentare i seguenti documenti:

a) certificato in carta semplice di avvenuta denuncia del personale dipendente agli enti assicuratori della previdenza sociale, della assistenza malattia e dell'assistenza infortuni sul lavoro, dal quale risulti il numero di posizione del contribuente; in luogo del suddetto certificato è ammessa la presentazione di qualunque altro documento in carta semplice, rilasciato dagli enti assicuratori, presentato in originale o in copia autentica, dal quale risulti l'avvenuta denuncia del personale e il numero di posizione del contribuente;

b) dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dalla quale risulti il numero dei dipendenti dell'impresa, con l'indicazione della suddivisione fra impiegati e operai, e che l'impresa è in regola con le relative contribuzioni.

7. Coloro i quali nel termine stabilito non forniscano la prova di cui al comma precedente decadono dalla concessione, autorizzazione o licenza.

Art. 17.

Verifica e perdita dei requisiti

1. In ogni momento, qualora venga accertato da parte dell'ente competente, anche a prescindere dalla verifica quinquennale di cui al comma 3, il venir meno anche di uno solo dei requisiti di idoneità morale e finanziaria di cui all'art. 3, l'ente stesso procede alla revoca del titolo abilitativo all'autotrasporto.

2. Ai fini della valutazione da parte dell'ente competente del permanere del requisito dell'idoneità morale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, comma 2, lettera *C*, l'ufficio provinciale M.C.T.C. nella cui circoscrizione è immatricolato il veicolo, deve comunicare all'ente competente medesimo le violazioni accertate relative alle materie di cui alla disposizione sopra indicata.

3. Allo scadere di ciascun quinquennio dalla data del rilascio del titolo abilitativo all'autotrasporto di viaggiatori, rilasciato dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, l'ente competente al rilascio delle concessioni, autorizzazioni o licenze deve provvedere d'ufficio ad una verifica dei requisiti in base ai quali l'impresa ha acceduto alla professione di trasportatore.

4. La verifica quinquennale non comporta mai la ripetizione dell'esame di idoneità professionale.

Art. 18.

Proseguimento dell'attività

1. Qualora, col decesso del titolare dell'impresa individuale, l'impresa stessa risulti priva di un gestore munito dell'idoneità professionale, è consentito l'esercizio provvisorio da parte degli eredi, per la durata di un anno. L'esercizio provvisorio può essere prorogato di sei mesi, per gravi e comprovati motivi. Alla scadenza dell'esercizio provvisorio l'impresa dovrà risultare munita del titolo di idoneità professionale, in uno dei modi previsti dall'art. 8.

2. La stessa regola si applica all'esercizio provvisorio del legale rappresentante del titolare incapace fisicamente o giuridicamente.

3. Nel caso di decesso o sopravvenuta incapacità del dirigente, munito del titolo d'idoneità professionale, dell'impresa persona giuridica, le relative funzioni possono essere assunte provvisoriamente da un dirigente sprovvisto del titolo, per la durata di un anno. Il termine può essere prorogato di sei mesi, per gravi e comprovati motivi.

4. Nei casi di cui ai commi precedenti, l'esercizio dell'impresa o le funzioni dirigenziali possono essere assunti a titolo definitivo da una persona che, pur non avendo il titolo d'idoneità professionale, abbia svolto effettivamente funzioni di gestione o dirigenziali nella stessa azienda, per almeno cinque anni.

5. Non è ammessa deroga al requisito dell'idoneità morale, neppure nel caso di gestione ad esercizio provvisorio.

Art. 19.

Imprese esonerate

1. Sono esonerate dalla dimostrazione del possesso dei requisiti di cui all'art. 3, lettere *b)* e *c)*, le imprese che alla data dell'entrata in vigore della legge del 29 dicembre 1990, n. 428, sono già titolari di concessioni, di autorizzazioni e di licenze per l'autotrasporto di viaggiatori.

2. Le imprese esonerate, all'atto di ulteriori richieste di concessioni, autorizzazioni o licenze, dopo l'entrata in vigore del presente decreto, per un periodo di non oltre cinque anni da tale data, debbono presentare all'autorità competente (Stato, regione, comuni) se diversa da quella che ha rilasciato il titolo abilitante del trasporto del quale è già titolare, copia della concessione, autorizzazione o licenza già posseduta, convalidata dell'ente competente che ne certifichi la validità attuale.

3. Le imprese individuali e le società, risultanti dalla trasformazione di imprese individuali e dalla trasformazione e fusione di società, continuano, per un periodo di non oltre cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento ad essere esonerate, sempre chè possano indicare il nominativo di almeno una persona che svolga attività di trasporto a livello direzionale, nell'ambito dell'impresa stessa, da almeno cinque anni in maniera permanente ed effettiva.

Art. 20.

Disposizione transitoria

1. Le imprese che sono diventate titolari di concessioni, autorizzazioni o licenza nel periodo intercorrente tra l'entrata in vigore della legge 29 dicembre 1990, n. 428, e del presente regolamento, hanno tempo diciotto mesi per dimostrare il possesso dei requisiti di cui all'art. 3.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 20 dicembre 1991

Il Ministro: BERNINI

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI
Registrato alla Corte dei conti il 3 febbraio 1992
Registro n. 1 Trasporti, foglio n. 355

ALLEGATO *A*

Marca da bollo
da annullare a cura dell'ufficio

ATTESTAZIONE DI CAPACITÀ FINANZIARIA

A richiesta dell'interessato si attesta che questo istituto (o società) ha concesso al sig. ....
nella forma tecnica di ....
un affidamento di lire 100 milioni.

ALLEGATO *B*

Marca da bollo
da annullare a cura dell'ufficio

ATTESTATO DI CAPACITÀ PROFESSIONALE PER DIRIGERE L'ATTIVITÀ DI TRASPORTO DI IMPRESA OPERANTE NEL SETTORE DEL TRASPORTO DI VIAGGIATORI SU STRADA SUL TERRITORIO NAZIONALE.

Si rilascia al sig. .... nato a .... il .... residente in .... provincia di .... attestato di capacità professionale ai sensi del terzo comma, art. 7, del decreto ministeriale 20 dicembre 1991.

Il presente attestato, in unico esemplare originale, viene rilasciato per gli usi consentiti dalla legge.

Il direttore dell'ufficio provinciale M.C.T.C. di

....
(timbro e firma)

ALLEGATO *C*

Marca da bollo
da annullare a cura dell'ufficio

ATTESTATO DI CAPACITÀ PROFESSIONALE PER DIRIGERE L'ATTIVITÀ DI TRASPORTO DI IMPRESA OPERANTE NEL SETTORE DEL TRASPORTO DI VIAGGIATORI SU STRADA SUL TERRITORIO NAZIONALE E IN CAMPO INTERNAZIONALE.

Si rilascia al sig. .... nato a .... il .... residente in .... provincia di .... attestato di capacità professionale ai sensi del terzo comma, art. 7, del decreto ministeriale 20 dicembre 1991.

Il presente attestato, in unico esemplare originale, viene rilasciato per gli usi consentiti dalla legge.

Il direttore dell'ufficio provinciale M.C.T.C. di

....
(timbro e firma)

ALLEGATO *D*

ELENCO DELLE MATERIE DI ESAME PER L'ACCESSO ALLA PROFESSIONE DI AUTOTRASPORTATORE DI VIAGGIATORI SU STRADA.

A) MATERIE LA CUI CONOSCENZA È RICHIESTA PER I TRASPORTATORI CHE HANNO INTENZIONE DI EFFETTUARE ESCLUSIVAMENTE TRASPORTI NAZIONALI.

1. *Diritto.*

Elementi di diritto civile, commerciale, sociale e fiscale la cui conoscenza è necessaria per l'esercizio della professione e vertenti in particolare:

sui contratti in genere;
sui contratti di trasporto; in particolare sulla responsabilità del trasportatore (natura e limiti);
sulle società commerciali;
sui libri di commercio;
sulla regolamentazione del lavoro, sulla sicurezza sociale;
sul regime fiscale.

2. *Gestione commerciale e finanziaria dell'azienda.*

Modi di pagamento e di finanziamento.
Calcolo dei prezzi di costo.
Regime delle tariffe e dei prezzi a condizioni di trasporto.
Contabilità commerciale.
Assicurazioni.
Fatture.
Agenzie di viaggio.
Le tecniche di gestione di un'impresa di trasporti su strada.
La tecnica commerciale.

3. *Regolamentazione dei servizi stradali per viaggiatori.*

Creazione di servizi di trasporto e piani di trasporto.
Condizioni di esecuzione dei servizi per viaggiatori.
Disposizioni relative all'accesso alla professione ed al suo esercizio.
Documenti di trasporti.

4. *Norme di esercizio tecnici.*

Scelta del veicolo.
Collaudo ed immatricolazione.
Norme per la manutenzione dei veicoli.
I principi applicabili in materia di tutela dell'ambiente e rispondenti alla utilizzazione e la manutenzione dei veicoli.

5. *Sicurezza stradale.*

Disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative applicabili in materia di circolazione.
Sicurezza di circolazione.
Geografia stradale.
Prevenzione degli incidenti e provvedimenti da prendersi in caso di incidente.

B) MATERIE LA CUI CONOSCENZA È RICHIESTA PER I TRASPORTATORI CHE HANNO INTENZIONE DI EFFETTUARE TRASPORTI INTERNAZIONALI.

Materie elencate sub *A*.

Disposizioni applicabili ai trasporti di viaggiatori su strada fra gli Stati membri e fra la Comunità ed i Paesi terzi, risultanti dalla legislazione nazionale, da norme comunitarie, convenzioni ed accordi internazionali.

Pratiche e formalità relative al passaggio dei confini.

Principali regolamentazioni di circolazione negli Stati membri.

ALLEGATO *E*

Marca da bollo
da annullare a cura dell'ufficio

ATTESTATO DI CAPACITÀ PROFESSIONALE PER DIRIGERE L'ATTIVITÀ DI TRASPORTO DI IMPRESA OPERANTE NEL SETTORE DEL TRASPORTO DI VIAGGIATORI SU STRADA ESCLUSIVAMENTE SUL TERRITORIO NAZIONALE.

Si dichiara che il sig. .... nato a .... residente in .... provincia di .... ha sostenuto con esito positivo in data .... presso la commissione d'esame per la regione .... costituita ai sensi del decreto ministeriale 20 dicembre 1991, l'esame di capacità professionale.

Il presente attestato, in unico esemplare originale, viene rilasciato per gli usi consentiti dalla legge.

Il direttore dell'ufficio provinciale M.C.T.C. di

....

(timbro e firma)

ALLEGATO *F*

Marca da bollo
da annullare a cura dell'ufficio

ATTESTATO DI CAPACITÀ PROFESSIONALE PER DIRIGERE L'ATTIVITÀ DI TRASPORTO DI IMPRESA OPERANTE NEL SETTORE DEL TRASPORTO DI VIAGGIATORI SU STRADA SUL TERRITORIO NAZIONALE E IN CAMPO INTERNAZIONALE.

Si dichiara che il sig. .... nato a .... il .... residente in .... provincia di .... ha sostenuto con esito positivo in data .... presso la commissione d'esame per la regione .... costituita ai sensi del decreto ministeriale 20 dicembre 1991, l'esame di capacità professionale.

Il presente attestato, in unico esemplare originale, viene rilasciato per gli usi consentiti dalla legge.

Il direttore dell'ufficio provinciale M.C.T.C. di

....

(timbro e firma)

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota al titolo:

— Per le direttive n. 438/89 e n. 562/74 si veda nelle note alle premesse.

Note alle premesse:

— La direttiva CEE n. 562/74 è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 308 del 19 novembre 1974.

— La direttiva CEE n. 438/89 di modifica della direttiva CEE n. 562/74 è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 212 del 22 luglio 1989 e ripubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 72 del 14 settembre 1989, 2ª serie speciale.

— Il testo dell'art. 14 della legge n. 428/1990, recante «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria per il 1990)», è il seguente:

«Art. 14 *(Autotrasportatori)*. — 1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono adottate, con decreto del Ministro dei trasporti, le disposizioni per l'attuazione della direttiva del Consiglio n. 74/562/CEE, modificata ed integrata dalla direttiva del Consiglio n. 89/438/CEE, relativa all'accesso alla professione di trasportatore di viaggiatori su strada nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali.

2. Le persone fisiche e le imprese con sede nel territorio degli Stati membri delle Comunità europee per svolgere, sul territorio nazionale, le attività, anche di lavoro dipendente, di trasportatore di merci o di trasportatore di viaggiatori su strada, mediante autobus o filoveicoli, nel settore dei trasporti nazionali o internazionali, devono essere in possesso di requisiti di idoneità morale, finanziaria e professionale equivalenti a quelli richiesti alle persone fisiche ed imprese italiane, comprovati mediante la presentazione della documentazione rilasciata dalle autorità ed organismi designati dagli altri Stati membri delle Comunità europee.

3. Con decreti del Ministro dei trasporti sono indicati, sulla base delle comunicazioni da parte degli Stati membri delle Comunità europee, le autorità e gli organismi di cui al comma 2».

— Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

Nota all'art. 2:

— Il testo dell'art. 58, comma 7, del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con D.P.R. n. 393/1959, nella sua formulazione attuale è il seguente: «7. Quando si tratti di autoveicoli o motocarrozzette da destinare a noleggio con conducente ovvero di veicoli da destinare a servizi pubblici, la carta di circolazione non può essere rilasciata se il richiedente non abbia conseguito il titolo per effettuare il servizio. Quando si tratti di autobus da destinare ad uso privato la carta di circolazione non può essere rilasciata se non ad imprenditori, collettività e simili, per le loro necessità».

Nota all'art. 4:

— La legge n. 75/1958 concerne l'abolizione della regolamentazione della prostituzione e la lotta contro lo sfruttamento della prostituzione altrui. L'art. 3 di detta legge indica le pene per:

1) chiunque, trascorso il termine indicato nell'art. 2, abbia la proprietà o l'esercizio, sotto qualsiasi denominazione di una casa di prostituzione, o comunque la controlli, o diriga, o amministri, ovvero partecipi alla proprietà, esercizio, direzione o amministrazione di essa;

2) chiunque, avendo la proprietà o l'amministrazione di una casa od altro locale, li conceda in locazione a scopo di esercizio di una casa di prostituzione;

3) chiunque, essendo proprietario, gerente o preposto a un albergo, casa mobiliata, pensione, spaccio di bevande, circolo, locale da ballo, o luogo di spettacolo, o loro annessi e dipendenze, o qualunque locale aperto al pubblico od utilizzato dal pubblico, vi tollera abitualmente la presenza di una o più persone che, all'interno del locale stesso, si danno alla prostituzione;

4) chiunque recluti una persona al fine di farle esercitare la prostituzione, o ne agevoli a tale fine la prostituzione;

5) chiunque induca alla prostituzione una donna di età maggiore, o compia atti di lenocinio, sia personalmente in luoghi pubblici o aperti al pubblico, sia a mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità;

6) chiunque induca una persona a recarsi nel territorio di un altro Stato o comunque in luogo diverso da quello della sua abituale residenza, al fine di esercitarvi la prostituzione, ovvero si intrometta per agevolarne la partenza;

7) chiunque esplichi un'attività in associazioni ed organizzazioni nazionali od estere dedite al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione od allo sfruttamento della prostituzione, ovvero in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo agevoli o favorisca l'azione o gli scopi delle predette associazioni od organizzazioni;

8) chiunque in qualsiasi modo favorisca o sfrutti la prostituzione altrui.

L'art. 4 prevede che le pene di cui all'art. 3 siano raddoppiate:

1) se il fatto è commesso con violenza, minaccia, inganno;

2) se il fatto è commesso ai danni di persona minore di anni 21 o di persona in istato di infermità o minorazione psichica, naturale o provocata;

3) se il colpevole è un ascendente, un affine in linea retta ascendente, il padre o la madre adottivi, il tutore;

4) se al colpevole la persona è stata affidata per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza, di custodia;

5) se il fatto è commesso ai danni di persone aventi rapporti di servizio domestico o d'impiego;

6) se il fatto è commesso da pubblici ufficiali nell'esercizio delle loro funzioni;

7) se il fatto è commesso ai danni di più persone.

Note all'art. 16:

Il testo degli articoli 142 e seguenti, capo IX «Della riabilitazione civile», del R.D. n. 267/1942, in materia di disciplina del fallimento, del concordato preventivo dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa, è il seguente:

«Art. 142 *(Effetti della riabilitazione)*. — La riabilitazione civile fa cessare le incapacità personali che colpiscono il fallito per effetto della sentenza dichiarativa di fallimento.

Essa è pronunciata dal tribunale nei casi previsti dagli articoli seguenti, su istanza del debitore o dei suoi eredi, sentito il pubblico ministero, con sentenza in camera di consiglio.

La sentenza che pronunzia la riabilitazione ordina la cancellazione del nome del fallito dal registro previsto dall'art. 50 ed è comunicata all'ufficio del registro delle imprese per la iscrizione.

Art. 143 *(Condizioni per la riabilitazione)*. — La riabilitazione può essere concessa al fallito:

1) che ha pagato interamente tutti i crediti ammessi nel fallimento, compresi gli interessi e le spese;

2) che ha regolarmente adempiuto il concordato quando il tribunale lo ritiene meritevole del beneficio, tenuto conto delle cause e circostanze del fallimento, delle condizioni del concordato e della misura della percentuale. La riabilitazione non può essere concessa se la percentuale stabilita per i creditori chirografari è inferiore al venticinque per cento, oltre gli interessi se la percentuale dev'essere pagata in un termine maggiore di sei mesi;

3) che ha dato prove effettive e costanti di buona condotta per un periodo di almeno cinque anni dalla chiusura del fallimento.

Art. 144 *(Procedimento di riabilitazione)*. — L'istanza di riabilitazione è pubblicata mediante affissione alla porta esterna del tribunale. Il tribunale può ordinare altre forme di pubblicità.

Chiunque intende opporsi alla riabilitazione può depositare in cancelleria, nel termine di trenta giorni dall'affisione le sue deduzioni.

Decorso tale termine, il tribunale provvede accordando o negando la riabilitazione.

Contro la sentenza è ammesso reclamo alla corte di appello, la quale pronuncia in camera di consiglio, entro quindici giorni dall'affissione, da parte del debitore istante o dei suoi eredi, degli opponenti e del pubblico ministero.

Art. 145 *(Condanne penali che ostano alla riabilitazione)*. — In nessun caso la riabilitazione può essere concessa se il fallito è stato condannato per bancarotta fraudolenta o per delitti contro il patrimonio, la fede pubblica, l'economia pubblica, l'industria e il commercio salvo che per tali reati sia intervenuta la riabilitazione prevista dalla legge penale.

Se è in corso il procedimento per uno di tali reati, il tribunale sospende di pronunziare sull'istanza fino all'esito del procedimento».

— Il testo dell'art. 3 della legge n. 1423/1956, in materia di misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità, è il seguente:

«Art. 3. — Alle persone indicate nell'art. 1 che non abbiano cambiato condotta nonostante la diffida del questore, quando siano pericolose per la sicurezza pubblica o per la pubblica moralità, può essere applicata, nei modi stabiliti negli articoli seguenti, la misura di prevenzione della sorveglianza speciale della pubblica sicurezza.

Alla sorveglianza speciale può essere aggiunto, ove le circostanze del caso lo richiedano, il divieto di soggiorno in uno o più comuni o in una o più province.

Nei casi di particolare pericolosità, può essere imposto l'obbligo del soggiorno in un determinato comune».

— Il testo dell'art. 4 della legge n. 15/1968, recante norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione ed autenticazione di firme, è il seguente:

«Art. 4 *(Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà)*. — L'atto di notorietà concerne fatti, stati o qualità personali che siano a diretta conoscenza dell'interessato è sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo dinanzi al funzionario competente a ricevere la documentazione, o dinanzi ad un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco, il quale provvede alla autenticazione, della sottoscrizione con la osservanza delle modalità di cui all'art. 20».

92G0099

DECRETO 8 febbraio 1992.

Approvazione del modello di ricevuta temporaneamente sostitutivo del documento di circolazione del mezzo di trasporto o di abilitazione alla guida.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Vista la legge 8 agosto 1991, n. 264, con la quale si disciplina l'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto;

Visto l'art. 7 di detta legge con il quale si demanda al Ministro dei trasporti l'approvazione del modello di ricevuta temporaneamente sostitutivo del documento di circolazione del mezzo di trasporto o di abilitazione alla guida;

Considerata pertanto la necessità di provvedere all'approvazione di detti modelli;

Decreta:

Art. 1.

Le imprese o le società di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, nei casi previsti dall'art. 7 della legge n. 264/1991 citata, rilasciano una ricevuta conforme ai modelli allegati al presente decreto, di cui costituiscono parte integrante.

Art. 2.

Le ricevute di cui all'art. 1 del presente decreto hanno validità per un periodo massimo di giorni quindici dalla data del rilascio e cioè dalla data di annotazione sul registro giornale di cui all'art. 6 della stessa legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 febbraio 1992

Il Ministro: BERNINI

Denominazione e sede dello Studio di Consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto

____

____

Data di annotazione sul Registro Giornale [ ][ ] [ ][ ] [ ][ ][ ][ ]

Visto l'art.7 della legge 8 agosto 1991 n°264, visto il Decreto del Ministro dei Trasporti in data__________, si dichiara che:

il documento di circolazione del veicolo / navigazione dell'imbarcazione immatricolat_ con targa [ ][ ] [ ][ ][ ][ ][ ][ ]

categoria (1) [ ] fabbrica [ ]

telaio [ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ] uso pubblico / privato

posti ant. [ ] posti tot. [ ][ ][ ] massa complessiva [ ][ ][ ][ ] Kg

potenza fisc. [ ][ ][ ] cilindrata [ ][ ][ ][ ]

di proprietà di [ ]

nato a [ ] prov. [ ][ ] il [ ][ ] [ ][ ] [ ][ ][ ][ ]

è stato trattenuto presso questo ufficio per [ ]

Autorizzato - non autorizzato
____

Esente dal disciplinamento relativo

al trasporto merci in conto proprio / terzi con provvedimento n°__________________
in data_______________ Revisione per l'anno 19__ REGOLARE

La presente ricevuta sostituisce l'indicato documento di circolazione fino al giorno (2)___________

_______________ li__________

Il Titolare dello Studio (3)
(timbro e firma)

DEPENNARE LE VOCI CHE NON INTERESSANO

1) l'autobus in servizio di linea può circolare soltanto sugli itinerari autorizzati
2) Per la durata massima di 15 giorni dalla data di annotazione sul Registro Giornale
3) o persona all'uopo autorizzata

NOTA: La presente ricevuta deve sempre accompagnare il veicolo unitamente agli altri documenti autorizzativi, ove necessari, ed essere esibita a richiesta di funzionari, ufficiali ed agenti autorizzati.

Denominazione e sede dello Studio di Consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto

____

____

Data di annotazione sul Registro Giornale [ ][ ] [ ][ ] [ ][ ][ ][ ]

Visto l'art. 7 della legge 8 agosto 1991 n° 264, visto il Decreto del Ministro dei Trasporti in data _________, si dichiara che:

(1) [ ]

numero [ ] rilasciato il [ ][ ] [ ][ ] [ ][ ][ ][ ]

da [ ] valido fino al [ ][ ] [ ][ ] [ ][ ][ ][ ]

del sig. [ ] nato il [ ][ ] [ ][ ] [ ][ ][ ][ ]

a [ ] provincia [ ][ ]

e residente a [ ] provincia [ ][ ]

via e numero civico [ ]

è stat_ trattenut_ presso questo Studio per [ ]

__________ lì _________.

Il Titolare dello Studio (2)
(timbro e firma)

(1) tipo del documento (patente di guida, patente nautica, certificato di abilitazione professionale) e categoria (B, C,.....; KB, KC,.....; ecc.).
(2) o persona all'uopo autorizzata.

92A0676

DECRETO 11 febbraio 1992.

Proroga delle disposizioni transitorie in materia di rilascio di autorizzazioni al trasporto di merci per conto di terzi senza vincoli e limiti, nonché di autorizzazioni speciali.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Vista la legge 20 giugno 1935, n. 1349;

Vista la legge 6 giugno 1974, n. 298;

Visto l'art. 4 del decreto-legge 6 febbraio 1987, n. 16, convertito, con modificazioni, nella legge 30 marzo 1987, n. 132, che ha modificato l'art. 41 della citata legge n. 298/1974;

Visto l'art. 1, primo e secondo comma, del decreto ministeriale 4 luglio 1985, con il quale è stato stabilito che fino al 31 dicembre 1985 non si procede al rilascio delle autorizzazioni speciali di cui ai punti 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 11), 12) e 13) dell'art. 2 del decreto ministeriale 18 novembre 1982, escluse quelle indicate nel successivo terzo comma del medesimo art. 1;

Visto l'art. 9, primo comma, del decreto ministeriale 4 luglio 1985, con il quale sono state sospese fino all'emanazione dei provvedimenti di ristrutturazione del mercato dell'autotrasporto le disposizioni sulla trasferibilità delle singole autorizzazioni di cui al decreto ministeriale 16 febbraio 1984, salvo le eccezioni indicate al secondo comma dello stesso art. 9;

Visti i decreti con i quali la normativa predetta è stata prorogata fino al 15 febbraio 1992 (ultimo decreto ministeriale del 30 gennaio 1992) che vengono qui integralmente richiamati;

Ritenuta l'opportunità, in attesa del varo di un provvedimento ministeriale volto a conferire al mercato un idoneo assetto organizzativo, di mantenere in vigore fino al 29 febbraio 1992 le disposizioni di cui agli articoli 1 e 9 del decreto ministeriale 4 luglio 1985;

Decreta:

Art. 1.

Il termine di cui all'art. 1 del decreto ministeriale 4 luglio 1985 è prorogato al 29 febbraio 1992.

Art. 2.

Le disposizioni di cui all'art. 9 del decreto ministeriale 4 luglio 1985 e all'art. 2 del decreto ministeriale 30 gennaio 1992 continuano ad applicarsi fino al 29 febbraio 1992.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 febbraio 1992

Il Ministro: BERNINI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

La legge n. 1349/1935 reca: «Disciplinamento dei servizi di trasporto merci mediante autoveicoli».

— La legge n. 298/1974 reca: «Istituzione dell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, disciplina degli autotrasporti di cose e istituzione di un sistema di tariffe a forcella per i trasporti di merci su strada». Si trascrive il testo del relativo art. 41, come sostituito dall'art. 4, comma 1, del D.L. n. 16/1987:

«Art. 41 (*Autorizzazioni*). 1. Per l'effettuazione dei trasporti di cose per conto di terzi è necessario che l'imprenditore sia iscritto nell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi ed abbia ottenuto apposita autorizzazione.

2. L'autorizzazione consente l'effettuazione di trasporti nell'ambito dell'intero territorio nazionale.

3. L'autorizzazione è accordata per ciascun autoveicolo, di cui alle lettere *d), e)* ed *f)* dell'art. 26 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393; essa vale per il traino dei rimorchi e semirimorchi che siano nella disponibilità della stessa impresa o di altre imprese iscritte nell'albo degli autotrasportatori e che abbiano ottenuto autorizzazione ovvero siano nella disponibilità di consorzi o cooperative cui partecipino imprese iscritte all'albo e che abbiano ottenuto autorizzazione. Nei trasporti internazionali il traino è esteso a veicoli rimorchiati immatricolati all'estero.

4. L'immatricolazione di rimorchi e semirimorchi da parte delle imprese nonché da parte dei consorzi e delle cooperative di cui al comma 3 è subordinata al rispetto del rapporto di non più di cinque veicoli rimorchiati per ciascun veicolo a motore tecnicamente idoneo al loro traino.

5. Da parte di ciascuna impresa iscritta nell'albo degli autotrasportatori non possono essere immatricolati veicoli di cui alla lettera *e)* dell'art. 26 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, in numero superiore a quello dei veicoli rimorchiati di cui all'art. 28 dello stesso testo unico in disponibilità della stessa impresa.

6. L'immatricolazione di rimorchi, di semirimorchi e di trattori in numero superiore a quanto indicato rispettivamente ai commi 4 e 5 può essere prevista, sentito il comitato centrale per l'albo, con decreti del Ministro dei trasporti emanati in attuazione di norme internazionali, ovvero tenendo conto di particolari tecniche di trasporto, nonché con decreti che recepiscano accordi economici collettivi conclusi fra le associazioni più rappresentative degli autotrasportatori, presenti nel comitato centrale per l'albo, e dell'utenza, ovvero tra associazioni di autotrasportatori.

7. Il Ministro dei trasporti, sentito il comitato centrale per l'albo, può, con proprio decreto, prevedere il rilascio di speciali autorizzazioni con limiti relativi alle cose oggetto del trasporto, alla portata, alle caratteristiche ed all'impiego del veicolo, all'ambito territoriale ed alla validità temporale.

8. Dell'autorizzazione e dei limiti a cui essa sia soggetta deve essere fatta menzione in apposito documento che deve accompagnare il trasporto.

9. Le autorizzazioni vengono rilasciate dagli uffici provinciali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione alle imprese che abbiano la sede nel territorio di competenza degli uffici stessi e che siano iscritte nell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi. A tal fine le suddette imprese allegano alla domanda di autorizzazione il certificato di iscrizione all'albo.

10. Il Ministro dei trasporti adotta i provvedimenti necessari affinché l'offerta del trasporto di merci su strada sia adeguata alla domanda, sentite le regioni ed il comitato centrale per l'albo, che devono esprimere pareri nel termine di trenta giorni. Con tali provvedimenti il Ministro fissa i criteri di priorità per l'assegnazione delle autorizzazioni contingentate».

L'art. 26 e l'art. 28 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con D.P.R. n. 393/1959 (soprarichiamati), sono così formulati:

«Art. 26 [come modificato dall'art. 2 della legge 10 febbraio 1982, n. 38 e dall'art. 5, comma 2-*bis*, del D.L. n. 16/1987] (*Autoveicoli*). — Gli autoveicoli, consistenti in veicoli a motore con almeno quattro ruote, si dividono in:

a) autovetture: veicoli destinati al trasporto di persone capaci di contenere al massimo nove posti, compreso quello del conducente;

b) autobus: veicoli destinati al trasporto di persone con più di nove posti, compreso quello del conducente;

c) autoveicoli per trasporto promiscuo di persone e di cose, di peso complessivo a pieno carico fino a 35 quintali, capaci di contenere al massimo nove posti compreso quello del conducente;

d) autocarri: veicoli destinati al trasporto di cose;

e) trattori stradali: veicoli destinati al traino e non atti a portare carico utile proprio;

f) autoveicoli per uso speciale o per trasporti specifici: veicoli caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature. Sono autoveicoli per uso speciale quelli destinati prevalentemente al trasporto proprio e distinti dalla speciale attrezzatura di cui sono muniti; sono autoveicoli per trasporti specifici quelli destinati al trasporto di persone in particolari condizioni o di determinate cose e distinti da una particolare attrezzatura relativa a tale scopo;

g) *autotreni: complessi di veicoli costituiti da due unità distinte, agganciate, delle quali una motrice. Ai soli fini della applicazione del secondo comma dell'art. 119, costituiscono un'unica unità gli autotreni caratterizzati in modo permanente da particolari attrezzature per il trasporto di cose determinate e gli autotreni composti da un autoveicolo e da un rimorchio per trasporto di imbarcazioni o velivoli; costituiscono altresì una unica unità, ai fini dell'applicazione del primo comma dell'art. 48, i treni composti da un autoveicolo e da un* caravan *o da un rimorchio per il trasporto di attrezzature turistiche e sportive. In ogni caso se vengono superate le dimensioni massime di cui all'art. 32, il trasporto è considerato eccezionale;*

h) *autoarticolati: complessi di veicoli costituiti da un trattore e da un semirimorchio;*

i) *autosnodati: veicoli costituiti da due elementi atti al carico, dei quali uno motore e l'altro permanentemente e non rigidamente collegato, da non considerarsi rimorchio ai sensi degli articoli 32 e 33. Ai soli fini dell'applicazione dell'art. 58 gli autosnodati sono da considerarsi veicolo unico;*

l) *auto*-caravan: *autoveicolo avente una speciale carrozzeria e attrezzato permanentemente per essere adibito al trasporto e all'alloggio di un massimo di sette persone compreso il conducente.*

Secondo quanto disposto dal Ministro dei trasporti con propri decreti, gli autoveicoli di cui alle lettere c) *e* l) *sono soggetti alle norme tecniche di quelli di cui alle lettere* a) *e/o* b), *viste le direttive comunitarie ed i regolamenti internazionali».*

«Art. 28 [come modificato dall'art. 3 della legge 10 febbraio 1982, n. 38] (*Rimorchi*). — I rimorchi, consistenti in veicoli privi di propri mezzi di propulsione e destinati ad essere trainati da autoveicoli, si distinguono in:

a) rimorchi per trasporto di persone;

b) rimorchi per trasporto di cose;

c) rimorchi per trasporti di persone e di cose;

d) rimorchi per uso speciale o per trasporti specifici, caratterizzati ai sensi della lettera *f)* dell'art. 26;

e) caravan: *rimorchio stradale, ad un asse o a due assi posti a distanza non superiore ad un metro, avente speciale carrozzeria, attrezzato per essere adibito esclusivamente ad alloggio a veicolo fermo;*

f) *rimorchi per trasporto di attrezzature turistiche e sportive: rimorchi stradali a un asse o a due assi posti a distanza non superiore ad un metro, muniti di specifica attrezzatura atta al trasporto di attrezzature turistiche e sportive.*

I carrelli-appendice a non più di due ruote destinati al trasporto di bagagli, attrezzi e simili, e trainati da autoveicoli, si considerano parti integranti di questi.

Il rimorchio costruito in modo tale che parte notevole del peso e del carico gravi sul veicolo trattore, è denominato semirimorchio».

— Si trascrive il testo dell'intero art. 1 del D.M. 4 luglio 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 22 agosto 1985, concernente, fra l'altro, disposizioni transitorie in materia di rilascio di autorizzazioni al trasporto di merci per conto terzi senza vincoli e limiti, nonché di autorizzazioni speciali:

«Art. 1. — Dall'entrata in vigore del presente decreto e sino alla fine dell'anno 1985, entro il quale saranno emanati i provvedimenti concernenti il riassetto del mercato dell'autotrasporto di cose per conto di terzi, non si procede all'incremento delle autorizzazioni senza vincoli e limiti in atto per veicoli di portata utile superiore a 70 quintali ovvero di peso complessivo superiore a 115 quintali.

Inoltre si sospende il rilascio delle autorizzazioni speciali di cui ai punti 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 11), 12) e 13) dell'art. 2 del decreto ministeriale n. 1244 del 18 novembre 1982, salvo quelle indicate nel successivo comma.

In attesa della ristrutturazione di cui al primo comma continua ad essere ammesso, oltre che nei casi previsti dall'art. 12, paragrafo 2, comma primo, del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1977, n. 783, il rilascio delle autorizzazioni speciali per i seguenti veicoli:

veicoli per trasporti eccezionali, come definiti al secondo comma, lettere *a)* e *b)*, dell'art. 10 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, 15 giugno 1959, n. 393;

veicoli adibiti al trasporto di rifiuti solidi urbani;

veicoli adibiti al trasporto di liquami per spurgo pozzi neri, autobetoniere, anche se non eccedenti i pesi legali».

— Il testo dell'intero art. 9 del già citato D.M. 4 luglio 1985, è il seguente:

«Art. 9. — Dalla data di entrata in vigore del presente decreto vengono sospese, in via temporanea e sino all'emanazione dei provvedimenti di ristrutturazione del mercato, le disposizioni sulla trasferibilità delle singole autorizzazioni di cui al decreto ministeriale n. 475 del 16 febbraio 1984 (*Gazzetta Ufficiale* n. 52 del 12 marzo 1984).

Tali disposizioni saranno applicate solo nei seguenti casi:

a) procedura concorsuale o esecuzione giudiziale individuale riguardante l'impresa;

b) trasferimento dell'attività del titolare dell'impresa individuale ed eredi in linea diretta o collaterali;

c) trasferimento ad altra impresa già iscritta all'albo degli autotrasportatori alla data di entrata in vigore del presente decreto e già munita di autorizzazione;

d) ristrutturazione di aziende in corso alla data della pubblicazione del presente decreto.

In tal caso l'impresa interessata deve presentare entro trenta giorni dalla data stessa, una relazione documentata sul processo di ristrutturazione, con l'indicazione dei termini entro i quali sono ceduti gli autoveicoli, con rinuncia alle autorizzazioni.

Restano ferme le norme dell'art. 43 della legge 6 giugno 1974, n. 298, commi terzo, quarto, quinto e sesto».

— Il D.M. 30 gennaio 1992 è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 25 del 31 gennaio 1992.

92A0677

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 13 febbraio 1992.

Modalità di attuazione delle disposizioni tributarie in materia di rivalutazione di beni immobili delle imprese.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 27, comma 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, nel quale è previsto che con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui agli articoli precedenti, nonché disposizioni di coordinamento tra detta legge, la legge 29 dicembre 1990, n. 408, e la legge 30 luglio 1990, n. 218;

Visti i decreti del Ministro delle finanze 19 aprile 1983 e 14 febbraio 1991, recanti norme di attuazione rispettivamente della legge 19 marzo 1983, n. 72, e della legge 29 dicembre 1990, n. 408, le cui disposizioni, nella parte in cui risultano compatibili con la legge 30 dicembre 1991, n. 413, vengono recepite nel presente decreto;

Considerata la necessità di provvedere al riguardo;

Decreta:

Art. 1.

Modi e termini della rivalutazione

1. Le società e gli enti indicati nell'art. 24, comma 1, della legge nonché i soggetti di cui al successivo art. 26, comma 7, tenuti ad allegare alla dichiarazione dei redditi il bilancio o rendiconto, devono eseguire la rivalutazione nel bilancio o rendiconto relativo all'esercizio per il quale il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi scade successivamente alla data del 1° gennaio 1992. I predetti soggetti che alla data di entrata in vigore della legge hanno già approvato il bilancio o rendiconto e per i quali il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi scade dopo tale data, devono effettuare la rivalutazione nel bilancio o rendiconto relativo al primo esercizio chiuso successivamente alla data medesima.

2. I soggetti indicati nell'art. 26, comma 7, che ai fini delle imposte sul reddito fruiscono di regimi semplificati di contabilità, devono, a norma del successivo comma 8, eseguire la rivalutazione nel prospetto di cui al comma medesimo, da allegare alla dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio per il quale il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi scade successivamente alla data del 1° gennaio 1992.

3. Non sono obbligate alla rivalutazione le imprese che, alla data di chiusura dell'esercizio con riferimento al quale la rivalutazione stessa deve essere eseguita, sono state dichiarate fallite o sottoposte a liquidazione coatta amministrativa.

Art. 2.

Beni rivalutabili

1. La rivalutazione deve riguardare i fabbricati compresi quelli completamente ammortizzati, e le aree fabbricabili, acquisiti entro la data di chiusura dell'esercizio chiuso nell'anno 1990 e risultanti nel relativo bilancio o rendiconto nonché in quello relativo all'esercizio con riferimento al quale la rivalutazione stessa deve essere eseguita, ovvero, per i soggetti che fruiscono di regimi semplificati di contabilità, nei registri di cui agli articoli 16 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e, con riguardo alle imprese di cui all'art. 80 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nei registri di cui al citato art. 18. Per gli enti e le società che possono avvalersi delle disposizioni di cui alla legge 30 luglio 1990, n. 218, devono essere rivalutati anche i fabbricati e le aree fabbricabili ricevuti a seguito delle operazioni di conferimento previste dalla stessa legge, a condizione che detti beni siano stati acquisiti dall'ente o società conferente entro la data di chiusura dell'esercizio chiuso nell'anno 1990 e risultino dal bilancio relativo a tale esercizio.

2. Per i beni provenienti da società fuse o incorporate si fa riferimento alla data in cui sono stati acquisiti dalle società stesse.

3. Per fabbricati si intendono, oltre a quelli classificati nei gruppi catastali A, B e C, le costruzioni indicate nelle tabelle dei coefficienti di ammortamento allegate ai decreti ministeriali 29 ottobre 1974 e 31 dicembre 1988, con esclusione degli impianti e dei macchinari ancorché infissi al suolo.

4. In caso di coesistenza di diversi diritti reali ciascun titolare è obbligato ad effettuare la rivalutazione per la parte relativa al suo diritto.

5. Nel caso di fabbricati in corso di costruzione alla data di chiusura dell'esercizio con riferimento al quale deve essere eseguita la rivalutazione, questa deve essere effettuata applicando le disposizioni di cui ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del presente decreto.

Art. 3.

Beni non rivalutabili

1. Non sono rivalutabili i fabbricati e le aree fabbricabili posseduti da società, da enti o da imprese individuali che hanno per oggetto esclusivo o principale le costruzioni edilizie e che sono stati realizzati o acquistati dalla società, dall'ente o dall'impresa che li possiede, ad eccezione di quelli che alla data di chiusura dell'esercizio chiuso il 31 dicembre 1990 si considerano beni strumentali per l'esercizio dell'impresa o comunque non costituiscono beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa.

2. L'oggetto esclusivo o principale è determinato in base all'atto costitutivo e, in mancanza e in ogni caso per le imprese individuali, in base alle risultanze dei registri delle camere di commercio e all'attività effettivamente esercitata.

Art. 4.

Beni per i quali la rivalutazione non è obbligatoria

1. Ai sensi dell'art. 24, comma 2, della legge, non è obbligatoria la rivalutazione dei fabbricati e delle aree fabbricabili di seguito indicati:

a) immobili destinati allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, culturali, ricreative e sportive esercitate da parte di enti non commerciali di cui alla lettera *c)* del comma 1 dell'art. 87 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

b) fabbricati appartenenti ai soggetti indicati ai numeri 3, 7 e 15 dell'art. 16 del testo unico della legge sull'edilizia economica e popolare approvato con il regio-decreto 28 aprile 1938, n. 1165 (Istituto autonomo case popolari: società cooperative per la costruzione e l'acquisto di case popolari od economiche a favore dei propri soci; Istituto nazionale per le case ai maestri);

c) fabbricati totalmente destinati allo svolgimento delle attività politiche dei partiti rappresentati nelle assemblee nazionali o regionali; delle attività culturali, ricreative, sportive ed educative di circoli aderenti ad organizzazioni nazionali legalmente riconosciute: delle attività sindacali dei sindacati dei lavoratori, dipendenti ed autonomi, rappresentati nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro; dei fini istituzionali delle società di mutuo soccorso, nonché delle organizzazioni rappresentative delle imprese;

d) fabbricati destinati all'esercizio del culto, purché compatibili con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione;

e) fabbricati vincolati ai sensi dell'art. 3 della legge 1° giugno 1939, n. 1089;

f) aree destinate ad attività di pubblica utilità possedute da enti pubblici competenti per lo svolgimento delle attività stesse.

2. Nei casi di cui alle lettere *a)*, *c)* e *d)*, l'esonero compete anche se gli utilizzi agevolati sono effettuati da terzi.

Art. 5.

Calcolo della rivalutazione

1. A norma dell'art. 25, comma 1, lettera *a)*, i fabbricati devono essere assunti ai valori che risultano applicando all'ammontare delle rendite catastali determinate dall'amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali, a seguito della revisione generale disposta con il decreto del Ministro delle finanze del 20 gennaio 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 31 del 7 febbraio 1990, e attuata con il decreto ministeriale 27 settembre 1991, un moltiplicatore pari a 100 per le unità immobiliari classificate nei gruppi catastali A, B e C, con esclusione delle categorie A/10 e C/1; pari a 50, per quelle classificate nella categoria A/10 e pari a 34 per quelle classificate nella categoria C/1.

2. Per le unità immobiliari non ancora censite in catasto alla data di chiusura dell'esercizio con riferimento al quale la rivalutazione deve essere eseguita, vanno assunte le rendite catastali attribuite alle unità immobiliari similari già censite in catasto. Le unità immobiliari per le quali è stata presentata all'ufficio tecnico erariale richiesta di variazione di classamento o di nuova determinazione della rendita, per la quale l'ufficio medesimo non ha ancora disposto nell'esercizio con riferimento al quale la rivalutazione deve essere eseguita, debbono essere rivalutate tenendo conto delle categorie in cui sono classificabili.

3. Per i fabbricati e le aree fabbricabili situate all'estero, salvo quelli appartenenti ad una stabile organizzazione, la rivalutazione va effettuata secondo i criteri di cui ai commi 4, 5 e 6 del presente articolo.

4. Per le unità immobiliari classificate nella categoria D ed E concernenti rispettivamente fabbricati a destinazione speciale e fabbricati a destinazione particolare, si assume il valore che si ottiene moltiplicando il costo originariamente iscritto in bilancio e i maggiori valori derivanti da rivalutazioni e da costi incrementativi per i coefficienti relativi all'anno in cui il valore o il maggior valore è stato iscritto nel bilancio stesso. Non si tiene conto dei beni, dei costi incrementativi delle rivalutazioni contabilizzate nell'esercizio con riferimento al quale la rivalutazione deve essere eseguita.

5. Il costo di cui al precedente comma è comprensivo di quello dell'area su cui insiste il fabbricato.

6. Il valore di cui al comma precedente va assunto al lordo delle rivalutazioni già eseguite in conformità a precedenti leggi di rivalutazione monetaria e di ogni altra rivalutazione, comprese quelle effettuate in sede di fusione e quelle effettuate dalle imprese di assicurazioni ai sensi dell'art. 36 della legge 10 giugno 1978, n. 295, e successive modificazioni, ma al netto di quella eseguita ai sensi della legge 29 dicembre 1990, n. 408.

7. Le aree fabbricabili, come individuate negli strumenti urbanistici, devono essere assunte per un valore pari a quello che risulta dall'applicazione dell'80 per cento del valore venale in comune commercio ad esse attribuibile.

8. Per ciascun bene l'ammontare risultante dal computo di cui ai precedenti commi va diminuito dell'ultimo costo del bene fiscalmente riconosciuto al netto dei maggiori valori e dei costi incrementativi contabilizzati nell'esercizio in cui la rivalutazione viene eseguita ma al lordo del maggior ammortamento da essi derivante.

9. L'ammontare complessivo da assumere ai fini della rivalutazione è costituito dalla somma delle differenze positive di cui al precedente comma, diminuito di 1 miliardo di lire e, in ogni caso, non può essere inferiore al 38 per cento di tale ammontare.

10. L'ammontare determinato dal contribuente ai sensi del comma precedente deve essere ripartito tra i cespiti che hanno concorso alla formazione del predetto ammontare in misura proporzionale alla differenza tra il

valore attribuito a ciascun cespite ai sensi del comma 1 dell'art. 25 della legge e l'ultimo valore fiscalmente riconosciuto allo stesso cespite ai sensi del comma 8.

11. La quota attribuibile a ciascun bene diminuita dell'eventuale rivalutazione, già effettuata ai sensi della legge n. 408 del 1990, va imputata in aumento del valore del bilancio di detto bene, fino a concorrenza del valore di mercato.

12. La rivalutazione, fino a concorrenza dei valori di mercato, può essere effettuata secondo i criteri previsti dall'art. 54, comma 1, lettera *c)*, del T.U.I.R., sempreché quella eseguita ai sensi del precedente comma 9 sia stata utilizzata per l'intero ammontare ivi previsto. Alle medesime condizioni, gli enti e le società beneficiarie delle operazioni di ristrutturazione di cui alla legge 30 luglio 1990, n. 218, possono usufruire della rivalutazione prevista dalla legge 29 dicembre 1990, n. 408.

13. Per i soggetti di cui all'ultima parte del comma precedente la quota attribuibile a ciascun bene, come determinata ai sensi del comma 11, va imputata, fino a concorrenza del valore di mercato, in aumento del valore di bilancio di detto bene, ancorché fiscalmente non riconosciuto per effetto della legge 30 luglio 1990, n. 218.

Art. 6.

Unità immobiliari acquisite per effetto di contratti di locazione finanziaria

1. Per le unità immobiliari acquisite in dipendenza di contratti di locazione finanziaria, la rivalutazione va effettuata assumendo, ai fini dell'applicazione dell'art. 5, comma 4 del presente decreto, il costo iscritto originariamente in bilancio dall'impresa concedente al lordo di tutte le rivalutazioni e di tutti i costi incrementativi, anche se iscritti in bilancio dall'impresa utilizzatrice, ma al netto dell'eventuale rivalutazione eseguita ai sensi della legge 29 dicembre 1990, n. 408. Ai fini del comma 8 dello stesso art. 5, il costo lordo fiscalmente riconosciuto va assunto con gli stessi criteri di cui al periodo precedente, al netto degli ammortamenti dedotti dall'impresa concedente e dall'impresa utilizzatrice.

Art. 7.

Imposta sostitutiva

1. Sull'importo della rivalutazione effettuata ai sensi del comma 11 dell'art. 5, compresa l'eventuale quota eccedente il limite del 38 per cento di cui al medesimo art. 5, è dovuta un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi, pari al 16 per cento.

2. L'utilizzo dell'imposta sostitutiva a titolo di compensazione dei crediti d'imposta, ai sensi dell'art. 25, comma 6, della legge, riguarda esclusivamente l'ammontare dei crediti chiesti a rimborso, risultanti dalle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta precedenti e al periodo d'imposta nel cui bilancio la rivalutazione è stata eseguita, che, alla data di presentazione della dichiarazione dei redditi del predetto periodo di imposta, non siano stati richiesti, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 1° febbraio 1992, n. 47.

Art. 8.

Effetti fiscali

1. Il maggior valore dei beni iscritto in bilancio o rendiconto ovvero, per i soggetti che fruiscono di regimi semplificati di contabilità, nell'apposito prospetto, si considera riconosciuto ai fini delle imposte sul reddito, salve le disposizioni di cui ai successivi commi.

2. Le quote di ammortamento dei beni rivalutati, comprese quelle di ammortamento finanziario dei beni gratuitamente devolvibili, possono essere commisurate al nuovo valore ad essi attribuito, fino ad esaurimento dello stesso, a decorrere dall'esercizio successivo a quello nel cui bilancio, rendiconto o prospetto la rivalutazione è stata eseguita. La maggiore quota di ammortamento finanziario non dedotta nell'esercizio con riferimento al quale è stata eseguita la rivalutazione, va portata in aumento di quelle deducibili a partire dall'esercizio successivo in misura pari al relativo ammontare diviso per il numero dei residui anni di durata della concessione.

3. Le spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione, di cui all'art. 67, comma 7, del T.U.I.R., ricorrendo la condizione ivi prevista, possono essere commisurate, nel limite del 5 per cento, ai nuovi valori attribuiti ai beni rivalutati a partire dal medesimo esercizio indicato nel precedente comma.

4. A norma dell'art. 25, comma 7, terzo periodo, della legge, le quote di ammortamento e le spese indicate al precedente comma del presente decreto, relative ai beni di cui all'art. 2 del decreto stesso, rivalutati ai sensi della legge 29 dicembre 1990, n. 408, possono essere commisurate ai maggiori valori iscritti in bilancio per effetto di detta legge, a decorrere dall'esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita.

5. Per gli enti e le società conferitari che si sono avvalsi della legge 30 luglio 1990, n. 218, l'esercizio successivo ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 25, comma 7, primo e secondo periodo, si computa a partire da quello nel cui bilancio o rendiconto la rivalutazione è stata eseguita dal conferente, nei cui confronti non si applica la disposizione di cui al comma 8 dello stesso art. 25.

Art. 9.

Saldo attivo di rivalutazione

1. Il saldo attivo risultante dalla rivalutazione è costituito dall'importo iscritto nel passivo del bilancio o del rendiconto o del prospetto in contropartita dei maggiori valori attribuiti ai beni rivalutati al netto dell'imposta sostitutiva.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 febbraio 1992

Il Ministro: FORMICA

92A0709

DECRETO 14 febbraio 1992.

Variazione di inquadramento nella tariffa di vendita delle marche di sigarette di produzione nazionale, estera fabbricate su licenza ed estera di provenienza CEE, nonché rideterminazione dei prezzi di cui alle tabelle A, B, C, D e E di cui alla legge 7 marzo 1985, n. 76.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi, e successive modificazioni;

Vista la legge 13 luglio 1965, n. 825, concernente il regime di imposizione fiscale dei prodotti oggetto di monopolio di Stato, e successive modificazioni;

Vista la legge 10 dicembre 1975, n. 724, che reca disposizioni sull'importazione e commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi lavorati, e successive modificazioni;

Vista la legge 7 marzo 1985, n. 76, concernente il sistema di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati, e successive modificazioni;

Visto l'art. 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 81, che ha elevato al 9,5 per cento l'aggio ai rivenditori generi di monopolio, ha modificato le aliquote di base dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati di cui all'art. 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni, nonché disposto l'aumento di L. 2.500 a chilogrammo convenzionale del prezzo di vendita al pubblico delle sigarette con prezzo di vendita fino a L. 110.000 a chilogrammo convenzionale e di L. 5.000 a chilogrammo convenzionale del prezzo di vendita al pubblico delle sigarette con prezzo di vendita superiore a L. 110.000 a chilogrammo convenzionale;

Visto il decreto ministeriale del 15 ottobre 1991 concernente la reiscrizione nella tariffa di vendita dei tabacchi lavorati adeguati alle disposizioni tecniche per il condizionamento e l'etichettatura dei prodotti del tabacco;

Visto il decreto ministeriale del 28 novembre 1991 concernente tra l'altro la variazione di inquadramento nella tariffa di vendita di marche di tabacchi lavorati;

Ritenuto, pertanto, che occorre provvedere alla conseguente riderminazione delle ripartizioni dei prezzi di cui alle tabelle *B*, *C*, ed *E* allegate al decreto ministeriale 2 agosto 1988, alla tabella *D* allegata al decreto ministeriale 28 aprile 1989 ed alla tabella *A* allegata la decreto ministeriale 3 gennaio 1992, che fissano le ripartizioni dei prezzi dei tabacchi lavorati ai sensi della predetta legge 7 marzo 1985, n. 76;

Ritenuto, altresì, che occorre provvedere alla variazione di inquadramento nella tariffa di vendita delle marche di sigarette di produzione nazionale, estere fabbricate su licenza ed estere di provenienza CEE;

Decreta:

Art. 1.

Nelle tabelle, allegati *A*, *B*, *C*, *D* ed *E*, che sostituiscono le corrispondenti tabelle allegate ai decreti ministeriali 2 agosto 1988, 28 aprile 1989 e 3 gennaio 1992, è fissata la ripartizione dei prezzi di vendita al pubblico dei generi di monopolio per chilogrammo convenzionale.

Art. 2.

L'inserimento nelle classificazioni della tariffa di vendita, stabilita dalla tabella allegato *A* al decreto ministeriale 3 gennaio 1992, delle sottoindicate marche di sigarette di produzione nazionale, estere fabbricate su licenza ed estere di provenienza CEE, è variato come segue:

SIGARETTE

(Tabella *A*)

Prodotti nazionali

(Marche italiane)

Elite	da L.	157.500	a L.	162.500	il kg conv.le
MS Italia	»	145.000	»	150.000	»
MS Italia (barattolo da 50)	»	145.000	»	150.000	»
MS Slim	»	145.000	»	150.000	»
Azzurra	»	137.500	»	142.500	»
MS 100'S De Luxe	»	137.500	»	142.500	»
MS International	»	137.500	»	142.500	»
Zenit (ast.)	»	137.500	»	142.500	»
Zenit (cart.)	»	137.500	»	142.500	»
Presidente	»	132.500	»	137.500	»
Colombo K.S. filtro	»	117.500	»	122.500	»
Futura	»	117.500	»	122.500	»
Gala	»	117.500	»	122.500	»
Lido	»	117.500	»	122.500	»
Lido Extra Mild	»	117.500	»	122.500	»
Linda Leggera (ast.)	»	117.500	»	122.500	»
Linda Leggera (cart.)	»	117.500	»	122.500	»
Linda (ast.)	»	117.500	»	122.500	»
Linda (cart.)	»	117.500	»	122.500	»
MS Blu (ast.)	»	117.500	»	122.500	»
MS Blu (cart.)	»	117.500	»	122.500	»
MS Extra Lights	»	117.500	»	122.500	»
MS Lights (ast.)	»	117.500	»	122.500	»
MS Lights (cart.)	»	117.500	»	122.500	»
MS Mild	»	117.500	»	122.500	»
MS Red Box	»	117.500	»	122.500	»
MS (ast. da 10)	»	117.500	»	122.500	»
MS (ast.)	»	117.500	»	122.500	»
MS (cart.)	»	117.500	»	122.500	»
Mundial	»	117.500	»	122.500	»
Mundial (barattolo da 50)	»	117.500	»	122.500	»
Pack K.S. filtro	»	117.500	»	122.500	»
Stop K.S.	»	117.500	»	122.500	»
Stop K.S. filtro (ast.)	»	117.500	»	122.500	»
Stop K.S. filtro (cart.)	»	117.500	»	122.500	»
Bis (ast.)	»	100.000	»	102.500	»

Bis (cart.)	da L.	100.000	a L.	102.500	il kg conv.le
Esportazione Lunga	»	92.500	»	95.000	»
Super (con filtro)	»	92.500	»	95.000	»
Alfa Box	»	82.500	»	85.000	»
Esportazione	»	82.500	»	85.000	»
Esportazione Filtro	»	82.500	»	85.000	»
N80 filtro	»	82.500	»	85.000	»
Nazionale Box	»	82.500	»	85.000	»
Nazionali Filtro	»	82.500	»	85.000	»
Alfa filtro	»	75.000	»	77.500	»
Alfa	»	70.000	»	72.500	»
Super (senza filtro)	»	40.000	»	42.500	»
Nazionali	»	25.000	»	27.500	»

(Marche estere di produzione nazionale)

Marlboro (Filter) (ast.)	da L.	177.500	a L.	182.500	il kg conv.le
Marlboro (Filter) (cart.)	»	177.500	»	182.500	»
Winston (Filter) (ast.)	»	177.500	»	182.500	»
Winston (Filter) (cart.)	»	177.500	»	182.500	»
Gallant Extra Mild	»	172.500	»	177.500	»
Gallant (Filter) (ast.)	»	172.500	»	177.500	»
Gallant (Filter) (cart.)	»	172.500	»	177.500	»
Mercedes (Filtre) (ast.)	»	172.500	»	177.500	»
Muratti Ambassador (Filter) (ast.)	»	172.500	»	177.500	»
Muratti Ambassador (Filter) (cart.)	»	172.500	»	177.500	»
Diana K.S. (Filter) (ast.)	»	122.500	»	127.500	»
Diana K.S. (Filter) (cart.)	»	122.500	»	127.500	»
Diana Specially Mild (ast.)	»	122.500	»	127.500	»
Diana Specially Mild (cart.)	»	122.500	»	127.500	»

Prodotti esteri

(Marche estere)

Sobranie Black Russian 100's	da L.	330.000	a L.	335.000	il kg conv.le
Sobranie Elegance 100's	»	330.000	»	335.000	»
Sobranie Riviera Lights 100's	»	330.000	»	335.000	»
Davidoff Magnum (filter)	»	300.000	»	305.000	»
Cartier Luxury Mild (Filter)	»	195.000	»	200.000	»
Davidoff Classic	»	195.000	»	200.000	»
Davidoff Lights	»	195.000	»	200.000	»
Benson & Hedges Luxury Mild	»	190.000	»	195.000	»
Dunhill International	»	190.000	»	195.000	»
Dunhill International Menthol	»	190.000	»	195.000	»

Dunhill International Superior Mild	da L.	190.000	a L.	195.000	il kg conv.le
Rothmans International (Filter)	»	190.000	»	195.000	»
St. Moritz Gold Band Menthol (Filter)	»	185.000	»	190.000	»
Benson & Hedges International 100's	»	180.000	»	185.000	»
Benson & Hedges Mild 100's	»	180.000	»	185.000	»
Cartier Vendome Luxury Slim (filter)	»	180.000	»	185.000	»
Dunhil King Size Special Light	»	180.000	»	185.000	»
Dunhil King Size Super Lights	»	180.000	»	185.000	»
Dunhill (K.S. Filter)	»	180.000	»	185.000	»
Marlboro 100's (ast.)	»	180.000	»	185.000	»
Marlboro 100's (cart.)	»	180.000	»	185.000	»
Marlboro Lights 100's (Filter)	»	180.000	»	185.000	»
Rothmans Luxury Length (Filter Tipped)	»	180.000	»	185.000	»
Silk Cut Slims	»	180.000	»	185.000	»
Barclay K.S.F. (ast.)	»	177.500	»	182.500	»
Camel	»	177.500	»	182.500	»
Camel Extra Lights	»	177.500	»	182.500	»
Camel Filter (ast. da 10)	»	177.500	»	182.500	»
Camel Filter (ast. da 50)	»	177.500	»	182.500	»
Camel Filter (ast.)	»	177.500	»	182.500	»
Camel Filter (cart.)	»	177.500	»	182.500	»
Camel Filters 100's (ast.)	»	177.500	»	182.500	»
Camel Lights 100's (Filter)	»	177.500	»	182.500	»
Camel Lights (Filter)	»	177.500	»	182.500	»
Camel Lights (Filter) (ast. da 10)	»	177.500	»	182.500	»
Camel Lights (Filter) (ast. da 50)	»	177.500	»	182.500	»
Capri	»	177.500	»	182.500	»
Capri Menthol	»	177.500	»	182.500	»
Capri Superleggera	»	177.500	»	182.500	»
Caprice	»	177.500	»	182.500	»
Caprice Menthol	»	177.500	»	182.500	»
Cortina Super Slim Ultra Lights	»	177.500	»	182.500	»
Fine 120 Virginia Blend (Filter)	»	177.500	»	182.500	»
Gitanes Internationales (Filtre)	»	177.500	»	182.500	»
HB 100's	»	177.500	»	182.500	»
John Player Special King Size Filter	»	177.500	»	182.500	»
John Player Special Super Lights	»	177.500	»	182.500	»
Kent De Luxe 100's	»	177.500	»	182.500	»
Lord Extra	»	177.500	»	182.500	»

Lucky Strike 100's	da L.	177.500	a L.	182.500	il kg conv.le
Lucky Strike Lights 100's	»	177.500	»	182.500	»
Marlboro Lights (Filter)	»	177.500	»	182.500	»
Marlboro (Filter) Lights 10	»	177.500	»	182.500	»
Marlboro (Filter) (ast. da 10)	»	177.500	»	182.500	»
Marlboro (Filter) (ast. da 20)	»	177.500	»	182.500	»
Marlboro (Filter) (cart.)	»	177.500	»	182.500	»
Men Filter Super Slim	»	177.500	»	182.500	»
Merit Filter 100's	»	177.500	»	182.500	»
Merit Ultra Lights 100's	»	177.500	»	182.500	»
Milde Sorte 100 Filter (ast.)	»	177.500	»	182.500	»
More 120's (Filter) (ast.)	»	177.500	»	182.500	»
More Menthol 120's (Filter)	»	177.500	»	182.500	»
More Special Mild 120's (Filter).	»	177.500	»	182.500	»
Pall Mall Filter	»	177.500	»	182.500	»
Pall Mall K.S.	»	177.500	»	182.500	»
Perkins (International Size Filter)	»	177.500	»	182.500	»
Philip Morris Super Lights 100's	»	177.500	»	182.500	»
Philip Morris Ultra Lights 100's	»	177.500	»	182.500	»
Prince K.S.F.	»	177.500	»	182.500	»
Ranger Mild Filter 100's (ast.)	»	177.500	»	182.500	»
Rothmans King Size Light Leggera	»	177.500	»	182.500	»
Rothmans King Size Super Leggera.	»	177.500	»	182.500	»
Rothmans K.S. (Filter Tipped).	»	177.500	»	182.500	»
Rothmans K.S.F. Special	»	177.500	»	182.500	»
Rothmans Luxury Length Leggera	»	177.500	»	182.500	»
Rothmans Luxury Length Leggera Menthol	»	177.500	»	182.500	»
Rothmans Luxury Length Superleggera.	»	177.500	»	182.500	»
Rothmans Luxury Length Ultraleggera	»	177.500	»	182.500	»
Santos Dumont 120's	»	177.500	»	182.500	»
Silk Cut Extra-Mild KSF.	»	177.500	»	182.500	»
Silk Cut K.S. Filter	»	177.500	»	182.500	»
Winston Filter (ast.).	»	177.500	»	182.500	»
Winston Filter (cart.)	»	177.500	»	182.500	»
Winston Lights (Filter)	»	177.500	»	182.500	»
Benson & Hedges Special Mild K.S.F.	»	175.000	»	180.000	»
Benson & Hedges (Special Filter)	»	175.000	»	180.000	»
Senior Service	»	175.000	»	180.000	»

Astor Filter	da L.	172.500	a L.	177.500	il kg conv.le
Astor Mild K.S.F.	»	172.500	»	177.500	»
Astor (Filter 100's)	»	172.500	»	177.500	»
Chesterfield K.S.	»	172.500	»	177.500	»
Chesterfield K.S. Filter (ast. da 10)	»	172.500	»	177.500	»
Chesterfield K.S. Filter (ast. da 20)	»	172.500	»	177.500	»
Chesterfield Lights Filter	»	172.500	»	177.500	»
Cortina Lights K.S.F.	»	172.500	»	177.500	»
Cortina Super Ultra Lights K.S.F.	»	172.500	»	177.500	»
Ernte 23 (Filter)	»	172.500	»	177.500	»
Gallant Extra Mild	»	172.500	»	177.500	»
Gallant Filter (ast.)	»	172.500	»	177.500	»
Gallant Filter (cart.)	»	172.500	»	177.500	»
HB K.S.F. (ast. da 10)	»	172.500	»	177.500	»
HB K.S.F. (ast.)	»	172.500	»	177.500	»
HB K.S.F. (cart.)	»	172.500	»	177.500	»
HB Lights K.S.F.	»	172.500	»	177.500	»
Kent K.S.F. (ast.)	»	172.500	»	177.500	»
Kent K.S.F. (cart.)	»	172.500	»	177.500	»
Kent Lights K.S.F.	»	172.500	»	177.500	»
Kim Leggera	»	172.500	»	177.500	»
Kim Menthol Leggera	»	172.500	»	177.500	»
Kim Superleggera	»	172.500	»	177.500	»
Kim Ultra Slim Leggera	»	172.500	»	177.500	»
Kim Ultra Slim Superleggera	»	172.500	»	177.500	»
Krone (Filter)	»	172.500	»	177.500	»
L & M Filters	»	172.500	»	177.500	»
Lark Filter	»	172.500	»	177.500	»
Lucky Strike	»	172.500	»	177.500	»
Lucky Strike K.S.F. (ast. da 10)	»	172.500	»	177.500	»
Lucky Strike K.S.F. (ast.)	»	172.500	»	177.500	»
Lucky Strike K.S.F. (cart.)	»	172.500	»	177.500	»
Lucky Strike Lights K.S.F.	»	172.500	»	177.500	»
Marvel Filter 100's	»	172.500	»	177.500	»
Memphis 100 International (Filter)	»	172.500	»	177.500	»
Mercedes 100's Specially Mild (Filtre)	»	172.500	»	177.500	»
Merit Filter K.S.	»	172.500	»	177.500	»
Merit Filter K.S. 10	»	172.500	»	177.500	»
Merit Ultra Lights King Size (Filter)	»	172.500	»	177.500	»

Milde Sorte Filter (ast.)	da L.	172.500	a L.	177.500	il kg conv.le
Milde Sorte Filter (cart.)	»	172.500	»	177.500	»
Milde Sorte Ultra King Size	»	172.500	»	177.500	»
Multifilter Philip Morris 100's (ast.)	»	172.500	»	177.500	»
Multifilter Philip Morris 100's (cart.)	»	172.500	»	177.500	»
Multifilter Philip Morris Extra Lights 100's (ast.)	»	172.500	»	177.500	»
Multifilter Philip Morris Extra Lights 100's (cart.)	»	172.500	»	177.500	»
Multifilter Philip Morris Lights (Leggera) 100's	»	172.500	»	177.500	»
Muratti Ambassador Extra Mild (Filter) (ast.)	»	172.500	»	177.500	»
Muratti Ambassador Extra Mild (Filter) (cart.)	»	172.500	»	177.500	»
Muratti Ambassador Filter (ast.)	»	172.500	»	177.500	»
Muratti Ambassador Filter (cart.)	»	172.500	»	177.500	»
Muratti Ambassador Ultra Mild King Size (Filter)	»	172.500	»	177.500	»
Muratti Ariston Filter	»	172.500	»	177.500	»
North Pole Filter	»	172.500	»	177.500	»
Now Ultra Low Tar (Filter)	»	172.500	»	177.500	»
Peer Export (Filter)	»	172.500	»	177.500	»
Peer (Golden Super Kings)	»	172.500	»	177.500	»
Peter Stuyvesant Filter Superlong	»	172.500	»	177.500	»
Peter Stuyvesant Modern Lights	»	172.500	»	177.500	»
Peter Stuyvesant (K.S. Filter) (ast.)	»	172.500	»	177.500	»
Philip Morris Filter Kings	»	172.500	»	177.500	»
Philip Morris Lights Extra (Filter)	»	172.500	»	177.500	»
Philip Morris Lights (Filter Leggera)	»	172.500	»	177.500	»
Philip Morris Super Lights (Filter)	»	172.500	»	177.500	»
Philip Morris Ultra Lights (Filter)	»	172.500	»	177.500	»
R6 Ultra (Filter)	»	172.500	»	177.500	»
Ranger Filter Mild (ast.)	»	172.500	»	177.500	»
Reemtsma R1 Slim Line Modern Mild (Filter)	»	172.500	»	177.500	»
Reemtsma R1 Ultra Light (Filter)	»	172.500	»	177.500	»
Reemtsma R6 Light (Filter)	»	172.500	»	177.500	»
Reval	»	172.500	»	177.500	»
Salem Menthol (Filter)	»	172.500	»	177.500	»
Vantage (Filter)	»	172.500	»	177.500	»
Windsor De Luxe	»	172.500	»	177.500	»
Excellence	»	170.000	»	175.000	»
De Bruine (Filter)	»	167.500	»	172.500	»
Gauloises Blondes Legeres	»	165.000	»	170.000	»
Gauloises Blondes (Filter)	»	165.000	»	170.000	»
West Big Box	»	162.000	»	167.000	»
Gitanes Caporal	»	160.000	»	165.000	»
Gitanes Caporal Bout Filtre	»	160.000	»	165.000	»
Amadis Export	»	140.000	»	145.000	»
Amadis Superfiltre	»	140.000	»	145.000	»
Gauloises Caporal	»	135.000	»	140.000	»
Gauloises Caporal Filtre	»	135.000	»	140.000	»
Gauloises Longues Filtre	»	135.000	»	140.000	»

Art. 3.

Per le seguenti marche di tabacchi lavorati, di cui all'art. 2 del citato decreto ministeriale 15 ottobre 1991 ed all'art. 3 del predetto decreto 28 novembre 1991, l'inserimento nelle classificazioni della tariffa di vendita stabilita dalla tabella allegato *A*, al decreto ministeriale 3 gennaio 1992, è variato come segue:

SIGARETTE

(Tabella *A*)

Prodotti esteri

(Marche estere)

John Player Special International (Filter)	da L.	190.000	a L.	195.000	il kg conv.le
Chelsea	»	177.500	»	182.500	»
Davidoff Slim	»	177.500	»	182.500	»
Gallant 100's	»	177.500	»	182.500	»
Grant	»	177.500	»	182.500	»
Marlboro Lights Menthol	»	177.500	»	182.500	»
Memphis Light 100	»	177.500	»	182.500	»
Milde Sorte 100 Filter (cart.)	»	177.500	»	182.500	»
Milde Sorte Ultra Super Slim	»	177.500	»	182.500	»
Winston Lights 100's (Filter)	»	177.500	»	182.500	»
Winston Super Lights	»	177.500	»	182.500	»
Dorchester King Size (Filter)	»	172.500	»	177.500	»
Memphis Light King Size	»	172.500	»	177.500	»
Multifilter Philip Morris Super Lights (Super Leggera) 100's	»	172.500	»	177.500	»
Parisienne Extra Mild	»	172.500	»	177.500	»
Parisienne Mild	»	172.500	»	177.500	»
Parliament Lights	»	172.500	»	177.500	»
Ronson King Size Virginia Blend Filter	»	172.500	»	177.500	»
Trend King Size	»	172.500	»	177.500	»
Vantage Ultra Lights	»	172.500	»	177.500	»
Virginia Slims Lights (Filter)	»	172.500	»	177.500	»
Bastos International Legeres King Size Filtre	»	167.500	»	172.500	»

Art. 4.

Il presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 febbraio 1992

Il Ministro: FORMICA

Registrato alla Corte dei conti il 14 febbraio 1992
Registro n. 1 Monopoli, foglio n. 334

TABELLA ALLEGATO A

SIGARETTE

Prezzo richiesto dal fornitore comprese spese di distribuzione per chilogrammo convenzionale	Ammontare		Importo spettante al rivenditore (aggio)	Tariffa di vendita al pubblico per chilogrammo convenzionale
	Imposta di consumo	Imposta sul valore aggiunto		
645	14.262	3.193	1.900	20.000
759	14.521	3.273	1.947	20.500
873	14.779	3.353	1.995	21.000
987	15.038	3.433	2.042	21.500
1.101	15.296	3.513	2.090	22.000
1.216	15.555	3.592	2.137	22.500
1.329	15.814	3.672	2.185	23.000
1.444	16.072	3.752	2.232	23.500
1.557	16.331	3.832	2.280	24.000
1.672	16.589	3.912	2.327	24.500
1.785	16.848	3.992	2.375	25.000
1.900	17.107	4.071	2.422	25.500
2.014	17.365	4.151	2.470	26.000
2.128	17.624	4.231	2.517	26.500
2.242	17.882	4.311	2.565	27.000
2.356	18.141	4.391	2.612	27.500
2.469	18.400	4.471	2.660	28.000
2.585	18.658	4.550	2.707	28.500
2.698	18.917	4.630	2.755	29.000
2.813	19.175	4.710	2.802	29.500
2.926	19.434	4.790	2.850	30.000
3.497	20.727	5.189	3.087	32.500
3.611	20.985	5.269	3.135	33.000
3.725	21.244	5.349	3.182	33.500
3.838	21.503	5.429	3.230	34.000
3.954	21.761	5.508	3.277	34.500
4.067	22.020	5.588	3.325	35.000
4.182	22.278	5.668	3.372	35.500
4.295	22.537	5.748	3.420	36.000
4.409	22.796	5.828	3.467	36.500
4.523	23.054	5.908	3.515	37.000
4.638	23.313	5.987	3.562	37.500
4.752	23.571	6.067	3.610	38.000
4.866	23.830	6.147	3.657	38.500
4.980	24.088	6.227	3.705	39.000
5.094	24.347	6.307	3.752	39.500
5.207	24.606	6.387	3.800	40.000
5.323	24.864	6.466	3.847	40.500
5.436	25.123	6.546	3.895	41.000
5.551	25.381	6.626	3.942	41.500
5.664	25.640	6.706	3.990	42.000
5.778	25.899	6.786	4.037	42.500
5.892	26.157	6.866	4.085	43.000
6.007	26.416	6.945	4.132	43.500
6.121	26.674	7.025	4.180	44.000
6.235	26.933	7.105	4.227	44.500

Prezzo richiesto dal fornitore comprese spese di distribuzione per chilogrammo convenzionale	Ammontare		Importo spettante al rivenditore (aggio)	Tariffa di vendita al pubblico per chilogrammo convenzionale
	Imposta di consumo	Imposta sul valore aggiunto		
6.348	27.192	7.185	4.275	45.000
6.463	27.450	7.265	4.322	45.500
6.576	27.709	7.345	4.370	46.000
6.692	27.967	7.424	4.417	46.500
6.805	28.226	7.504	4.465	47.000
6.920	28.484	7.584	4.512	47.500
7.033	28.743	7.664	4.560	48.000
7.147	29.002	7.744	4.607	48.500
7.261	29.260	7.824	4.655	49.000
7.376	29.519	7.903	4.702	49.500
7.490	29.777	7.983	4.750	50.000
7.604	30.036	8.063	4.797	50.500
7.717	30.295	8.143	4.845	51.000
7.832	30.553	8.223	4.892	51.500
7.945	30.812	8.303	4.940	52.000
8.061	31.070	8.382	4.987	52.500
8.174	31.329	8.462	5.035	53.000
8.288	31.588	8.542	5.082	53.500
8.402	31.846	8.622	5.130	54.000
8.516	32.105	8.702	5.177	54.500
8.630	32.363	8.782	5.225	55.000
8.745	32.622	8.861	5.272	55.500
8.859	32.880	8.941	5.320	56.000
8.973	33.139	9.021	5.367	56.500
9.086	33.398	9.101	5.415	57.000
9.201	33.656	9.181	5.462	57.500
9.314	33.915	9.261	5.510	58.000
9.430	34.173	9.340	5.557	58.500
9.543	34.432	9.420	5.605	59.000
9.657	34.691	9.500	5.652	59.500
9.771	34.949	9.580	5.700	60.000
9.885	35.208	9.660	5.747	60.500
10.000	35.466	9.739	5.795	61.000
10.114	35.725	9.819	5.842	61.500
10.227	35.984	9.899	5.890	62.000
10.342	36.242	9.979	5.937	62.500
10.455	36.501	10.059	5.985	63.000
10.570	36.759	10.139	6.032	63.500
10.684	37.018	10.218	6.080	64.000
10.799	37.276	10.298	6.127	64.500
10.912	37.535	10.378	6.175	65.000
11.026	37.794	10.458	6.222	65.500
11.140	38.052	10.538	6.270	66.000
11.254	38.311	10.618	6.317	66.500
11.369	38.569	10.697	6.365	67.000
11.483	38.828	10.777	6.412	67.500

Prezzo richiesto dal fornitore comprese spese di distribuzione per chilogrammo convenzionale	Ammontare		Importo spettante al rivenditore (aggio)	Tariffa di vendita al pubblico per chilogrammo convenzionale
	Imposta di consumo	Imposta sul valore aggiunto		
11.596	39.087	10.857	6.460	68.000
11.711	39.345	10.937	6.507	68.500
11.824	39.604	11.017	6.555	69.000
11.939	39.862	11.097	6.602	69.500
12.053	40.121	11.176	6.650	70.000
12.167	40.380	11.256	6.697	70.500
12.281	40.638	11.336	6.745	71.000
12.395	40.897	11.416	6.792	71.500
12.509	41.155	11.496	6.840	72.000
12.623	41.414	11.576	6.887	72.500
12.738	41.672	11.655	6.935	73.000
12.852	41.931	11.735	6.982	73.500
12.965	42.190	11.815	7.030	74.000
13.080	42.448	11.895	7.077	74.500
13.193	42.707	11.975	7.125	75.000
13.308	42.965	12.055	7.172	75.500
13.422	43.224	12.134	7.220	76.000
13.536	43.483	12.214	7.267	76.500
13.650	43.741	12.294	7.315	77.000
13.764	44.000	12.374	7.362	77.500
13.878	44.258	12.454	7.410	78.000
13.992	44.517	12.534	7.457	78.500
14.106	44.776	12.613	7.505	79.000
14.221	45.034	12.693	7.552	79.500
14.334	45.293	12.773	7.600	80.000
14.449	45.551	12.853	7.647	80.500
14.562	45.810	12.933	7.695	81.000
14.677	46.068	13.013	7.742	81.500
14.791	46.327	13.092	7.790	82.000
14.905	46.586	13.172	7.837	82.500
15.019	46.844	13.252	7.885	83.000
15.133	47.103	13.332	7.932	83.500
15.247	47.361	13.412	7.980	84.000
15.361	47.620	13.492	8.027	84.500
15.475	47.879	13.571	8.075	85.000
15.590	48.137	13.651	8.122	85.500
15.703	48.396	13.731	8.170	86.000
15.818	48.654	13.811	8.217	86.500
15.931	48.913	13.891	8.265	87.000
16.045	49.172	13.971	8.312	87.500
16.160	49.430	14.050	8.360	88.000
16.274	49.689	14.130	8.407	88.500
16.388	49.947	14.210	8.455	89.000
16.502	50.206	14.290	8.502	89.500
16.616	50.464	14.370	8.550	90.000
16.730	50.723	14.450	8.597	90.500

Prezzo richiesto dal fornitore comprese spese di distribuzione per chilogrammo convenzionale	Ammontare		Importo spettante al rivenditore (aggio)	Tariffa di vendita al pubblico per chilogrammo convenzionale
	Imposta di consumo	Imposta sul valore aggiunto		
16.844	50.982	14.529	8.645	91.000
16.959	51.240	14.609	8.692	91.500
17.072	51.499	14.689	8.740	92.000
17.187	51.757	14.769	8.787	92.500
17.300	52.016	14.849	8.835	93.000
17.414	52.275	14.929	8.882	93.500
17.529	52.533	15.008	8.930	94.000
17.643	52.792	15.088	8.977	94.500
17.757	53.050	15.168	9.025	95.000
17.871	53.309	15.248	9.072	95.500
17.984	53.568	15.328	9.120	96.000
18.099	53.826	15.408	9.167	96.500
18.213	54.085	15.487	9.215	97.000
18.328	54.343	15.567	9.262	97.500
18.441	54.602	15.647	9.310	98.000
18.556	54.860	15.727	9.357	98.500
18.669	55.119	15.807	9.405	99.000
18.783	55.378	15.887	9.452	99.500
18.898	55.636	15.966	9.500	100.000
19.012	55.895	16.046	9.547	100.500
19.126	56.153	16.126	9.595	101.000
19.240	56.412	16.206	9.642	101.500
19.353	56.671	16.286	9.690	102.000
19.468	56.929	16.366	9.737	102.500
19.582	57.188	16.445	9.785	103.000
19.697	57.446	16.525	9.832	103.500
19.810	57.705	16.605	9.880	104.000
19.924	57.964	16.685	9.927	104.500
20.038	58.222	16.765	9.975	105.000
20.152	58.481	16.845	10.022	105.500
20.267	58.739	16.924	10.070	106.000
20.381	58.998	17.004	10.117	106.500
20.495	59.256	17.084	10.165	107.000
20.609	59.515	17.164	10.212	107.500
20.722	59.774	17.244	10.260	108.000
20.837	60.032	17.324	10.307	108.500
20.951	60.291	17.403	10.355	109.000
21.066	60.549	17.483	10.402	109.500
21.179	60.808	17.563	10.450	110.000
21.293	61.067	17.643	10.497	110.500
21.407	61.325	17.723	10.545	111.000
21.521	61.584	17.803	10.592	111.500
21.636	61.842	17.882	10.640	112.000
21.750	62.101	17.962	10.687	112.500
21.863	62.360	18.042	10.735	113.000
21.978	62.618	18.122	10.782	113.500
22.091	62.877	18.202	10.830	114.000

Prezzo richiesto dal fornitore comprese spese di distribuzione per chilogrammo convenzionale	Ammontare		Importo spettante al rivenditore (aggio)	*Tariffa* di vendita al pubblico per chilogrammo convenzionale
	Imposta di consumo	Imposta sul valore aggiunto		
22.206	63.135	18.282	10.877	114.500
22.320	63.394	18.361	10.925	115.000
22.435	63.652	18.441	10.972	115.500
22.548	63.911	18.521	11.020	116.000
22.662	64.170	18.601	11.067	116.500
22.776	64.428	18.681	11.115	117.000
22.890	64.687	18.761	11.162	117.500
23.005	64.945	18.840	11.210	118.000
23.119	65.204	18.920	11.257	118.500
23.232	65.463	19.000	11.305	119.000
23.347	65.721	19.080	11.352	119.500
23.460	65.980	19.160	11.400	120.000
23.576	66.238	19.239	11.447	120.500
23.689	66.497	19.319	11.495	121.000
23.803	66.756	19.399	11.542	121.500
23.917	67.014	19.479	11.590	122.000
24.031	67.273	19.559	11.637	122.500
24.145	67.531	19.639	11.685	123.000
24.260	67.790	19.718	11.732	123.500
24.374	68.048	19.798	11.780	124.000
24.488	68.307	19.878	11.827	124.500
24.601	68.566	19.958	11.875	125.000
24.716	68.824	20.038	11.922	125.500
24.829	69.083	20.118	11.970	126.000
24.945	69.341	20.197	12.017	126.500
25.058	69.600	20.277	12.065	127.000
25.172	69.859	20.357	12.112	127.500
25.286	70.117	20.437	12.160	128.000
25.400	70.376	20.517	12.207	128.500
25.514	70.634	20.597	12.255	129.000
25.629	70.893	20.676	12.302	129.500
25.742	71.152	20.756	12.350	130.000
25.857	71.410	20.836	12.397	130.500
25.970	71.669	20.916	12.445	131.000
26.085	71.927	20.996	12.492	131.500
26.198	72.186	21.076	12.540	132.000
26.314	72.444	21.155	12.587	132.500
26.427	72.703	21.235	12.635	133.000
26.541	72.962	21.315	12.682	133.500
26.655	73.220	21.395	12.730	134.000
26.769	73.479	21.475	12.777	134.500
26.883	73.737	21.555	12.825	135.000
26.998	73.996	21.634	12.872	135.500
27.111	74.255	21.714	12.920	136.000
27.226	74.513	21.794	12.967	136.500
27.339	74.772	21.874	13.015	137.000
27.454	75.030	21.954	13.062	137.500
27.567	75.289	22.034	13.110	138.000

Prezzo richiesto dal fornitore comprese spese di distribuzione per chilogrammo convenzionale	Ammontare		Importo spettante al rivenditore (aggio)	Tariffa di vendita al pubblico per chilogrammo convenzionale
	Imposta di consumo	Imposta sul valore aggiunto		
27.682	75.548	22.113	13.157	138.500
27.796	75.806	22.193	13.205	139.000
27.910	76.065	22.273	13.252	139.500
28.024	76.323	22.353	13.300	140.000
28.138	76.582	22.433	13.347	140.500
28.252	76.840	22.513	13.395	141.000
28.367	77.099	22.592	13.442	141.500
28.480	77.358	22.672	13.490	142.000
28.595	77.616	22.752	13.537	142.500
28.708	77.875	22.832	13.585	143.000
28.823	78.133	22.912	13.632	143.500
28.936	78.392	22.992	13.680	144.000
29.051	78.651	23.071	13.727	144.500
29.165	78.909	23.151	13.775	145.000
29.279	79.168	23.231	13.822	145.500
29.393	79.426	23.311	13.870	146.000
29.507	79.685	23.391	13.917	146.500
29.620	79.944	23.471	13.965	147.000
29.736	80.202	23.550	14.012	147.500
29.849	80.461	23.630	14.060	148.000
29.964	80.719	23.710	14.107	148.500
30.077	80.978	23.790	14.155	149.000
30.192	81.236	23.870	14.202	149.500
30.305	81.495	23.950	14.250	150.000
30.420	81.754	24.029	14.297	150.500
30.534	82.012	24.109	14.345	151.000
30.648	82.271	24.189	14.392	151.500
30.762	82.529	24.269	14.440	152.000
30.876	82.788	24.349	14.487	152.500
30.989	83.047	24.429	14.535	153.000
31.105	83.305	24.508	14.582	153.500
31.218	83.564	24.588	14.630	154.000
31.333	83.822	24.668	14.677	154.500
31.446	84.081	24.748	14.725	155.000
31.560	84.340	24.828	14.772	155.500
31.674	84.598	24.908	14.820	156.000
31.789	84.857	24.987	14.867	156.500
31.903	85.115	25.067	14.915	157.000
32.017	85.374	25.147	14.962	157.500
32.131	85.632	25.227	15.010	158.000
32.245	85.891	25.307	15.057	158.500
32.358	86.150	25.387	15.105	159.000
32.474	86.408	25.466	15.152	159.500
32.587	86.667	25.546	15.200	160.000
32.702	86.925	25.626	15.247	160.500
32.815	87.184	25.706	15.295	161.000
32.929	87.443	25.786	15.342	161.500

Prezzo richiesto dal fornitore comprese spese di distribuzione per chilogrammo convenzionale	Ammontare		Importo spettante al rivenditore (aggio)	Tariffa di vendita al pubblico per chilogrammo convenzionale
	Imposta di consumo	Imposta sul valore aggiunto		
33.043	87.701	25.866	15.390	162.000
33.158	87.960	25.945	15.437	162.500
33.272	88.218	26.025	15.485	163.000
33.386	88.477	26.105	15.532	163.500
33.499	88.736	26.185	15.580	164.000
33.614	88.994	26.265	15.627	164.500
33.727	89.253	26.345	15.675	165.000
33.843	89.511	26.424	15.722	165.500
33.956	89.770	26.504	15.770	166.000
34.071	90.028	26.584	15.817	166.500
34.184.	90.287	26.664	15.865	167.000
34.298	90.546	26.744	15.912	167.500
34.412	90.804	26.824	15.960	168.000
34.527	91.063	26.903	16.007	168.500
34.641	91.321	26.983	16.055	169.000
34.755	91.580	27.063	16.102	169.500
34.868	91.839	27.143	16 150	170.000
34.983	92.097	27.223	16.197	170.500
35.096	92.356	27.303	16.245	171.000
35.212	92.614	27.382	16.292	171.500
35.325	92.873	27.462	16.340	172.000
35.439	93.132	27.542	16.387	172.500
35.553	93.390	27.622	16.435	173.000
35.667	93.649	27.702	16.482	173.500.
35.781	93.907	27.782	16.530	174.000
35.896	94.166	27.861	16.577	174.500
36.010	94.424	27.941	16.625	175.000
36.124	94.683	28.021	16.672	175.500
36.237	94.942	28.101	16.720	176.000
36.352	95.200	28.181	16.767	176.500
36.465	95.459	28.261	16.815	177.000
36.581	95.717	28.340	16.862	177.500
36.694	95.976	28.420	16.910	178.000
36.808	96.235	28.500	16.957	178.500
36.922	96.493	28.580	17.005	179.000
37.036	96.752	28.660	17.052	179.500
37.151	97.010	28.739	17.100	180.000
37.265	97.269	28.819	17.147	180.500
37.378	97.528	28.899	17.195	181.000
37.493	97 786	28.979	17.242	181.500
37.606	98.045	29.059	17.290	182.000
37.721	98.303	29.139	17.337	182.500
37.835	98.562	29.218	17.385	183.000
37.950	98.820	29.298	17.432	183.500
38.063	99.079	29.378	17.480	184.000
38.177	99.338	29 458	17.527	184.500
38.291	99.596	29.538	17.575	185.000
38.405	99.855	29.618	17.622	185.500

Prezzo richiesto dal fornitore comprese spese di distribuzione per chilogrammo convenzionale	Ammontare		Importo spettante al rivenditore (aggio)	Tariffa di vendita al pubblico per chilogrammo convenzionale
	Imposta di consumo	Imposta sul valore aggiunto		
38.520	100.113	29.697	17.670	186.000
38.634	100.372	29.777	17.717	186.500
38.747	100.631	29.857	17.765	187.000
38.862	100.889	29.937	17.812	187.500
38.975	101.148	30.017	17.860	188.000
39.090	101.406	30.097	17.907	188.500
39.204	101.665	30.176	17.955	189.000
39.318	101.924	30.256	18.002	189.500
39.432	102.182	30.336	18.050	190.000
39.546	102.441	30.416	18.097	190.500
39.660	102.699	30.496	18.145	191.000
39.774	102.958	30.576	18.192	191.500
39.889	103.216	30.655	18.240	192.000
40.003	103.475	30 735	18 287	192.500
40.116	103.734	30 815	18.335	193.000
40.231	103.992	30.895	18.382	193.500
40.344	101.251	30.975	18.430	194.000
40.459	104.509	31.055	18.477	194.500
40.573	104.768	31.134	18.525	195.000
40.687	105.027	31.214	18.572	195.500
40.801	105.285	31.294	18.620	196.000
40.915	105.544	31.374	18.667	196.500
41.029	105.802	31.454	18.715	197.000
41.143	106.061	31.534	18.762	197.500
41 257	106.320	31.613	18.810	198.000
41.372	106.578	31.693	18.857	198.500
41.485	106.837	31.773	18.905	199.000
41.600	107.095	31.853	18.952	199.500
41.713	107.354	31.933	19.000	200.000
42.854	109.940	32.731	19.475	205.000
43.995	112.526	33.529	19.950	210.000
45.135	115.112	34.328	20.425	215.000
46.277	117.697	35.126	20.900	220.000
47.418	120.283	35.924	21.375	225.000
48.558	122.869	36.723	21.850	230.000
49.699	125.455	37.521	22.325	235.000
50.840	128.041	38.319	22.800	240.000
51.980	130.627	39.118	23.275	245.000
53.121	133.213	39.916	23.750	250.000
54.262	135.799	40.714	24.225	255.000
55.402	138.385	41.513	24.700	260.000
56.544	140.970	42.311	25.175	265.000
57.685	143.556	43.109	25.650	270.000
58 825	146.142	43.908	26.125	275.000
59.966	148.728	44.706	26.600	280.000
61.107	151.314	45.504	27.075	285.000
62.247	153.900	46.303	27.550	290.000

Prezzo richiesto dal fornitore comprese spese di distribuzione per chilogrammo convenzionale	Ammontare		Importo spettante al rivenditore (aggio)	Tariffa di vendita al pubblico per chilogrammo convenzionale
	Imposta di consumo	Imposta sul valore aggiunto		
63.388	156.486	47.101	28.025	295.000
64.529	159.072	47.899	28.500	300.000
65.671	161.657	48.697	28.975	305.000
66.811	164.243	49.496	29.450	310.000
67.952	166.829	50.294	29.925	315.000
69.093	169.415	51.092	30.400	320.000
70.233	172.001	51.891	30.875	325.000
71.374	174.587	52.689	31.350	330.000
72.515	177.173	53.487	31.825	335.000
73.655	179.759	54.286	32.300	340.000
74.796	182.345	55.084	32.775	345.000
75.938	184.930	55.882	33.250	350.000
77.078	187.516	56.681	33.725	355.000
78.219	190.102	57.479	34.200	360.000
79.360	192.688	58.277	34.675	365.000
80.500	195.274	59.076	35.150	370.000
81.641	197.860	59.874	35.625	375.000
82.782	200.446	60.672	36.100	380.000
83.922	203.032	61.471	36.575	385.000
85.063	205.618	62.269	37.050	390.000
86.205	208.203	63.067	37.525	395.000
87.345	210.789	63.866	38.000	400.000
89.627	215.961	65.462	38.950	410.000
91.908	221.133	67.059	39.900	420.000
94.190	226.305	68.655	40.850	430.000
96.472	231.476	70.252	41.800	440.000
98.753	236.648	71.849	42.750	450.000
101.035	241.820	73.445	43.700	460.000
103.316	246.992	75.042	44.650	470.000
105.598	252.163	76.639	45.600	480.000
107.880	257.335	78.235	46.550	490.000
110.161	262.507	79.832	47.500	500.000

TABELLA ALLEGATO *B*

SIGARI E SIGARETTI NATURALI

Prezzo richiesto dal fornitore comprese spese di distribuzione per chilogrammo convenzionale	Ammontare		Importo spettante al rivenditore (aggio)	Tariffa di vendita al pubblico per chilogrammo convenzionale
	Imposta di consumo	Imposta sul valore aggiunto		
20.901	8.912	6.387	3.800	40.000
21.946	9.358	6.706	3.990	42.000
22.992	9.803	7.025	4.180	44.000
24.036	10.249	7.345	4.370	46.000
25.082	10.694	7.664	4.560	48.000
26.127	11.140	7.983	4.750	50.000
27.171	11.586	8.303	4.940	52.000
28.217	12.031	8.622	5.130	54.000
29.262	12.477	8.941	5.320	56.000
30.307	12.922	9.261	5.510	58.000
31.352	13.368	9.580	5.700	60.000
32.397	13.814	9.899	5.890	62.000
33.443	14.259	10.218	6.080	64.000
34.487	14.705	10.538	6.270	66.000
35.533	15.150	10.857	6.460	68.000
36.578	15.596	11.176	6.650	70.000
37.622	16.042	11.496	6.840	72.000
38.668	16.487	11.815	7.030	74.000
39.713	16.933	12.134	7.220	76.000
40.758	17.378	12.454	7.410	78.000
41.803	17.824	12.773	7.600	80.000
42.848	18.270	13.092	7.790	82.000
43.893	18.715	13.412	7.980	84.000
44.938	19.161	13.731	8.170	86.000
45.984	19.606	14.050	8.360	88.000
47.028	20.052	14.370	8.550	90.000
48.073	20.498	14.689	8.740	92.000
49.119	20.943	15.008	8.930	94.000
50.163	21.389	15.328	9.120	96.000
51.209	21.834	15.647	9.310	98.000
52.254	22.280	15.966	9.500	100.000
53.298	22.726	16.286	9.690	102.000
54.344	23.171	16.605	9.880	104.000
55.389	23.617	16.924	10.070	106.000
56.434	24.062	17.244	10.260	108.000
57.479	24.508	17.563	10.450	110.000
58.524	24.954	17.882	10.640	112.000
59.569	25.399	18.202	10.830	114.000
60.614	25.845	18.521	11.020	116.000
61.660	26.290	18.840	11.210	118.000
62.704	26.736	19.160	11.400	120.000
63.749	27.182	19.479	11.590	122.000
64.795	27.627	19.798	11.780	124.000
65.839	28.073	20.118	11.970	126.000
66.885	28.518	20.437	12.160	128.000
67.930	28.964	20.756	12.350	130.000
68.974	29.410	21.076	12.540	132.000
70.020	29.855	21.395	12.730	134.000
71.065	30.301	21.714	12.920	136.000
72.110	30.746	22.034	13.110	138.000
73.155	31.192	22.353	13.300	140.000
74.200	31.638	22.672	13.490	142.000
75.245	32.083	22.992	13.680	144.000
76.290	32.529	23.311	13.870	146.000
77.336	32.974	23.630	14.060	148.000
78.380	33.420	23.950	14.250	150.000
79.425	33.866	24.269	14.440	152.000
80.471	34.311	24.588	14.630	154.000
81.515	34.757	24.908	14.820	156.000

Prezzo richiesto dal fornitore comprese spese di distribuzione per chilogrammo convenzionale	Ammontare		Importo spettante al rivenditore (aggio)	Tariffa di vendita al pubblico per chilogrammo convenzionale
	Imposta di consumo	Imposta sul valore aggiunto		
82.561	35.202	25.227	15.010	158.000
83.606	35.648	25.546	15.200	160.000
84.650	36.094	25.866	15.390	162.000
85.696	36.539	26.185	15.580	164.000
86.741	36.985	26.504	15.770	166.000
87.786	37.430	26.824	15.960	168.000
88.831	37.876	27.143	16.150	170.000
89.876	38.322	27.462	16.340	172.000
90.921	38.767	27.782	16.530	174.000
91.966	39.213	28.101	16.720	176.000
93.012	39.658	28.420	16.910	178.000
94.057	40.104	28.739	17.100	180.000
95.101	40.550	29.059	17.290	182.000
96.147	40.995	29.378	17.480	184.000
97.192	41.441	29.697	17.670	186.000
98.237	41.886	30.017	17.860	188.000
99.282	42.332	30.336	18.050	190.000
100.327	42.778	30.655	18.240	192.000
101.372	43.223	30.975	18.430	194.000
102.417	43.669	31.294	18.620	196.000
103.463	44.114	31.613	18.810	198.000
104.507	44.560	31.933	19.000	200.000
109.733	46.788	33.529	19.950	210.000
114.958	49.016	35.126	20.900	220.000
120.183	51.244	36.723	21.850	230.000
125.409	53.472	38.319	22.800	240.000
130.634	55.700	39.916	23.750	250.000
135.859	57.928	41.513	24.700	260.000
141.085	60.156	43.109	25.650	270.000
146.310	62.384	44.706	26.600	280.000
151.535	64.612	46.303	27.550	290.000
156.761	66.840	47.899	28.500	300.000
161.986	69.068	49.496	29.450	310.000
167.212	71.296	51.092	30.400	320.000
172.437	73.524	52.689	31.350	330.000
177.662	75.752	54.286	32.300	340.000
182.888	77.980	55.882	33.250	350.000
188.113	80.208	57.479	34.200	360.000
193.338	82.436	59.076	35.150	370.000
198.564	84.664	60.672	36.100	380.000
203.789	86.892	62.269	37.050	390.000
209.014	89.120	63.866	38.000	400.000
214.240	91.348	65.462	38.950	410.000
219.465	93.576	67.059	39.900	420.000
224.691	95.804	68.655	40.850	430.000
229.916	98.032	70.252	41.800	440.000
235.141	100.260	71.849	42.750	450.000
240.367	102.488	73.445	43.700	460.000
245.592	104.716	75.042	44.650	470.000
250.817	106.944	76.639	45.600	480.000
256.043	109.172	78.235	46.550	490.000
261.268	111.400	79.832	47.500	500.000
271.719	115.856	83.025	49.400	520.000
282.170	120.312	86.218	51.300	540.000
292.620	124.768	89.412	53.200	560.000
303.071	129.224	92.605	55.100	580.000
313.522	133.680	95.798	57.000	600.000
323.972	138.136	98.992	58.900	620.000
334.423	142.592	102.185	60.800	640.000
344.874	147.048	105.378	62.700	660.000
355.325	151.504	108.571	64.600	680.000
365.775	155.960	111.765	66.500	700.000
376.226	160.416	114.958	68.400	720.000
386.677	164.872	118.151	70.300	740.000
397.127	169.328	121.345	72.200	760.000
407.578	173.784	124.538	74.100	780.000
418.029	178.240	127.731	76.000	800.000
428.480	182.696	130.924	77.900	820.000
438.930	187.152	134.118	79.800	840.000
449.381	191.608	137.311	81.700	860.000
459.832	196.064	140.504	83.600	880.000
470.283	200.520	143.697	85.500	900.000
480.733	204.976	146.891	87.400	920.000
491.184	209.432	150.084	89.300	940.000
501.635	213.888	153.277	91.200	960.000
512.085	218.344	156.471	93.100	980.000
522.536	222.800	159.664	95.000	1.000.000
532.987	227.256	162.857	96.900	1.020.000
543.438	231.712	166.050	98.800	1.040.000
553.888	236.168	169.244	100.700	1.060.000
564.339	240.624	172.437	102.600	1.080.000
574.790	245.080	175.630	104.500	1.100.000
585.240	249.536	178.824	106.400	1.120.000
595.691	253.992	182.017	108.300	1.140.000
606.142	258.448	185.210	110.200	1.160.000
616.593	262.904	188.403	112.100	1.180.000
627.043	267.360	191.597	114.000	1.200.000
637.494	271.816	194.790	115.900	1.220.000
647.945	276.272	197.983	117.800	1.240.000
658.396	280.728	201.176	119.700	1.260.000
668.846	285.184	204.370	121.600	1.280.000
679.297	289.640	207.563	123.500	1.300.000
689.748	294.096	210.756	125.400	1.320.000
700.198	298.552	213.950	127.300	1.340.000
710.649	303.008	217.143	129.200	1.360.000

Prezzo richiesto dal fornitore comprese spese di distribuzione per chilogrammo convenzionale	Ammontare		Importo spettante al rivenditore (aggio)	Tariffa di vendita al pubblico per chilogrammo convenzionale
	Imposta di consumo	Imposta sul valore aggiunto		
721.100	307.464	220.336	131.100	1.380.000
731.551	311.920	223.529	133.000	1.400.000
742.001	316.376	226.723	134.900	1.420.000
752.452	320.832	229.916	136.800	1.440.000
762.903	325.288	233.109	138.700	1.460.000
773.253	329.744	236.303	140.600	1.480.000
783.804	334.200	239.496	142.500	1.500.000
794.255	338.656	242.689	144.400	1.520.000
804.706	343.112	245.882	146.300	1.540.000
815.156	347.568	249.076	148.200	1.560.000
825.607	352.024	252.269	150.100	1.580.000
836.058	356.480	255.462	152.000	1.600.000
846.509	360.936	258.655	153.900	1.620.000
856.959	365.392	261.849	155.800	1.640.000
867.410	369.848	265.042	157.700	1.660.000
877.861	374.304	268.235	159.600	1.680.000
888.311	378.760	271.429	161.500	1.700.000
898.762	383.216	274.622	163.400	1.720.000
909.213	387.672	277.815	165.300	1.740.000
919.664	392.128	281.008	167.200	1.760.000
930.114	396.584	284.202	169.100	1.780.000
940.565	401.040	287.395	171.000	1.800.000
951.016	405.496	290.588	172.900	1.820.000
961.466	409.952	293.782	174.800	1.840.000
971.917	414.408	296.975	176.700	1.860.000
982.368	418.864	300.168	178.600	1.880.000
992.819	423.320	303.361	180.500	1.900.000
1.003.269	427.776	306.555	182.400	1.920.000
1.013.720	432.232	309.748	184.300	1.940.000
1.024.171	436.688	312.941	186.200	1.960.000
1.034.622	441.144	316.134	188.100	1.980.000
1.045.072	445.600	319.328	190.000	2.000.000
1.097.326	467.880	335.294	199.500	2.100.000
1.149.579	490.160	351.261	209.000	2.200.000
1.201.833	512.440	367.227	218.500	2.300.000
1.254.087	534.720	383.193	228.000	2.400.000
1.306.340	557.000	399.160	237.500	2.500.000
1.358.594	579.280	415.126	247.000	2.600.000
1.410.848	601.560	431.092	256.500	2.700.000
1.463.101	623.840	447.059	266.000	2.800.000
1.515.355	646.120	463.025	275.500	2.900.000
1.567.608	668.400	478.992	285.000	3.000.000
1.619.862	690.680	494.958	294.500	3.100.000
1.672.116	712.960	510.924	304.000	3.200.000
1.724.369	735.240	526.891	313.500	3.300.000
1.776.623	757.520	542.857	323.000	3.400.000
1.828.876	779.800	558.824	332.500	3.500.000

Prezzo richiesto dal fornitore comprese spese di distribuzione per chilogrammo convenzionale	Ammontare		Importo spettante al rivenditore (aggio)	Tariffa di vendita al pubblico per chilogrammo convenzionale
	Imposta di consumo	Imposta sul valore aggiunto		
1.881.130	802.080	574.790	342.000	3.600.000
1.933.384	824.360	590.756	351.500	3.700.000
1.985.637	846.640	606.723	361.000	3.800.000
2.037.891	868.920	622.689	370.500	3.900.000
2.090.145	891.200	638.655	380.000	4.000.000
2.142.398	913.480	654.622	389.500	4.100.000
2.194.652	935.760	670.588	399.000	4.200.000
2.246.905	958.040	686.555	408.500	4.300.000
2.299.159	980.320	702.521	418.000	4.400.000
2.351.413	1.002.600	718.487	427.500	4.500.000
2.403.666	1.024.880	734.454	437.000	4.600.000
2.455.920	1.047.160	750.420	446.500	4.700.000
2.508.173	1.069.440	766.387	456.000	4.800.000
2.560.427	1.091.720	782.353	465.500	4.900.000
2.612.681	1.114.000	798.319	475.000	5.000.000
2.664.934	1.136.280	814.286	484.500	5.100.000
2.717.188	1.158.560	830.252	494.000	5.200.000
2.769.442	1.180.840	846.218	503.500	5.300.000
2.821.695	1.203.120	862.185	513.000	5.400.000
2.873.949	1.225.400	878.151	522.500	5.500.000
2.926.202	1.247.680	894.118	532.000	5.600.000
2.978.456	1.269.960	910.084	541.500	5.700.000
3.030.710	1.292.240	926.050	551.000	5.800.000
3.082.963	1.314.520	942.017	560.500	5.900.000
3.135.217	1.336.800	957.983	570.000	6.000.000
3.187.470	1.359.080	973.950	579.500	6.100.000
3.239.724	1.381.360	989.916	589.000	6.200.000
3.291.978	1.403.640	1.005.882	598.500	6.300.000
3.344.231	1.425.920	1.021.849	608.000	6.400.000
3.396.485	1.448.200	1.037.815	617.500	6.500.000
3.448.738	1.470.480	1.053.782	627.000	6.600.000
3.500.992	1.492.760	1.069.748	636.500	6.700.000
3.553.246	1.515.040	1.085.714	646.000	6.800.000
3.605.499	1.537.320	1.101.681	655.500	6.900.000
3.657.753	1.559.600	1.117.647	665.000	7.000.000
3.710.007	1.581.880	1.133.613	674.500	7.100.000
3.762.260	1.604.160	1.149.580	684.000	7.200.000
3.814.514	1.626.440	1.165.546	693.500	7.300.000
3.866.767	1.648.720	1.181.513	703.000	7.400.000
3.919.021	1.671.000	1.197.479	712.500	7.500.000
3.971.275	1.693.280	1.213.445	722.000	7.600.000
4.023.528	1.715.560	1.229.412	731.500	7.700.000
4.075.782	1.737.840	1.245.378	741.000	7.800.000
4.128.035	1.760.120	1.261.345	750.500	7.900.000
4.180.289	1.782.400	1.277.311	760.000	8.000.000
4.232.543	1.804.680	1.293.277	769.500	8.100.000
4.284.796	1.826.960	1.309.244	779.000	8.200.000

Prezzo richiesto dal fornitore comprese spese di distribuzione per chilogrammo convenzionale	Ammontare		Importo spettante al rivenditore (aggio)	Tariffa di vendita al pubblico per chilogrammo convenzionale
	Imposta di consumo	Imposta sul valore aggiunto		
4.337.050	1.849.240	1.325.210	788.500	8.300.000
4.389.304	1.871.520	1.341.176	798.000	8.400.000
4.441.557	1.893.800	1.357.143	807.500	8.500.000
4.493.811	1.916.080	1.373.109	817.000	8.600.000
4.546.064	1.938.360	1.389.076	826.500	8.700.000
4.598.318	1.960.640	1.405.042	836.000	8.800.000
4.650.572	1.982.920	1.421.008	845.500	8.900.000
4.702.825	2.005.200	1.436.975	855.000	9.000.000
4.755.079	2.027.480	1.452.941	864.500	9.100.000
4.807.332	2.049.760	1.468.908	874.000	9.200.000
4.859.586	2.072.040	1.484.874	883.500	9.300.000
4.911.840	2.094.320	1.500.840	893.000	9.400.000
4.964.093	2.116.600	1.516.807	902.500	9.500.000
5.016.347	2.138.880	1.532.773	912.000	9.600.000
5.068.601	2.161.160	1.548.739	921.500	9.700.000
5.120.854	2.183.440	1.564.706	931.000	9.800.000
5.173.108	2.205.720	1.580.672	940.500	9.900.000
5.225.361	2.228.000	1.596.639	950.000	10.000.000

TABELLA ALLEGATO *C*

SIGARI E SIGARETTI ALTRI

Prezzo richiesto dal fornitore comprese spese di distribuzione per chilogrammo convenzionale	Ammontare		Importo spettante al rivenditore (aggio)	Tariffa di vendita al pubblico per chilogrammo convenzionale
	Imposta di consumo	Imposta sul valore aggiunto		
11.301	18.512	6.387	3.800	40 000
11.866	19.438	6.706	3.990	42.000
12.432	20.363	7.025	4.180	44.000
12.996	21.289	7.345	4.370	46.000
13.562	22.214	7.664	4.560	48.000
14.127	23.140	7.983	4.750	50.000
14.691	24.066	8.303	4.940	52.000
15.257	24.991	8.622	5.130	54.000
15.822	25.917	8.941	5.320	56.000
16.387	26.842	9.261	5.510	58.000
16.952	27.768	9.580	5.700	60.000
17.517	28.694	9.899	5.890	62.000
18.083	29.619	10.218	6.080	64.000
18.647	30.545	10.538	6.270	66.000
19.213	31.470	10.857	6.460	68.000
19.778	32.396	11.176	6.650	70.000
20.342	33.322	11.496	6.840	72.000
20.908	34.247	11.815	7.030	74.000
21.473	35.173	12.134	7.220	76.000
22.038	36.098	12.454	7.410	78.000
22.603	37.024	12.773	7.600	80.000
23.168	37.950	13.092	7.790	82.000
23.733	38.875	13.412	7.980	84.000
24.298	39.801	13.371	8.170	86.000
24.864	40.726	14.050	8.360	88.000
25.428	41.652	14.370	8.550	90.000
25.993	42.578	14.689	8.740	92.000
26.559	43.503	15.008	8.930	94.000
27.123	44.429	15.328	9.120	96.000
27.689	45.354	15.647	9.310	98.000
28.254	46.280	15.966	9.500	100.000
28.818	47.206	16.286	9.690	102.000
29.384	48.131	16.605	9.880	104.000
29.949	49.057	16.924	10.070	106.000
30.514	49.982	17.244	10.260	108.000
31.079	50.908	17.563	10.450	110.000
31.644	51.834	17.882	10.640	112.000
32.209	52.759	18.202	10.830	114.000
32.774	53.685	18.521	11.020	116.000
33.340	54.610	18.840	11.210	118.000
33.904	55.536	19.160	11.400	120.000
34.469	56.462	19.479	11.590	122.000
35.035	57 387	19.798	11.780	124.000
35.599	58.313	20.118	11.970	126.000
36.165	59.238	20.437	12.160	128.000
36.730	60.164	20.756	12.350	130 000
37.294	61.090	21.076	12.540	132.000
37.860	62.015	21.395	12.730	134.000
38 425	62.941	21.714	12.920	136.000
38.990	63.866	22.034	13.110	138.000
39.555	64.792	22.353	13.300	140.000
40.120	65.718	22.672	13.490	142.000
40.685	66.643	22.992	13.680	144.000
41.250	67.569	23.311	13.870	146.000
41.816	68.494	23.630	14.060	148.000
42.380	69.420	23.950	14.250	150.000
42.945	70.346	24.269	14.440	152.000
43.511	71.271	24.588	14.630	154.000
44.075	72.197	24.908	14.820	156.000
44.641	73.122	25.227	15.010	158.000
45.206	74.048	25.546	15.200	160.000
45.770	74.974	25.866	15.390	162.000
46.336	75.899	26.185	15.580	164.000
46.901	76.825	26.504	15.770	166.000
47.466	77.750	26.824	15.960	168.000
48.031	78.676	27.143	16.150	170.000
48.596	79.602	27.462	16.340	172.000

Prezzo richiesto dal fornitore comprese spese di distribuzione per chilogrammo convenzionale	Ammontare		Importo spettante al rivenditore (aggio)	Tariffa di vendita al pubblico per chilogrammo convenzionale
	Imposta di consumo	Imposta sul valore aggiunto		
49.161	80.527	27.782	16.530	174.000
49.726	81.453	28.101	16.720	176.000
50.292	82.378	28.420	16.910	178.000
50.857	83.304	28.739	17.100	180.000
51.421	84.230	29.059	17.290	182.000
51.987	85.155	29.378	17.480	184.000
52.552	86.081	29.697	17.670	186.000
53.117	87.006	30.017	17.860	188.000
53.682	87.932	30.336	18.050	190.000
54.247	88.858	30.655	18.240	192.000
54.812	89.783	30.975	18.430	194.000
55.377	90.709	31.294	18.620	196.000
55.943	91.634	31.613	18.810	198.000
56.507	92.560	31.933	19.000	200.000
59.333	97.188	33.529	19.950	210.000
62.158	101.816	35.126	20.900	220.000
64.983	106.444	36.723	21.850	230.000
67.809	111.072	38.319	22.800	240.000
70.634	115.700	39.916	23.750	250.000
73.459	120.328	41.513	24.700	260.000
76.285	124.956	43.109	25.650	270.000
79.110	129.584	44.706	26.600	280 000
81.935	134.212	46.303	27.550	290.000
84.761	138.840	47.899	28.500	300.000
87.586	143.468	49.496	29.450	310.000
90.412	148.096	51.092	30.400	320.000
93.237	152.724	52.689	31.350	330.000
96.062	157.352	54.286	32 300	340.000
98.888	161.980	55.882	33.250	350.000
101.713	166.608	57.479	34.200	360.000
104.538	171.236	59.076	35.150	370.000
107.364	175.864	60.672	36.100	380.000
110.189	180.492	62.269	37.050	390.000
113.014	185.120	63.866	38.000	400.000
115.840	189.748	65.462	38.950	410.000
118.665	194.376	67.059	39.900	420.000
121.491	199.004	68.655	40.850	430.000
124.316	203.632	70.252	41.800	440.000
127.141	208.260	71.849	42.750	450.000
129.967	212.888	73.445	43.700	460.000
132.792	217.516	75.042	44.650	470.000
135.617	222.144	76.639	45.600	480.000
138.443	226.772	78.235	46.550	490.000
141.268	231.400	79.832	47.500	500.000
146.919	240.656	83.025	49.400	520.000
152.570	249.912	86.218	51.300	540.000
158.220	259.168	89.412	53.200	560.000

Prezzo richiesto dal fornitore comprese spese di distribuzione per chilogrammo convenzionale	Ammontare		Importo spettante al rivenditore (aggio)	Tariffa di vendita al pubblico per chilogrammo convenzionale
	Imposta di consumo	Imposta sul valore aggiunto		
163.871	268.424	92.605	55.100	580.000
169.522	277.680	95.798	57.000	600.000
175.172	286.936	98.992	58.900	620.000
180.823	296.192	102.185	60.800	640.000
186.474	305.448	105.378	62.700	660.000
192.125	314.704	108.571	64.600	680.000
197.775	323.960	111.765	66.500	700.000
203.426	333.216	114.958	68.400	720.000
209.077	342.472	118.151	70.300	740.000
214.727	351.728	121.345	72.200	760.000
220.378	360.984	124.538	74.100	780.000
226.029	370.240	127.731	76.000	800.000
231.680	379.496	130.924	77.900	820.000
237.330	388.752	134.118	79.800	840.000
242.981	398.008	137.311	81.700	860.000
248.632	407.264	140.504	83.600	880.000
254.283	416.520	143.697	85.500	900.000
259.933	425.776	146.891	87.400	920.000
265.584	435.032	150.084	89.300	940.000
271.235	444.288	153.277	91.200	960.000
276.885	453.544	156.471	93.100	980.000
282.536	462.800	159.664	95.000	1.000.000
288.187	472.056	162.857	96.900	1.020.000
293.838	481.312	166.050	98.800	1.040.000
299.488	490.568	169.244	100.700	1.060.000
305.139	499.824	172.437	102.600	1.080.000
310.790	509.080	175.630	104.500	1.100.000
316.440	518.336	178.824	106.400	1.120.000
322.091	527.592	182.017	108.300	1.140.000
327.742	536.848	185.210	110.200	1.160.000
333.393	546.104	188.403	112.100	1.180.000
339.043	555.360	191.597	114.000	1.200.000
344.694	564.616	194.790	115.900	1.220.000
350.345	573.872	197.983	117.800	1.240.000
355.996	583.128	201.176	119.700	1.260.000
361.646	592.384	204.370	121.600	1.280.000
367.297	601.640	207.563	123.500	1.300.000
372.948	610.896	210.756	125.400	1.320.000
378.598	620.152	213.950	127.300	1.340.000
384.249	629.408	217.143	129.200	1.360.000
389.900	638.664	220.336	131.100	1.380.000
395.551	647.920	223.529	133.000	1.400.000
401.201	657.176	226.723	134.900	1.420.000
406.852	666.432	229.916	136.800	1.440.000
412.503	675.688	233.109	138.700	1.460.000
418.153	684.944	236.303	140.600	1.480.000
423.804	694.200	239.496	142.500	1.500.000

Prezzo richiesto dal fornitore comprese spese di distribuzione per chilogrammo convenzionale	Ammontare		Importo spettante al rivenditore (aggio)	Tariffa di vendita al pubblico per chilogrammo convenzionale
	Imposta di consumo	Imposta sul valore aggiunto		
429.455	703.456	242.689	144.400	1.520.000
435.106	712.712	245.882	146.300	1.540.000
440.756	721.968	249.076	148.200	1.560.000
446.407	731.224	252.269	150.100	1.580.000
452.058	740.480	255.462	152.000	1.600.000
457.709	749.736	258.655	153.900	1.620.000
463.359	758.992	261.849	155.800	1.640.000
469.010	768.248	265.042	157.700	1.660.000
474.661	777.504	268.235	159.600	1.680.000
480.311	786.760	271.429	161.500	1.700.000
485.962	796.016	274.622	163.400	1.720.000
491.613	805.272	277.815	165.300	1.740.000
497.264	814.528	281.008	167.200	1.760.000
502.914	823.784	284.202	169.100	1.780.000
508.565	833.040	287.395	171.000	1.800.000
514.216	842.296	290.588	172.900	1.820.000
519.866	851.552	293.782	174.800	1.840.000
525.517	860.808	296.975	176.700	1.860.000
531.168	870.064	300.168	178.600	1.880.000
536.819	879.320	303.361	180.500	1.900.000
542.469	888.576	306.555	182.400	1.920.000
548.120	897.832	309.748	184.300	1.940.000
553.771	907.088	312.941	186.200	1.960.000
559.422	916.344	316.134	188.100	1.980.000
565.072	925.600	319.328	190.000	2.000.000
593.326	971.880	335.294	199.500	2.100.000
621.579	1.018.160	351.261	209.000	2.200.000
649.833	1.064.440	367.227	218.500	2.300.000
678.087	1.110.720	383.193	228.000	2.400.000
706.340	1.157.000	399.160	237.500	2.500.000
734.594	1.203.280	415.126	247.000	2.600.000
762.848	1.249.560	431.092	256.500	2.700.000
791.101	1.295.840	447.059	266.000	2.800.000
819.355	1.342.120	463.025	275.500	2.900.000
847.608	1.388.400	478.992	285.000	3.000.000
875.862	1.434.680	494.958	294.500	3.100.000
904.116	1.480.960	510.924	304.000	3.200.000
932.369	1.527.240	526.891	313.500	3.300.000
960.623	1.573.520	542.857	323.000	3.400.000
988.876	1.619.800	558.824	332.500	3.500.000
1.017.130	1.666.080	574.790	342.000	3.600.000
1.045.384	1.712.360	590.756	351.500	3.700.000
1.073.637	1.758.640	606.723	361 000	3.800.000
1.101.891	1.804.920	622.689	370.500	3.900.000
1.130.145	1.851.200	638.655	380.000	4.000.000
1.158.398	1.897.480	654.622	389.500	4.100.000

Prezzo richiesto dal fornitore comprese spese di distribuzione per chilogrammo convenzionale	Ammontare		Importo spettante al rivenditore (aggio)	Tariffa di vendita al pubblico per chilogrammo convenzionale
	Imposta di consumo	Imposta sul valore aggiunto		
1.186.652	1.943.760	670.588	399.000	4.200.000
1.214.905	1.990.040	686.555	408.500	4.300.000
1.243.159	2.036.320	702.521	418.000	4.400.000
1.271.413	2.082.600	718.487	427.500	4.500.000
1.299.666	2.128.880	734.454	437.000	4.600.000
1.327.920	2.175.160	750.420	446.500	4.700.000
1.356.173	2.221.440	766.387	456.000	4.800.000
1.384.427	2.267.720	782.353	465.500	4.900.000
1.412.681	2.314.000	798.319	475.000	5.000.000
1.440.934	2.360.280	814.286	484.500	5.100.000
1.469.188	2.406.560	830.252	494.000	5.200.000
1.497.442	2.452.840	846.218	503.500	5.300.000
1.525.695	2.499.120	862.185	513.000	5.400.000
1.553.949	2.545.400	878.151	522.500	5.500.000
1.582.202	2.591.680	894.118	532.000	5.600.000
1.610.456	2.637.960	910.084	541.500	5.700.000
1.638.710	2.684.240	926.050	551.000	5.800.000
1.666.963	2.730.520	942.017	560.500	5.900.000
1.695.217	2.776.800	957.983	570.000	6.000.000
1.723.470	2.823.080	973.950	579.500	6.100.000
1.751.724	2.869.360	989.916	589.000	6.200.000
1.779.978	2.915.640	1.005.882	598.500	6.300.000
1.808.231	2.961.920	1.021.849	608.000	6.400.000
1.836.485	3.008.200	1.037.815	617.500	6.500.000
1.864.738	3.054.480	1.053.782	627.000	6.600.000
1.892.992	3.100.760	1.069.748	636.500	6.700.000
1.921.246	3.147.040	1.085.714	646.000	6.800.000
1.949.499	3.193.320	1.101.681	655.500	6.900.000
1.977.753	3.239.600	1.117.647	665.000	7.000.000
2.006.007	3.285.880	1.133.613	674.500	7.100.000
2.034.260	3.332.160	1.149.580	684.000	7.200.000
2.062.514	3.378.440	1.165.546	693.500	7.300.000
2.090.767	3.424.720	1.181.513	703.000	7.400.000
2.119.021	3.471.000	1.197.479	712.500	7.500.000
2.147.275	3.517.280	1.213.445	722.000	7.600.000
2.175.528	3.563.560	1.229.412	731.500	7.700.000
2.203.782	3.609.840	1.245.378	741.000	7.800.000
2.232.035	3.656.120	1.261.345	750.500	7.900.000
2.260.289	3.702.400	1.277.311	760.000	8.000.000
2.288.543	3.748.680	1.293.277	769.500	8.100.000
2.316.796	3.794.960	1.309.244	779.000	8.200.000
2.345.050	3.841.240	1.325.210	788.500	8.300.000
2.373.304	3.887.520	1.341.176	798.000	8.400.000
2.401.557	3.933.800	1.357.143	807.500	8.500.000
2.429.811	3.980.080	1.373.109	817.000	8.600.000
2.458.064	4.026.360	1.389.076	826.500	8.700.000
2.486.318	4.072.640	1.405.042	836.000	8.800.000

Prezzo richiesto dal fornitore comprese spese di distribuzione per chilogrammo convenzionale	Ammontare		Importo spettante al rivenditore (aggio)	Tariffa di vendita al pubblico per chilogrammo convenzionale
	Imposta di consumo	Imposta sul valore aggiunto		
2.514.572	4.118.920	1.421.008	845.500	8.900.000
2.542.825	4.165.200	1.436.975	855.000	9.000.000
2.571.079	4.211.480	1.452.941	864.500	9.100.000
2.599.332	4.257.760	1.468.908	874.000	9.200.000
2.627.586	4.304.040	1.484.874	883.500	9.300.000
2.655.840	4.350.320	1.500.840	893.000	9.400.000
2.684.093	4.396.600	1.516.807	902.500	9.500.000
2.712.347	4.442.880	1.532.773	912.000	9.600.000
2.740.601	4.489.160	1.548.739	921.500	9.700.000
2.768.854	4.535.440	1.564.706	931.000	9.800.000
2.797.108	4.581.720	1.580.672	940.500	9.900.000
2.825.361	4.628.000	1.596.639	950.000	10.000.000

TABELLA ALLEGATO *D*

TABACCHI DA FUMO

Prezzo richiesto dal fornitore comprese spese di distribuzione per chilogrammo convenzionale	Ammontare		Importo spettante al rivenditore (aggio)	Tariffa di vendita al pubblico per chilogrammo convenzionale
	Imposta di consumo	Imposta sul valore aggiunto		
8.101	21.712	6.387	3.800	40.000
8.204	21.983	6.466	3.847	40.500
8.304	22.255	6.546	3.895	41.000
8.406	22.526	6.626	3.942	41.500
8.506	22.798	6.706	3.990	42.000
8.608	23.069	6.786	4.037	42.500
8.709	23.340	6.866	4.085	43.000
8.811	23.612	6.945	4.132	43.500
8.912	23.883	7.025	4.180	44.000
9.013	24.155	7.105	4.227	44.500
9.114	24.426	7.185	4.275	45.000
9.216	24.697	7.265	4.322	45.500
9.316	24.969	7.345	4.370	46.000
9.419	25.240	7.424	4.417	46.500
9.519	25.512	7.504	4.465	47.000
9.621	25.783	7.584	4.512	47.500
9.722	26.054	7.664	4.560	48.000
9.823	26.326	7.744	4.607	48.500
9.924	26.597	7.824	4.655	49.000
10.026	26.869	7.903	4.702	49.500
10.127	27.140	7.983	4.750	50.000
10.229	27.411	8.063	4.797	50.500
10.329	27.683	8.143	4.845	51.000
10.431	27.954	8.223	4.892	51.500
10.531	28.226	8.303	4.940	52.000
10.634	28.497	8.382	4.987	52.500
10.735	28.768	8.462	5.035	53.000
10.836	29.040	8.542	5.082	53.500
10.937	29.311	8.622	5.130	54.000
11.038	29.583	8.702	5.177	54.500
11.139	29.854	8.782	5.225	55.000
11.242	30.125	8.861	5.272	55.500
11.342	30.397	8.941	5.320	56.000
11.444	30.668	9.021	5.367	56.500
11.544	30.940	9.101	5.415	57.000
11.646	31.211	9.181	5.462	57.500
11.747	31.482	9.261	5.510	58.000
11.849	31.754	9.340	5.557	58.500
11.950	32.025	9.420	5.605	59.000
12.051	32.297	9.500	5.652	59.500
12.152	32.568	9.580	5.700	60.000
12.254	32.839	9.660	5.747	60.500
12.355	33.111	9.739	5.795	61.000
12.457	33.382	9.819	5.842	61.500
12.557	33.654	9.899	5.890	62.000
12.659	33.925	9.979	5.937	62.500
12.760	34.196	10.059	5.985	63.000
12.861	34.468	10.139	6.032	63.500
12.963	34.739	10.218	6.080	64.000
13.064	35.011	10.298	6.127	64.500
13.165	35.282	10.378	6.175	65.000
13.267	35.553	10.458	6.222	65.500
13.367	35.825	10.538	6.270	66.000
13.469	36.096	10.618	6.317	66.500
13.570	36.368	10.697	6.365	67.000
13.672	36.639	10.777	6.412	67.500
13.773	36.910	10.857	6.460	68.000
13.874	37.182	10.937	6.507	68.500
13.975	37.453	11.017	6.555	69.000
14.076	37.725	11.097	6.602	69.500
14.178	37.996	11.176	6.650	70.000
14.280	38.267	11.256	6.697	70.500
14.380	38.539	11.336	6.745	71.000
14.482	38.810	11.416	6.792	71.500
14.582	39.082	11.496	6.840	72.000
14.684	39.353	11.576	6.887	72.500
14.786	39.624	11.655	6.935	73.000
14.887	39.896	11.735	6.982	73.500
14.988	40.167	11.815	7.030	74.000
15.089	40.439	11.895	7.077	74.500
15.190	40.710	11.975	7.125	75.000
15.292	40.981	12.055	7.172	75.500
15.393	41.253	12.134	7.220	76.000
15.495	41.524	12.214	7.267	76.500
15.595	41.796	12.294	7.315	77.000
15.697	42.067	12.374	7.362	77.500

Prezzo richiesto dal fornitore comprese spese di distribuzione per chilogrammo convenzionale	Ammontare		Importo spettante al rivenditore (aggio)	Tariffa di vendita al pubblico per chilogrammo convenzionale
	Imposta di consumo	Imposta sul valore aggiunto		
15.798	42.338	12.454	7.410	78.000
15.899	42.610	12.543	7.457	78.500
16.001	42.881	12.613	7.505	79.000
16.102	43.153	12.693	7.552	79.500
16.203	43.424	12.773	7.600	80.000
16.305	43.695	12.853	7.647	80.500
16.405	43.967	12.933	7.695	81.000
16.507	44.238	13.013	7.742	81.500
16.608	44.510	13.092	7.790	82.000
16.710	44.781	13.172	7.837	82.500
16.811	45.052	13.252	7.885	83.000
16.912	45.324	13.332	7.932	83.500
17.013	45.595	13.412	7.980	84.000
17.114	45.867	13.492	8.027	84.500
17.216	46.138	13.571	8.075	85.000
17.318	46.409	13.651	8.122	85.500
17.418	46.681	13.731	8.170	86.000
17.520	46.952	13.811	8.217	86.500
17.620	47.224	13.891	8.265	87.000
17.722	47.495	13.971	8.312	87.500
17.824	47.766	14.050	8.360	88.000
17.925	48.038	14.130	8.407	88.500
18.026	48.309	14.210	8.455	89.000
18.127	48.581	14.290	8.502	89.500
18.228	48.852	14.370	8.550	90.000
18.330	49.123	14.450	8.597	90.500
18.431	49.395	14.529	8.645	91.000
18.533	49.666	14.609	8.692	91.500
18.633	49.938	14.689	8.740	92.000
18.735	50.209	14.769	8.787	92.500
18.836	50.480	14.849	8.835	93.000
18.937	50.752	14.929	8.882	93.500
19.039	51.023	15.008	8.930	94.000
19.140	51.295	15.088	8.977	94.500
19.241	51.566	15.168	9.025	95.000
19.343	51.837	15.248	9.072	95.500
19.443	52.109	15.328	9.120	96.000
19.545	52.380	15.408	9.167	96.500
19.646	52.652	15.487	9.215	97.000
19.748	52.923	14.567	9.262	97.500
19.849	53.194	15.647	9.310	98.000
19.950	53.466	15.727	9.357	98.500
20.051	53.737	15.807	9.405	99.000
20.152	54.009	15.887	9.452	99.500
20.254	54.280	15.966	9.500	100.000
20.456	54.823	16.126	9.595	101.000
20.658	55.366	16.286	9.690	102.000

Prezzo richiesto dal fornitore comprese spese di distribuzione per chilogrammo convenzionale	Ammontare		Importo spettante al rivenditore (aggio)	Tariffa di vendita al pubblico per chilogrammo convenzionale
	Imposta di consumo	Imposta sul valore aggiunto		
20.862	55.908	16.445	9.785	103.000
21.064	56.451	16.605	9.880	104.000
21.266	56.994	16.765	9.975	105.000
21.469	57.537	16.924	10.070	106.000
21.671	58.080	17.084	10.165	107.000
21.874	58.622	17.244	10.260	108.000
22.077	59.165	17.403	10.355	109.000
22.279	59.708	17.563	10.450	110.000
22.481	60.251	17.723	10.545	111.000
22.684	60.794	17.882	10.640	112.000
22.887	61.336	18.042	10.735	113.000
23.089	61.879	18.202	10.830	114.000
23.292	62.422	18.361	10.925	115.000
23.494	62.965	18.521	11.020	116.000
23.696	63.508	18.681	11.115	117.000
23.900	64.050	18.840	11.210	118.000
24.102	64.593	19.000	11.305	119.000
24.304	65.136	19.160	11.400	120.000
24.507	65.679	19.319	11.495	121.000
24.709	66.222	19.479	11.590	122.000
24.912	66.764	19.639	11.685	123.000
25.115	67.307	19.798	11.780	124.000
25.317	67.850	19.958	11.875	125.000
25.519	68.393	20.118	11.970	126.000
25.722	68.936	20.277	12.065	127.000
25.925	69.478	20.437	12.160	128.000
26.127	70.021	20.597	12.255	129.000
26.330	70.564	20.756	12.350	130.000
26.532	71.107	20.916	12.445	131.000
26.734	71.650	21.076	12.540	132.000
26.938	72.192	21.235	12.635	133.000
27.140	72.735	21.395	12.730	134.000
27.342	73.278	21.555	12.825	135.000
27.545	73.821	21.714	12.920	136.000
27.747	74.364	21.874	13.015	137.000
27.950	74.906	22.034	13.110	138.000
28.153	75.449	22.193	13.205	139.000
28.355	75.992	22.353	13.300	140.000
28.557	76.535	22.513	13.395	141.000
28.760	77.078	22.672	13.490	142.000
28.963	77.620	22.832	13.585	143.000
29.165	78.163	22.992	13.680	144.000
29.368	78.706	23.151	13.775	145.000
29.570	79.249	23.311	13.870	146.000
29.772	79.792	23.471	13.965	147.000
29.976	80.334	23.630	14.060	148.000
30.178	80.877	23.790	14.155	149.000
30.380	81.420	23.950	14.250	150.000

Prezzo richiesto dal fornitore comprese spese di distribuzione per chilogrammo convenzionale	Ammontare		Importo spettante al rivenditore (aggio)	Tariffa di vendita al pubblico per chilogrammo convenzionale
	Imposta di consumo	Imposta sul valore aggiunto		
30.583	81.963	24.109	14.345	151.000
30.785	82.506	24.269	14.440	152.000
30.988	83.048	24.429	14.535	153.000
31.191	83.591	24.588	14.630	154.000
31.393	84.134	24.748	14.725	155.000
31.595	84.677	24.908	14.820	156.000
31.798	85.220	25.067	14.915	157.000
32.001	85.762	25.227	15.010	158.000
32.203	86.305	25.387	15.105	159.000
32.406	86.848	25.546	15.200	160.000
32.608	87.391	25.706	15.295	161.000
32.810	87.934	25.866	15.390	162.000
33.014	88.476	26.025	15.485	163.000
33.216	89.019	26.185	15.580	164.000
33.418	89.562	26.345	15.675	165.000
33.621	90.105	26.504	15.770	166.000
33.823	90.648	26.664	15.865	167.000
34.026	91.190	26.824	15.960	168.000
34.229	91.733	26.983	16.055	169.000
34.431	92.276	27.143	16.150	170.000
34.633	92.819	27.303	16.245	171.000
34.836	93.362	27.462	16.340	172.000
35.039	93.904	27.622	16.435	173.000
35.241	94.447	27.782	16.530	174.000
35.444	94.990	27.941	16.625	175.000
35.646	95.533	28.101	16.720	176.000
35.848	96.076	28.261	16.815	177.000
36.052	96.618	28.420	16.910	178.000
36.254	97.161	28.580	17.005	179.000
36.457	97.704	28.739	17.100	180.000
36.659	98.247	28.899	17.195	181.000
36.861	98.790	29.059	17.290	182.000
37.065	99.332	29.218	17.385	183.000
37.267	99.875	29.378	17.480	184.000
37.469	100.418	29.538	17.575	185.000
37.672	100.961	29.697	17.670	186.000
37.874	101.504	29.857	17.765	187.000
38.077	102.046	30.017	17.860	188.000
38.280	102.589	30.176	17.955	189.000
38.482	103.132	30.336	18.050	190.000
38.684	103.675	30.496	18.145	191.000
38.887	104.218	30.655	18.240	192.000
39.090	104.760	30.815	18.335	193.000
39.292	105.303	30.975	18.430	194.000
39.495	105.846	31.134	18.525	195.000
39.697	106.389	31.294	18.620	196.000
39.899	106.932	31.454	18.715	197.000
40.103	107.474	31.613	18.810	198.000
40.305	108.017	31.773	18.905	199.000
40.507	108.560	31.933	19.000	200.000
40.710	109.103	32.092	19.095	201.000
40.912	109.646	32.252	19.190	202.000
41.115	110.188	32.412	19.285	203.000
41.318	110.731	32.571	19.380	204.000
41.520	111.274	32.731	19.475	205.000
41.722	111.817	32.891	19.570	206.000
41.925	112.360	33.050	19.665	207.000
42.128	112.902	33.210	19.760	208.000
42.330	113.445	33.370	19.855	209.000
42.533	113.988	33.529	19.950	210.000
42.735	114.531	33.689	20.045	211.000
42.937	115.074	33.849	20.140	212.000
43.141	115.616	34.008	20.235	213.000
43.343	116.159	34.168	20.330	214.000
43.545	116.702	34.328	20.425	215.000
43.748	117.245	34.487	20.520	216.000
43.950	117.788	34.647	20.615	217.000
44.153	118.330	34.807	20.710	218.000
44.356	118.873	34.966	20.805	219.000
44.558	119.416	35.126	20.900	220.000
44.760	119.959	35.286	20.995	221.000
44.963	120.502	35.445	21.090	222.000
45.166	121.044	35.605	21.185	223.000
45.368	121.587	35.765	21.280	224.000
45.571	122.130	35.924	21.375	225.000
45.773	122.673	36.084	21.470	226.000
45.975	123.216	36.244	21.565	227.000
46.179	123.758	36.403	21.660	228.000
46.381	124.301	36.563	21.755	229.000
46.583	124.844	36.723	21.850	230.000
46.786	125.387	36.882	21.945	231.000
46.988	125.930	37.042	22.040	232.000
47.191	126.472	37.202	22.135	233.000
47.394	127.015	37.361	22.230	234.000
47.596	127.558	37.521	22.325	235.000
47.798	128.101	37.681	22.420	236.000
48.001	128.644	37.840	22.515	237.000
48.204	129.186	38.000	22.610	238.000
48.406	129.729	38.160	22.705	239.000
48.609	130.272	38.319	22.800	240.000
48.811	130.815	38.479	22.895	241.000
49.013	131.358	38.639	22.990	242.000
49.217	131.900	38.798	23.085	243.000
49.419	132.443	38.958	23.180	244.000

Prezzo richiesto dal fornitore comprese spese di distribuzione per chilogrammo convenzionale	Ammontare		Importo spettante al rivenditore (aggio)	Tariffa di vendita al pubblico per chilogrammo convenzionale
	Imposta di consumo	Imposta sul valore aggiunto		
49.621	132.986	39.118	23.275	245.000
49.824	133.529	39.277	23.370	246.000
50.026	134.072	39.437	23.465	247.000
50.229	134.614	39.597	23.560	248.000
50.432	135.157	39.756	23.655	249.000
50.634	135.700	39.916	23.750	250.000
50.836	136.243	40.076	23.845	251.000
51.039	136.786	40.235	23.940	252.000
51.242	137.328	40.395	24.035	253.000
51.444	137.871	40.555	24.130	254.000
51.647	138.414	40.714	24.225	255.000
51.849	138.957	40.874	24.320	256.000
52.051	139.500	41.034	24.415	257.000
52.255	140.042	41.193	24.510	258.000
52.457	140.585	41.353	24.605	259.000
52.659	141.128	41.513	24.700	260.000
52.862	141.671	41.672	24.795	261.000
53.064	142.214	41.832	24.890	262.000
53.267	142.756	41.992	24.985	263.000
53.470	143.299	42.151	25.080	264.000
53.672	143.842	42.311	25.175	265.000
53.874	144.385	42.471	25.270	266.000
54.077	144.928	42.630	25.365	267.000
54.280	145.470	42.790	25.460	268.000
54.482	146.013	42.950	25.555	269.000
54.685	146.556	43.109	25.650	270.000
54.887	147.099	43.269	25.745	271.000
55.089	147.642	43.429	25.840	272.000
55.293	148.184	43.588	25.935	273.000
55.495	148.727	43.748	26.030	274.000
55.697	149.270	43.908	26.125	275.000
55.900	149.813	44.067	26.220	276.000
56.102	150.356	44.227	26.315	277.000
56.305	150.898	44.387	26.410	278.000
56.508	151.441	44.546	26.505	279.000
56.710	151.984	44.706	26.600	280.000
56.912	152.527	44.866	26.695	281.000
57.115	153.070	45.025	26.790	282.000
57.318	153.612	45.185	26.885	283.000
57.520	154.155	45.345	26.980	284.000
57.723	154.698	45.504	27.075	285.000
57.925	155.241	45.664	27.170	286.000
58.127	155.784	45.824	27.265	287.000
58.331	156.326	45.983	27.360	288.000
58.533	156.869	46.143	27.455	289.000
58.735	157.412	46.303	27.550	290.000
58.938	157.955	46.462	27.645	291.000
59.140	158.498	46.622	27.740	292.000

Prezzo richiesto dal fornitore comprese spese di distribuzione per chilogrammo convenzionale	Ammontare		Importo spettante al rivenditore (aggio)	Tariffa di vendita al pubblico per chilogrammo convenzionale
	Imposta di consumo	Imposta sul valore aggiunto		
59.343	159.040	46.782	27.835	293.000
59.546	159.583	46.941	27.930	294.000
59.748	160.126	47.101	28.025	295.000
59.950	160.669	47.261	28.120	296.000
60.153	161.212	47.420	28.215	297.000
60.356	161.754	47.580	28.310	298.000
60.559	162.297	47.739	28.405	299.000
60.761	162.840	47.899	28.500	300.000
61.774	165.554	48.697	28.975	305.000
62.786	168.268	49.496	29.450	310.000
63.799	170.982	50.294	29.925	315.000
64.812	173.696	51.092	30.400	320.000
65.824	176.410	51.891	30.875	325.000
66.837	179.124	52.689	31.350	330.000
67.850	181.838	53.487	31.825	335.000
68.862	184.552	54.286	32.300	340.000
69.875	187.266	55.084	32.775	345.000
70.888	189.980	55.882	33.250	350.000
71.900	192.694	56.681	33.725	355.000
72.913	195.408	57.479	34.200	360.000
73.926	198.122	58.277	34.675	365.000
74.938	200.836	59.076	35.150	370.000
75.951	203.550	59.874	35.625	375.000
76.964	206.264	60.672	36.100	380.000
77.976	208.978	61.471	36.575	385.000
78.989	211.692	62.269	37.050	390.000
80.002	214.406	63.067	37.525	395.000
81.014	217.120	63.866	38.000	400.000
82.027	219.834	64.664	38.475	405.000
83.040	222.548	65.462	38.950	410.000
84.052	225.262	66.261	39.425	415.000
85.065	227.976	67.059	39.900	420.000
86.078	230.690	67.857	40.375	425.000
87.091	233.404	68.655	40.850	430.000
88.103	236.118	69.454	41.325	435.000
89.116	238.832	70.252	41.800	440.000
90.129	241.546	71.050	42.275	445.000
91.141	244.260	71.849	42.750	450.000
92.154	246.974	72.647	43.225	455.000
93.167	249.688	73.445	43.700	460.000
94.179	252.402	74.244	44.175	465.000
95.192	255.116	75.042	44.650	470.000
96.205	257.830	75.840	45.125	475.000
97.217	260.544	76.639	45.600	480.000
98.230	263.258	77.437	46.075	485.000
99.243	265.972	78.235	46.550	490.000
100.255	268.686	79.034	47.025	495.000
101.268	271.400	79.832	47.500	500.000

TABELLA ALLEGATO *E*

TABACCHI DA FIUTO E DA MASTICO

Prezzo richiesto dal fornitore comprese spese di distribuzione per chilogrammo convenzionale	Ammontare		Importo spettante al rivenditore (aggio)	Tariffa di vendita al pubblico per chilogrammo convenzionale
	Imposta di consumo	Imposta sul valore aggiunto		
4.925	2.528	1.597	950	10.000
5.418	2.781	1.756	1.045	11.000
5.910	3.034	1.916	1.140	12.000
6.403	3.286	2.076	1.235	13.000
6.896	3.539	2.235	1.330	14.000
7.388	3.792	2.395	1.425	15.000
7.880	4.045	2.555	1.520	16.000
8.373	4.298	2.714	1.615	17.000
8.866	4.550	2.874	1.710	18.000
9.358	4.803	3.034	1.805	19.000
9.851	5.056	3.193	1.900	20.000
10.835	5.562	3.513	2.090	22.000
11.821	6.067	3.832	2.280	24.000
12.806	6.573	4.151	2.470	26.000
13.791	7.078	4.471	2.660	28.000
14.776	7.584	4.790	2.850	30.000
15.761	8.090	5.109	3.040	32.000
16.746	8.595	5.429	3.230	34.000
17.731	9.101	5.748	3.420	36.000
18.717	9.606	6.067	3.610	38.000
19.701	10.112	6.387	3.800	40.000
20.686	10.618	6.706	3.990	42.000
21.672	11.123	7.025	4.180	44.000
22.656	11.629	7.345	4.370	46.000
23.642	12.134	7.664	4.560	48.000
24.627	12.640	7.983	4.750	50.000
25.611	13.146	8.303	4.940	52.000
26.597	13.651	8.622	5.130	54.000
27.582	14.157	8.941	5.320	56.000
28.567	14.662	9.261	5.510	58.000
29.552	15.168	9.580	5.700	60.000
30.537	15.674	9,899	5.890	62.000
31.523	16.179	10.218	6.080	64.000
32.507	16.685	10.538	6.270	66.000
33.493	17.190	10.857	6.460	68.000
34.478	17.696	11.176	6.650	70.000
35.462	18.202	11.496	6.840	72.000
36.448	18.707	11.815	7.030	74.000
37.433	19.213	12.134	7.220	76.000
38.418	19.718	12.454	7.410	78.000
39.403	20.224	12.773	7.600	80.000
40.388	20.730	13.092	7.790	82.000
41.373	21.235	13.412	7.980	84.000
42.358	21.741	13.731	8.170	86.000
43.344	22.246	14.050	8.360	88.000
44.328	22.752	14.370	8.550	90.000
45.313	23.258	14.689	8.740	92.000
46.299	23.763	15.008	8.930	94.000
47.283	24.269	15.328	9.120	96.000
48.269	24.774	15.647	9.310	98.000
49.254	25.280	15.966	9.500	100.000
51.716	26.544	16.765	9.975	105.000
54.179	27.808	17.563	10.450	110.000
56.642	29.072	18.361	10.925	115.000
59.104	30.336	19.160	11.400	120.000
61.567	31.600	19.958	11.875	125.000
64.030	32.864	20.756	12.350	130.000
66.492	34.128	21.555	12.825	135.000
68.955	35.392	22.353	13.300	140.000
71.418	36.656	23.151	13.775	145.000
73.880	37.920	23.950	14.250	150.000
76.343	39.184	24.748	14.725	155.000
78.806	40.448	25.546	15.200	160.000
81.268	41.712	26.345	15.675	165.000
83.731	42.976	27.143	16.150	170.000
86.194	44.240	27.941	16.625	175.000
88.657	45.504	28.739	17.100	180.000
91.119	46.768	29.538	17.575	185.000
93.582	48.032	30.336	18.050	190.000
96.045	49.296	31.134	18.525	195.000
98.507	50.560	31.933	19.000	200.000
103.433	53.088	33.529	19.950	210.000
108.358	55.616	35.126	20.900	220.000
113.283	58.144	36.723	21.850	230.000
118.209	60.672	38.319	22.800	240.000
123.134	63.200	39.916	23.750	250.000
128.059	65.728	41.513	24.700	260.000
132.985	68.256	43.109	25.650	270.000
137.910	70.784	44.706	26.600	280.000
142.835	73.312	46.303	27.550	290.000
147.761	75.840	47.899	28.500	300.000
152.686	78.368	49.496	29.450	310.000
157.612	80.896	51.092	30.400	320.000
162.537	83.424	52.689	31.350	330.000
167.462	85.952	54.286	32.300	340.000
172.388	88.480	55.882	33.250	350.000
177.313	91.008	57.479	34.200	360.000
182.238	93.536	59.076	35.150	370.000
187.164	96.064	60.672	36.100	380.000
192.089	98.592	62.269	37.050	390.000
197.014	101.120	63.866	38.000	400.000
201.940	103.648	65.462	38.950	410.000
206.865	106.176	67.059	39.900	420.000
211.791	108.704	68.655	40.850	430.000
216.716	111.232	70.252	41.800	440.000
221.641	113.760	71.849	42.750	450.000
226.567	116.288	73.445	43.700	460.000
231.492	118.816	75.042	44.650	470.000
236.417	121.344	76.639	45.600	480.000
241.343	123.872	78.235	46.550	490.000
246.268	126.400	79.832	47.500	500.000

92A0332

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 11 febbraio 1992.

Emissione dei buoni del Tesoro in ECU con godimento 21 febbraio 1992.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 38, lettera *c)*, della legge 30 marzo 1981, n. 119, recante disposizioni per la formazione del bilancio dello Stato (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di titoli denominati in ECU (European currency unit), con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Vista la legge 5 agosto 1978, n. 468, recante riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato, ed in particolare l'art. 2 della legge medesima, come risulta modificato dalla legge 23 agosto 1988, n. 362, ove si prevede, fra l'altro, che con apposita norma della legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato è annualmente stabilito l'importo massimo di emissione di titoli pubblici, al netto di quelli da rimborsare;

Vista la legge 31 dicembre 1991, n. 416, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1992, ed in particolare l'ottavo comma dell'art. 3, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno 1992, a norma della citata legge n. 468 del 1978;

Visto il decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759, recante modifiche al regime delle esenzioni dalle imposte sul reddito degli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e dei titoli di cui all'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601;

Ritenuto opportuno, per il reperimento dei fondi da destinarsi a copertura delle spese iscritte in bilancio, procedere ad un'emissione di buoni del Tesoro denominati in ECU;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38, lettera *c)*, della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, è disposta un'emissione di buoni del Tesoro denominati in ECU (BTE) fino all'importo massimo di nominali 750 milioni di ECU, alla pari, al prezzo di emissione di 100 ECU per ogni 100 di capitale nominale.

Il prestito ha inizio il 21 febbraio 1992, scadenza il 24 febbraio 1993 e frutta un interesse, per l'intero periodo di trecentosessantanove giorni, non superiore al 12%.

I buoni vengono collocati con il sistema dell'asta marginale riferito al tasso d'interesse di cui al precedente comma.

Art. 2.

Possono partecipare all'asta in veste di operatori la Banca d'Italia, le aziende di credito e i loro istituti centrali di categoria, gli istituti di credito speciale e le società di intermediazione mobiliare iscritte all'albo istituito presso la CONSOB ai sensi dell'art. 3 della legge 2 gennaio 1991, n. 1, che esercitano le attività indicate nei punti *a)*, *b)* e *c)*, dell'art. 1, comma 1, della legge medesima. Detti operatori partecipano in proprio e per conto di terzi. Possono altresì partecipare gli operatori di cui all'art. 7 del decreto ministeriale 31 dicembre 1990 nel rispetto delle disposizioni stabilite dalla legge 2 gennaio 1991, n. 1.

Gli operatori «residenti e non residenti» che partecipano all'asta, sono facoltizzati a regolare, tramite «banca abilitata», i titoli loro assegnati in ECU oltre che in lire italiane.

Art. 3.

Salvo quanto disposto dagli articoli 8, 9 e 10 del presente decreto, il valore dell'ECU è uguale al valore dell'unità monetaria europea attualmente usata nel Sistema monetario europeo. Tale valore è determinato sulla base degli importi delle valute dei Paesi membri della Comunità europea fissati come appresso;

In conformità al regolamento CEE n. 3180/1978 del 18 dicembre 1978 e successive modificazioni, l'unità monetaria europea è attualmente definita quale somma delle seguenti componenti:

0,6242	marco tedesco
1,332	franco francese
0,08784	lira sterlina
151,8	lire italiane
0,2198	fiorino olandese
3,301	franchi belgi
6,885	pesetas spagnola
0,130	franco lussemburghese
0,1976	corona danese
0,008552	sterlina irlandese
1,440	dracma greca
1,393	escudo portoghese

Tale base può essere modificata dalla Comunità europea, anche con riguardo alle valute componenti; nel qual caso il sistema di determinazione dell'ECU sarà modificato in conformità.

Art. 4.

I buoni hanno valore nominale unitario di 1.000 ECU.

Il prestito è rappresentato da un certificato globale al portatore di valore pari all'importo emesso.

Il capitale nominale in ECU assegnato agli operatori partecipanti all'asta verrà riconosciuto mediante accreditamento nel relativo conto di deposito accentrato in titoli in essere presso la Banca d'Italia.

Il capitale nominale in ECU di pertinenza di operatori non residenti potrà essere altresì riconosciuto negli appositi conti di deposito istituiti al nome di Cedel - Centrale de Livraison de Valeurs Mobiliéres S.A., Luxembourg e di Euroclear - Morgan Guaranty Trust Company of New York, Brussels, in qualità di enti centralizzati depositari internazionali.

I titoli non hanno circolazione al di fuori del sistema dei conti accentrati della Banca d'Italia.

In relazione a ciò, i partecipanti rimasti aggiudicatari debbono comunque avvalersi, direttamente o per il tramite di altro partecipante, dei predetti conti.

Art. 5.

I buoni e relativi interessi sono equiparati a tutti gli effetti ai titoli del debito pubblico e loro rendite e, salva l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, citato nelle premesse, sono esenti:

a) da ogni altra imposta diretta, presente e futura;

b) dall'imposta sulle successioni;

c) dall'imposta sui trasferimenti a titolo gratuito per gli atti tra vivi e per la costituzione del fondo patrimoniale.

Ai fini di cui al presente articolo, i titoli sono esenti dall'obbligo di denuncia e non possono costituire oggetto di accertamento d'ufficio; anche se denunciati, essi non concorrono alla determinazione delle aliquote delle imposte di cui alle lettere *b)* e *c)*.

I buoni medesimi sono compresi tra i titoli sui quali l'istituto di emissione è autorizzato a fare anticipazioni.

Art. 6.

Il rimborso dei buoni verrà effettuato il 24 febbraio 1993, alla pari, cioè al valore nominale.

Alla stessa data del 24 febbraio 1993 verrà effettuato il pagamento degli interessi nella misura che risulterà determinata dalla procedura d'asta prevista dal successivo art. 16, al netto della ritenuta fiscale del 12,50% di cui al decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556.

Art. 7.

Il rimborso dei buoni e il pagamento degli interessi verranno effettuati, a scelta del portatore, in ECU o in lire italiane.

Il capitale da rimborsare e gli interessi da pagare in lire italiane su detti buoni saranno determinati in misura pari al valore nominale in ECU convertito in lire italiane sulla base della media delle quotazioni di chiusura lira/ECU alle borse valori di Roma e di Milano, rilevate dall'Ufficio italiano dei cambi, nel giorno 22 febbraio 1993.

Ove necessario, gli importi da corrispondere in lire saranno arrotondati alle 5 lire più vicine, per eccesso o per difetto, a seconda che si tratti di frazioni superiori o non superiori a 2 lire e 50 centesimi.

Nel caso in cui per tale data non fosse possibile determinare sul mercato italiano la quotazione lira/ECU verrà applicata quella del giorno immediatamente precedente.

Gli operatori «residenti e non residenti» per ottenere il pagamento degli interessi e il rimborso dei buoni direttamente in ECU, dovranno avanzare richiesta tramite la «banca abilitata» intestataria del conto di deposito accentrato, entro il quindicesimo giorno che precede la data di pagamento.

Ove necessario, gli importi netti da corrispondere in ECU saranno arrotondati alla seconda cifra decimale, per eccesso o per difetto, a seconda che la cifra successiva sia o non sia superiore a 5 millesimi.

Art. 8.

Nell'ipotesi in cui l'ECU non sia più usato come unità monetaria del Sistema monetario europeo, gli interessi da corrispondere e il capitale da rimborsare saranno pagati in lire italiane sulla base della media aritmetica degli equivalenti dell'ECU in lire, calcolati secondo la procedura di cui all'art. 10, e relativi alla data del 22 febbraio 1993.

Art. 9.

Nel caso in cui l'ECU non sia più usato nel Sistema monetario europeo, l'equivalente dell'ECU in lire sarà determinato come segue:

le componenti dell'ECU (le «componenti») saranno gli importi delle valute che erano componenti dell'ECU nell'ultima definizione disponibile dell'ECU nel sistema monetario europeo;

la Banca d'Italia calcolerà il valore equivalente dell'ECU in lire come somma di ciascuna componente convertita in lire;

il tasso di conversione in lire per ciascuna valuta componente sarà pari alla media delle quotazioni di chiusura di questa valuta alle borse valori di Roma e di Milano, rilevate dall'Ufficio italiano dei cambi;

nel caso in cui non sia disponibile la suddetta media per una o più valute «componenti», a causa della chiusura in Italia dei mercati valutari o per qualsiasi altra ragione, sarà utilizzato per il calcolo dell'equivalente dell'ECU in lire la più recente media per tale o tali valute rilevata dall'Ufficio italiano dei cambi.

Art. 10.

In relazione all'ipotesi di cui all'art. 9, nel caso in cui l'unità ufficiale di qualsiasi valuta componente l'ECU venga alterata per combinazione o divisione, il numero delle unità di quella valuta, come «componente», sarà diviso o moltiplicato nella stessa proporzione.

Nel caso in cui due o più valute vengano consolidate in una singola valuta, gli importi di tali valute come «componenti» saranno sostituiti da un importo in tale singola valuta uguale alla somma degli importi delle valute componenti consolidate espressa in tale singola valuta. Qualora qualsiasi valuta componente sia divisa in due o più valute, l'importo di quella valuta come componente sarà sostituito dagli importi di tali due o più valute, ciascuna delle quali sarà uguale all'importo della precedente valuta componente diviso per il numero delle valute nelle quali tale valuta è stata suddivisa.

Art. 11.

L'esecuzione delle operazioni relative al collocamento mediante asta dei suddetti buoni è affidata alla Banca d'Italia.

Art. 12.

Il tasso base (massimo) di collocamento dei buoni di cui al presente decreto è stabilito nella misura del 12% e le eventuali riduzioni dovranno essere pari a 5 centesimi o ad un multiplo di tale cifra. Le diminuzioni contenenti frazioni diverse da 5 centesimi verranno arrotondate per difetto.

Art. 13.

Le offerte degli operatori, riportate su apposito modello predisposto dalla Banca d'Italia, devono contenere l'indicazione del nominale complessivo espresso in ECU dei buoni che essi intendono sottoscrivere per ciascun tasso d'interesse offerto; per ogni singola offerta, multipla di 1.000 ECU, sul modulo andranno pure segnalate, distintamente, la quota parte da regolare in lire e quella da regolare in ECU.

Ciascun offerta non deve essere inferiore a ECU 100.000 di capitale nominale.

Sul modello di partecipazione all'asta potranno essere indicate fino a un massimo di cinque offerte. Nello stesso modello dovrà essere comunicata la filiale della Banca d'Italia presso la quale l'operatore intende eseguire il versamento del controvalore in lire dei titoli assegnati, ovvero il corrispondente estero della Banca d'Italia che verrà accreditato per l'importo in ECU. Andranno infine segnalati la sede della Banca d'Italia presso la quale si intendono depositare i titoli negli appositi conti accentrati e l'intestatario dei conti medesimi.

Art. 14.

La domanda di ogni operatore, ivi compresa quella della Banca d'Italia, deve essere inserita in busta chiusa, con chiara indicazione del mittente e del contenuto, da indirizzarsi alla Banca d'Italia - Amministrazione centrale - Servizio mercati monetario e finanziario - Via Nazionale, 91 - Roma. Le buste dovranno essere consegnate direttamente allo sportello all'uopo istituito presso la suddetta Amministrazione centrale - Via Nazionale, 91 - Roma.

Le offerte non pervenute entro le ore 15,30 del giorno 18 febbraio 1992 non verranno prese in considerazione.

Art. 15.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, di cui al precedente articolo, è eseguita l'apertura delle buste nei locali della Banca d'Italia in presenza di un funzionario della Banca medesima il quale provvede, ai fini dell'aggiudicazione, all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ECU in ordine crescente di tasso d'interesse offerto fino al 12%.

Le operazioni di cui al comma precedente sono effettuate con l'intervento di un funzionario del Tesoro, a ciò delegato dal Ministro del tesoro, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulti il tasso di interesse di aggiudicazione e l'ammontare nominale dei BTE assegnati nonché, distintamente, i regolamenti in lire da quelli in ECU. Detto tasso di aggiudicazione sarà reso noto mediante comunicato stampa.

Art. 16.

L'assegnazione dei buoni verrà effettuata al tasso d'interesse più elevato tra quelli offerti dai concorrenti rimasti aggiudicatari anche se pro-quota.

Nel caso di offerte al tasso d'interesse marginale che non possono essere totalmente accolte si procede al riparto proporzionale dell'assegnazione, con i necessari arrotondamenti, sia sulla quota da regolare in lire che su quella da regolare in ECU.

Qualora fra le offerte entrate nel riparto pro-quota ve ne sia una della Banca d'Italia, la Banca medesima non partecipa alla ripartizione e i buoni vengono proporzionalmente distribuiti agli operatori partecipanti al riparto sino al loro eventuale totale soddisfacimento e, ove rimanga una frazione residuale, questa viene attribuita alla Banca d'Italia.

Art. 17

Il regolamento delle sottoscrizioni, da parte degli operatori assegnatari, sarà effettuato in lire italiane o in ECU, il 21 febbraio 1992, senza maggiorazioni di interesse.

Per le sottoscrizioni da regolare in lire italiane, l'operatore provvederà a versare, presso la filiale della Banca d'Italia prescelta, il controvalore del nominale in ECU dei buoni assegnati, determinato sulla base della media delle quotazioni di chiusura lira/ECU alle borse valori di Roma e di Milano nel giorno 18 febbraio 1992, rilevate dall'Ufficio italiano dei cambi.

Per le sottoscrizioni da regolare in valuta, l'operatore provvederà ad accreditare presso uno dei corrispondenti esteri della Banca d'Italia, indicati sul modulo di cui all'art. 13, l'ammontare di ECU pari al nominale dei BTE assegnati.

Art. 18.

Il giorno 21 febbraio 1992, presso la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato, la Banca d'Italia provvederà a riversare:

il controvalore in lire italiane dei BTE regolati dagli operatori in tale valuta, sulla base della media delle quotazioni di chiusura lira/ECU alle borse valori di Roma e di Milano nel giorno 18 febbraio 1992, rilevate dall'Ufficio italiano dei cambi;

il controvalore in lire italiane dei BTE regolati dagli operatori direttamente in ECU, sulla base della media

delle quotazioni di chiusura lira/ECU alle borse valori di Roma e di Milano nel giorno 19 febbraio 1992, rilevate dall'Ufficio italiano dei cambi.

La menzionata sezione di tesoreria emetterà apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, cap. 5100.

Art. 19.

L'esecuzione delle operazioni relative al pagamento degli interessi sui BTE e al rimborso, a scadenza, dei buoni stessi, nonché ogni altro adempimento occorrente per l'emissione in questione, sono affidati alla Banca d'Italia.

Le somme occorrenti per dette operazioni verranno versate alla Banca d'Italia, che terrà all'uopo apposita contabilità.

I rapporti tra Tesoro e Banca d'Italia conseguenti alle operazioni di pagamento degli interessi e di rimborso dei buoni saranno regolati dall'apposita convenzione stipulata in data 19 ottobre 1988.

La consegna del certificato globale di cui al precedente art. 4 sarà effettuata presso l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia - Servizio cassa centrale.

Tutti gli atti comunque riguardanti il collocamento dei buoni di cui al presente decreto, compresi il conto e la corrispondenza della Banca d'Italia, sono esenti dalle tasse di registro, di bollo, sulle concessioni governative e postali.

Art. 20.

L'onere per il rimborso del capitale e quello per il pagamento degli interessi faranno carico ad appositi capitoli che verranno istituiti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1993.

Il presente decreto verrà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 febbraio 1992

Il Ministro: CARLI

Registrato alla Corte dei conti il 13 febbraio 1992
Registro n. 7 Tesoro, foglio n. 228

92A0708

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

DECRETO 3 gennaio 1992.

Schema dell'ottavo elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Potenza.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Visto il regio decreto 20 maggio 1900, n. 2943, registrato alla Corte dei conti il 23 giugno 1900, registro n. 213, foglio n. 302, con il quale fu approvato l'elenco principale delle acque pubbliche della provincia di Potenza;

Visto il regio decreto 18 agosto 1911, n. 5167, registrato alla Corte dei conti il 26 settembre 1911, registro n. 115, foglio n. 18, con il quale fu approvato il primo elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia in questione;

Visto il regio decreto 22 novembre 1914, n. 7078, registrato alla Corte dei conti il 18 dicembre 1914, registro n. 169, foglio n. 113, con il quale fu approvato il secondo elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia suddetta;

Visto il regio decreto 22 dicembre 1938, n. 3277, registrato alla Corte dei conti il 25 gennaio 1939, registro n. 3, foglio n. 34, con il quale fu approvato il terzo elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia su menzionata;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1966, n. 397, registrato alla Corte dei conti il 24 giugno 1966, registro n. 14, foglio n. 234, con il quale furono approvati, rispettivamente, il quarto e il quinto elenco suppletivo delle acque pubbliche della già citata provincia;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1980, n. 281, registrato alla Corte dei conti il 25 ottobre 1980, registro n. 16, foglio n. 169, con il quale fu approvato il sesto elenco suppletivo della provincia in questione;

Considerato che le pratiche per l'approvazione del settimo elenco suppletivo sono in corso di perfezionamento;

Visto lo schema dell'ottavo elenco suppletivo delle acque pubbliche in territorio della stessa provincia, redatto dal provveditorato regionale alle opere pubbliche per la Basilicata (Potenza);

Visti l'art. 1 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, sulle acque e sugli impianti elettrici e gli articoli 1 e 2 del regolamento approvato con regio decreto 14 agosto 1920, n. 1285;

Decreta:

È disposta la pubblicazione dello schema dell'ottavo elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Potenza.

Il seguente decreto sarà pubblicato nei modi indicati dall'art. 2 del su citato regolamento 14 agosto 1920, n. 1285.

Entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, coloro che vi abbiano interesse potranno presentare opposizione.

L'ingegnere capo del provveditorato regionale alle opere pubbliche per la Basilicata (Potenza), è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, 3 gennaio 1992

Il Ministro: PRANDINI

VIII ELENCO SUPPLETIVO DELLE ACQUE PUBBLICHE DELLA PROVINCIA DI POTENZA

N. ord.	Denominazione (da valle verso monte)	Foce o sbocco	Comuni toccati od attraversati	Limiti entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua	Annotazioni
1	2	3	4	5	6
1	Sorgente Capo d'Acqua	Vallone di Mauro	Rotonda	Dall'origine allo sbocco	
2	Torrente Fiumicello e S. Angelo	Fiume Basento	Pignola	Dallo sbocco alla biforcazione, nei pressi della Cappella di S. Michele	
3	Sorgente Fisciolo	Fiume Calore	Moliterno	Dall'origine allo sbocco	
4	Sorgente Spinito	Fiume Calore	Lagonegro	Dall'origine allo sbocco	

N.B. — Nella colonna (2) l'indicazione fiume, torrente, botro, vallone, ecc., non si riferisce alla natura dei corsi d'acqua, sebbene alla qualifica con la quale sono conosciuti nelle località.

Visto, *il Ministro dei lavori pubblici*
PRANDINI

92A0646

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 26 novembre 1991.

Rettifica alla deliberazione 4 dicembre 1990 concernente l'obiettivo n. 2 del regolamento CEE n. 2052/88 (zone colpite da declino industriale).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la propria delibera in data 4 dicembre 1990 concernente il programma degli interventi da effettuarsi negli anni 1990-91, in relazione ai programmi operativi per le regioni colpite da declino industriale, art. 9 del regolamento CEE n. 2052/88 (obiettivo n 2);

Visto il programma operativo per le aree in declino industriale della regione Liguria approvato con decisione della Commissione delle Comunità europee del 27 novembre 1990;

Preso atto delle richieste avanzate dalla regione Liguria e dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dirette ad ottenere una rettifica della delibera precedentemente indicata;

Considerato che tali richieste consistono in una rettifica compensativa tra interventi gestiti dall'Amministrazione centrale ed interventi gestiti a livello regionale;

Delibera:

L'intervento del Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, in favore della regione Liguria già stabilito con la delibera CIPE del 4 dicembre 1990 indicata in premessa, viene così rideterminato:

lire 9,000 miliardi per interventi a sostegno delle piccole e medie imprese industriali, da effettuarsi secondo le modalità di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, del 27 giugno 1991;

lire 10,134 miliardi, per la realizzazione di progetti di competenza regionale.

Nell'ambito dell'ammontare complessivo di lire 167,067 miliardi, come previsto dalla citata delibera, gli interventi del Fondo di rotazione sono conseguentemente così rideterminati:

lire 35,322 miliardi a favore delle piccole e medie imprese industriali, da effettuarsi secondo le modalità del richiamato decreto interministeriale;

lire 131,745 miliardi per la realizzazione di progetti di competenza regionale.

La tabella allegata alla delibera CIPE del 4 dicembre 1990 indicata in premessa, deve intendersi modificata secondo quanto sopra disposto.

Roma, 26 novembre 1991

Il Presidente delegato: CIRINO POMICINO

92A0648

DELIBERAZIONE 26 novembre 1991.

Modificazioni alle deliberazioni 30 luglio 1991 e 2 agosto 1991 relative al regime di pagamento dei premi di cui ai regolamenti CEE n. 355/77, n. 1204/82 e n. 797/85.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari e, in particolare, gli articoli 2 e 3, relativi ai compiti del CIPE e degli altri Comitati interministeriali in ordine alle azioni necessarie per armonizzare la politica economica nazionale con le politiche comunitarie, nonché l'art. 5 che ha istituito il Fondo di rotazione per l'attuazione delle stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del predetto Fondo di rotazione;

Vista la propria delibera in data 30 luglio 1991 con la quale è stato determinato, ai sensi dell'art. 3, comma 2, della citata legge n. 183 il programma degli interventi finanziari da effettuarsi, nel 1991, con il concorso comunitario nei settori dell'agricoltura e della pesca marittima;

Vista la propria delibera in data 2 agosto 1991 relativa al riparto dei fondi recati dalla legge 10 luglio 1991, n. 201, tra le regioni, le province autonome e il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, ed in particolare l'allegato *D* relativo al riparto delle assegnazioni per l'attuazione dei regolamenti comunitari agricoli strutturali;

Vista la nota n. 17814 del 16 ottobre 1991 con la quale la regione Calabria, a causa della complessità delle procedure e dei tempi che esse comportano, ha chiesto che il citato Fondo di rotazione provveda per l'anno 1991 ad erogare direttamente ai beneficiari gli aiuti di cui ai regolamenti CEE del Consiglio n. 355/77, n. 1204/82 e n. 797/85, nei limiti delle assegnazioni disposte dalle citate delibere CIPE 30 luglio 1991 e 2 agosto 1991 a favore della medesima regione per l'attuazione degli indicati regolamenti;

Vista la nota del Ministero del tesoro n. 180202 del 2 novembre 1991 con la quale il citato Ministero comunica il proprio assenso a tale richiesta;

Considerata l'opportunità di provvedere nei sensi richiesti dalla regione Calabria ai fini di un soddisfacente utilizzo dei finanziamenti comunitari;

Delibera:

1. Nei limiti delle assegnazioni disposte dalla proprie delibere in data 30 luglio 1991 e 2 agosto 1991 a favore della regione Calabria per l'attuazione, nell'anno 1991, dei regolamenti CEE del Consiglio n. 355/77, n. 1204/82 e n. 797/85, il Fondo di rotazione di cui all'art. 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, provvede ad erogare direttamente ai singoli beneficiari per conto della stessa regione, gli aiuti previsti dai citati regolamenti, sulla base di elenchi dalla medesima predisposti e trasmessi al predetto Fondo di rotazione.

2. Per il pagamento degli aiuti di cui al precedente comma 1, il Fondo di rotazione può avvalersi del servizio di un istituto di credito di diritto pubblico.

Roma, 26 novembre 1991

Il Presidente delegato: CIRINO POMICINO

92A0649

DELIBERAZIONE 26 novembre 1991.

Modificazioni alle deliberazioni 15 marzo 1990 e 2 agosto 1991 con le quali sono stati approvati i piani di riparto dei fondi recati dalle leggi 8 novembre 1986, n. 752 e 10 luglio 1991, n. 201, concernenti interventi programmati in agricoltura.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 8 novembre 1986, n. 752, concernenti interventi programmati in agricoltura, che si propone di assicurare continuità pluriennale e coerenza programmatica alla spesa pubblica nel settore agricolo e in quello forestale;

Visto l'art. 2 della citata legge n. 752/1986 ed in particolare il comma 1 che attribuisce al CIPE le funzioni precedentemente esercitate dal CIPAA, di programmazione in materia di politica agricola, agroalimentare e forestale;

Visto in particolare, della stessa legge n. 752/1986, l'art. 4 concernente il finanziamento delle azioni a carattere orizzontale promosse dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Vista la legge 10 luglio 1991, n. 201, ed in particolare l'art. 1 che differisce le disposizioni di cui alla legge n. 752/1986 sino alla data di entrata in vigore della legge sul nuovo programma pluriennale per l'attuazione di interventi in agricoltura e comunque non oltre il 1992;

Vista la delibera del CIPAA, in data 1° agosto 1985, che approva il programma quadro per un nuovo Piano agricolo nazionale per il quinquennio 1986-1990, predisposto dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, pubblicato nel suppl. straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 286 del 5 dicembre 1985;

Viste le proprie delibere del 15 marzo 1990 e del 2 agosto 1991 con le quali sono stati approvati i piani di riparto dei fondi recati dalla legge n. 752/1986 per l'anno 1990 e dalla legge n. 201/1991 per l'anno 1991;

Vista la proposta presentata dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste con nota n. 027194/10912 del 14 novembre 1991 con la quale viene richiesto di apportare alcune modifiche alle citate delibere del 15 marzo 1990 e del 2 agosto 1991 nella parte relativa alle azioni di cui al secondo comma dell'art. 4 e al terzo comma del medesimo art. 4 della legge n. 752/1986;

Considerato che emerge dalla citata proposta del Ministero dell'agricolturae delle foreste che permangono nel settore zootecnico fabbisogni insoddisfatti e che esiste la possibilità che somme assegnate a talune azioni orizzontali di cui al citato art. 4 della legge n. 752/1986 possano non trovare utilizzazione entro il prossimo 31 dicembre 1991;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, ed in particolare l'art. 12, che istituisce la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome;

Visto il decreto legislativo n. 418 del 16 dicembre 1989, ed in particolare l'art. 3, il quale conferisce alla suddetta Conferenza Stato-regioni le attribuzioni della soppressa commissione interregionale di cui all'art. 13 della legge 16 maggio 1970, n. 218;

Considerato altresì che della medesima proposta è stata informata la Conferenza Stato-regioni succitata;

Udita la relazione del Sottosegretario di Stato all'agricoltura ed alle foreste che ha sottolineato il carattere di urgenza delle proposte in quanto gli impegni di spesa relativi alle azioni di cui sopra debbono essere assunti entro il 31 dicembre 1991;

Considerata pertanto la necessità di procedere a variazioni compensative nei piani di riparto delle risorse per gli anni 1990 e 1991 relative alle azioni orizzontali previste dal richiamato art. 4, al fine di assicurare un più adeguato stanziamento a favore dell'azione di cui al medesimo punto 4 denominata «Miglioramento genetico e varietale delle specie animali e vegetali, ecc.»;

Delibera:

1. Sono approvate in via compensativa le modificazioni al piano di riparto delle risorse finanziarie destinate per gli anni 1990 e 1991 in favore delle azioni orizzontali di cui all'art. 4 della legge n. 752/1986.

2. Conseguentemente gli allegati C/1 e C/2 alle proprie delibere del 15 marzo 1990 e del 2 agosto 1991 sono così modificati:

1) *Delibera CIPE del 15 marzo 1990:*

a) Riduzione (in miliardi) dello stanziamento previsto per le seguenti azioni:

allegato C/1, lettera *e)* (repressione frodi) . . . . . - 4,2 (da 16 a 11.8)

allegato C/1, lettera *g)* (informazione in agric.) . . . . - 1,0 (da 65 a 64)

allegato C/2, lettera *b)* (associazioni produttori) . . . . - 0,350 (da 30 a 29,65)

altre azioni di competenza M.A.F. - 50 (da 41 a 36).

b) Aumento (in miliardi) dello stanziamento previsto per la seguente azione:

allegato C/1, lettera *b)* (miglioramento genetico) . . . . + 10,55 (da 145 a 155,550).

2) *Delibera CIPE 2 agosto 1991:*

a) Riduzione (in miliardi) dello stanziamento previsto per la seguente azione:

allegato C/1, lettera *e)* (repressioni frodi) . . . . . - 0,5 (da 10 a 9,5)

b) Aumento (in miliardi) dello stanziamento previsto per la seguente azione:

allegato C/1, lettera *b)* (miglioramento genetico) . . . . + 0,5 (da 130 a 130,5).

Roma, 26 novembre 1991

Il Presidente delegato: CIRINO POMICINO

92A0650

DELIBERAZIONE 26 novembre 1991.

Coordinamento, ai sensi dell'art. 2 della legge 16 aprile 1987, n. 183, sugli incentivi alle imprese nella regione Friuli-Venezia Giulia.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche comunitarie riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari ed in particolare l'art. 2 relativo ai compiti del CIPE e degli altri Comitati interministeriali in ordine alle azioni necessarie per armonizzare la politica economica nazionale con la politica comunitaria di concorrenza;

Vista la legge 18 ottobre 1955, n. 908, concernente la costituzione del Fondo di rotazione per iniziative economiche nel territorio di Trieste e nella provincia di Gorizia;

Vista la legge 29 gennaio 1986, n. 26, concernente gli incentivi per il rilancio dell'economia delle province di Trieste e Gorizia;

Vista la legge regionale del Friuli-Venezia Giulia 18 marzo 1991, n. 12;

Vista la decisione in data 28 maggio 1991 con la quale la Commissione delle Comunità europee ha definito i limiti degli aiuti da adottare a beneficio delle imprese del Friuli-Venezia Giulia;

Considerato che appare opportuno coordinare la politica di intervento ed i nuovi indirizzi per i trasferimenti alle imprese, così come definiti dal documento di programmazione economico-finanziaria per gli anni 1992-1994, con gli orientamenti comunitari tendenti ad evitare che le politiche attuate dai vari Paesi alterino la concorrenza;

Considerato che la sopra citata politica di trasferimenti alle imprese prevede interventi da riferire a periodi determinati;

Considerato che occorre prevedere una diversa intensità degli aiuti, in funzione dei destinatari e delle zone di intervento;

Sulla base dei lavori istruttori del gruppo di lavoro di cui alla propria delibera in data 2 dicembre 1987;

Sulla proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Delibera:

I. I benefici alle imprese, di cui alla presente delibera, sono destinati al perseguimento di finalità di politica economica nel rispetto delle norme comunitarie di concorrenza.

II Detti benefici sono assoggettati alle seguenti modalità:

a) le agevolazioni fiscali di cui all'art. 2, commi 1, 2 e 3, della legge n. 26 indicata in premessa, possono essere concesse fino al 30 giugno 1992;

b) gli interventi a sostegno degli investimenti delle imprese industriali a valere sul fondo destinato alle esigenze di Trieste, di cui all'art. 6, lettera *b)*, della già citata legge n. 26, nonché quelli a valere sul Fondo per la promozione dell'economia della provincia di Gorizia, di cui alla successiva lettera *d)* del medesimo art. 6, non potranno superare la intensità del 15 per cento, comprensivo del carico fiscale;

c) gli interventi del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 908 citata in premessa, a valere sulla dotazione di cui all'art. 1 della legge medesima, rifinanziata con la già citata legge n. 26, a favore degli investimenti delle imprese industriali localizzate nelle province di Trieste e di Gorizia non potranno superare l'intensità del 15 per cento comprensivo del carico fiscale; tale beneficio è elevabile al 25 per cento (sempre comprensivo del carico fiscale) per le imprese con meno di 250 dipendenti e 30 miliardi di lire di fatturato. Un ulteriore 5 per cento potrà essere attribuito alle imprese con non più di 50 dipendenti ed un fatturato non superiore a 7,5 miliardi di lire;

d) gli interventi del Fondo di rotazione di cui alla già ricordata legge n. 908, a favore degli investimenti delle imprese industriali localizzate nelle province di Udine e di Pordenone non possono essere finanziati da risorse provenienti dal bilancio dello Stato successivamente alla data di adozione della decisione della Commissione delle Comunità europee citata in premessa;

e) le agevolazioni a carattere pluriennale permangono, nel rispetto delle scadenze sancite dai punti precedenti, fino al compimento dell'intero periodo previsto dalle relative disposizioni, in quanto unità non frazionabili.

III. Salvi i tempi diversamente indicati dalla citata decisione della Commissione delle Comunità europee, le modalità di cui al punto II entrano in vigore a far data dalla pubblicazione della presente delibera nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 novembre 1991

Il Presidente delegato: CIRINO POMICINO

92A0651

DELIBERAZIONE 26 novembre 1991.

Modificazione alle deliberazioni 15 marzo 1990 e 14 giugno 1988 riguardante il piano di riparto 1988 dei fondi recati dalla legge 8 novembre 1986, n. 752, concernente interventi programmati in agricoltura.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 8 novembre 1986, n. 752, concernente interventi programmati in agricoltura, che si propone di assicurare continuità pluriennale e coerenza programmatica alla spesa pubblica nel settore agricolo e in quello forestale;

Visto l'art. 2 della citata legge n. 752/86 ed in particolare il comma 1 che attribuisce al CIPE le funzioni precedentemente esercitate dal CIPAA, di programmazione in materia di politica agricola, agroalimentare e forestale;

Visto in particolare, della stessa legge n. 752/86, l'art. 4 concernente il finanziamento delle azioni a carattere orizzontale promosse dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Vista la legge 10 luglio 1991, n. 201, ed in particolare l'art. 1 che differisce le disposizioni della legge n. 752/86 sino alla data di entrata in vigore della legge sul nuovo programma pluriennale per l'attuazione di interventi programmati in agricoltura e comunque non oltre il 1992;

Vista la delibera del CIPAA, in data 1° agosto 1985, che approva il programma quadro per un nuovo Piano agricolo nazionale per il quinquennio 1986-90, predisposto dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste e pubblicato nel supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 286 del 5 dicembre 1985;

Vista la propria delibera del 14 giugno 1988 con la quale è stato approvato il piano di riparto dei fondi recati dalla stessa legge n. 752/86 per l'anno 1988;

Vista la propria delibera del 13 ottobre 1989 con la quale è stata approvata la revisione del programma quadro del Piano agricolo nazionale 1986-1990, predisposto dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste e pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 278 del 28 novembre 1989;

Vista la propria delibera del 15 marzo 1990 di modifica del punto 8 della citata delibera del 14 giugno 1988 concernente il finanziamento alle azioni di cui all'art. 4, comma 3, lettera *c)*, della legge n. 752/86, ed in particolare la destinazione della riserva di spesa di lire 50 miliardi per realizzazioni cooperative nel sud nell'ambito delle finalità del piano bieticolo saccarifero nonché nei settori conserviero e della utilizzazione non alimentare dei prodotti agricoli;

Vista la proposta presentata dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste con nota n. 026553/10897 dell'8 novembre 1991 con la quale si evidenzia l'assenza di progetti di investimento che soddisfino congiuntamente sul piano territoriale e di settore le condizioni previste dalla citata delibera del 15 marzo 1990 e si richiede pertanto di modificare la stessa deliberazione destinando, anche a sanatoria, la somma di lire 50 miliardi — già destinata al finanziamento di iniziative cooperative nel Mezzogiorno — a realizzazioni cooperative che si collocano nell'ambito della filiera agro-alimentare;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, ed in particolare l'art. 12, che istituisce la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome;

Visto il decreto legislativo n. 418 del 16 dicembre 1989, ed in particolare l'art. 3, il quale conferisce alla suddetta Conferenza Stato-regioni le attribuzioni della soppressa commissione interregionale di cui all'art. 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281;

Considerato altresì che della medesima proposta è stata informata la Conferenza Stato-regioni succitata;

Udita la relazione del Sottosegretario di Stato all'agricoltura ed alle foreste;

Ravvisata l'opportunità di accogliere la richiesta del Ministero dell'agricoltura e delle foreste senza peraltro venir meno al principio della destinazione prioritaria dei fondi in questione ad iniziative localizzate nel Mezzogiorno;

Delibera:

È approvata la modifica di cui alle premesse; conseguentemente il punto 8 della deliberazione 14 giugno 1988, come modificato dalla deliberazione del 15 marzo 1990, è così sostituito:

«Della somma di lire 390 miliardi destinata a finanziare le azioni di cui all'art. 4, comma 3, lettera *c)*, lire 50 miliardi sono riservati a realizzazioni cooperative nel Mezzogiorno che si collocano nell'ambito della filiera agro-alimentare. Di tale somma, gli importi che alla fine dell'anno 1990 sono risultate eccedenti rispetto alle iniziative meridionali ammissibili, potranno essere destinati ad analoghe iniziative localizzate in altra parte del territorio ed utilmente collocate in graduatoria. Per le quote eventualmente non destinate al Mezzogiorno per carenza di adeguate iniziative meridionali ammissibili, potranno essere effettuate compensazioni a favore del Mezzogiorno in fase di riparto dei fondi recati per il 1992 dalla legge n. 201/91 relativa al finanziamento degli interventi programmati in agricoltura».

Roma, 26 novembre 1991

Il Presidente delegato: CIRINO POMICINO

92A0678

DELIBERAZIONE 31 gennaio 1992.

Programma di utilizzo delle somme stanziate dalla legge 11 febbraio 1991, n. 43, per il recupero della qualità dei servizi di posta, bancoposta e telematica pubblica.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 11 febbraio 1991, n. 43, che prevede la formulazione da parte dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni di un programma di interventi straordinari avente per finalità generale il recupero della qualità dei servizi di posta, bancoposta e telematica pubblica;

Visto l'art. 3 della legge sopracitata che, per quanto riguarda le procedure di approvazione del programma, prevede che lo stesso venga trasmesso al Parlamento corredato del parere del consiglio di amministrazione delle poste e dalla pronuncia del CIPE;

Visto l'art. 17 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, che detta norme intese a riorganizzare e a razionalizzare i servizi gestiti dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Visto il programma di interventi straordinari 1990-91, trasmesso con nota del 16 marzo 1991 ed integrato con le note del 28 maggio e del 12 dicembre 1991 e del 22 gennaio 1992 dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, che comprende investimenti nei settori indicati dalla legge n. 43/1991 per un valore di lire 1.105 miliardi, di cui 505 miliardi per l'anno 1990 e 600 miliardi per il 1991;

Visto il parere espresso dal nucleo di valutazione degli investimenti pubblici ai sensi dell'art. 1 della legge 17 dicembre 1986, n. 878;

Tenuto conto che una quota di tali investimenti è collegata alla realizzazione di interventi già inclusi nei precedenti programmi straordinari e che la restante quota riguarda l'avvio di nuovi interventi ritenuti necessari per il miglioramento della qualità dei servizi postali;

Considerato che l'utilizzo delle risorse disposte con la legge n. 43/1991, pur nella loro relativa rigidità di assegnazione preventiva a comparti infrasettoriali, concorre a dare un contributo positivo all'azione di eliminazione dei forti squilibri che caratterizzano l'azienda postale sia sul piano territoriale, sia dal punto di vista della dotazione relativa del fattore umano e delle attrezzature capitali;

Rilevato che i progetti di investimento proposti, suscettibili di essere avviati a realizzazione entro breve tempo, possono contribuire in misura non marginale a tonificare la domanda complessiva di investimenti con riflessi positivi, sia pur transitori, sull'occupazione, in un momento congiunturale in cui l'economia nazionale risente, accanto ai noti problemi di equilibrio finanziario, soprattutto di una carenza di investimenti;

Ritenuto che il complesso di tali interventi straordinari, a cui si aggiungono quelli finanziati annualmente con i fondi ordinari di bilancio, dovrà essere realizzato in adempimento a quanto disposto dall'art. 17 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, secondo un disegno organico per la razionalizzazione dell'intero sistema postale volto a garantire il perseguimento di standard adeguati di efficienza;

Considerato che obiettivo finale degli interventi è quello di pervenire all'equilibrio della gestione dell'azienda postale, ad un livello di servizi soddisfacente per la collettività e concorrenziale con quello degli altri Paesi aderenti alla Comunità economica europea;

Esprime

parere favorevole sul programma di interventi straordinari tendente al recupero della qualità dei servizi di posta, bancoposta e telematica pubblica;

Invita

il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni a sottoporre all'esame del CIPE il programma pluriennale, da formularsi in collaborazione con gli organi generali della programmazione, relativo alla riorganizzazione e alla razionalizzazione dei servizi gestiti dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni di cui all'art. 17 della legge 30 dicembre 1991, n. 412.

Roma, 31 gennaio 1992

Il Presidente delegato: CIRINO POMICINO

92A0679

DELIBERAZIONE 31 gennaio 1992.

Modificazione alla deliberazione 2 agosto 1991 relativa al riparto dei fondi 1991 tra le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano ed il Ministero dell'agricoltura e delle foreste recati dalla legge pluriennale per l'attuazione di interventi programmati in agricoltura.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 8 novembre 1986, n. 752, concernente l'attuazione di interventi programmati in agricoltura, che si propone il fine di assicurare continuità pluriennale e coerenza programmatica alla spesa pubblica nel settore agricolo e in quello forestale;

Vista la legge 10 luglio 1991, n. 201, ed in particolare l'art. 1 che differisce le disposizioni di cui alla legge n. 752/86 sino alla data di entrata in vigore della legge sul nuovo programma pluriennale per l'attuazione di interventi in agricoltura e comunque non oltre il 1992;

Visto l'art. 2 della citata legge n. 752/86 ed in particolare il comma 1 che attribuisce al CIPE le funzioni precedentemente esercitate dal CIPAA di programmazione in materia di politica agricola, agroalimentare e forestale;

Visto in particolare, della stessa legge n. 752/86 l'art. 4, concernente il finanziamento delle azioni a carattere orizzontale promosse dal Ministero dell'agricolture e delle foreste;

Visto l'art. 1 della citata legge n. 201/91 che prevede che il CIPE ripartisca i fondi per l'anno 1992 entro il 31 marzo del medesimo anno;

Vista la delibera CIPE del 2 agosto 1991 con la quale è stato approvato il piano di riparto dei fondi recati dalla legge n. 201/91 per l'anno 1991 tra le regioni, le province autonome ed il Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Visto in particolare il punto 7 della succitata delibera il quale prevede nel quadro degli interventi di cui al comma 3, lettera *c)*, dell'art. 4 della legge n. 752/86, contributi in conto capitale e/o concorsi attualizzati sugli interessi per la realizzazione di progetti di sviluppo che consentano alle cooperative di rilevanza nazionale di raggiungere equilibri finanziari e redditività per la loro competitività sui mercati;

Visto il decreto ministeriale n. 26866 del 12 novembre 1991 (*Gazzetta Ufficiale* n. 267 del 14 novembre 1991) con il quale sono stati definiti i criteri e le modalità per la definizione dei procedimenti amministrativi concernenti agevolazioni finanziarie accordate agli organismi cooperativi ai sensi dell'art. 4, terzo comma, lettera *c)*, della legge n. 752/86, a carico dei fondi assegnati dal CIPE con precedenti delibere;

Vista la delibera del CIPE, in data 13 ottobre 1989, che approva la revisione del programma quadro del Piano agricolo nazionale 1986-90, predisposto dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 278 del 28 novembre 1989;

Vista la delibera CIPE in data 2 dicembre 1987 che approva tra l'altro il Piano forestale nazionale predisposto dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 55 del 7 marzo 1988;

Visti i piani nazionali di settore vitivinicolo, olivicolo-oleario, ovino-caprino approvati con delibera CIPE del 28 giugno 1990;

Vista la richiesta di modifica del punto 7 della già citata delibera CIPE del 2 agosto 1991 presentata dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste con nota n. 000455 del 14 gennaio 1992;

Considerato che tale proposta è volta a far fronte a pregresse richieste di finanziamento di iniziative cooperative non concluse con formale provvedimento di impegno, per carenze di fondi nell'ambito della citata legge n. 752/86;

Considerato che sulla detta proposta il Comitato tecnico interministeriale di cui all'art. 2, comma 2, della legge suddetta, ha svolto l'istruttoria prevista e che in tale sede il rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste ha evidenziato che il fabbisogno finanziario

per la copertura dei procedimenti amministrativi, non conclusi alla data del 31 ottobre 1991, non supererà i 200 miliardi di lire pari a circa i 2/3 delle somme complessivamente destinate dalla citata delibera CIPE del 2 agosto 1991 per le azioni di cui all'art. 4, comma 3, lettera *c)*;

Udita la relazione del sottosegretario di Stato dell'agricoltura e delle foreste;

Delibera:

Al punto 7 della delibera CIPE del 2 agosto 1991 relativa al riparto dei fondi recati dalla legge n. 201/91 per l'anno 1991 tra il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, le regioni e le province autonome dopo la frase:

«7. Nel quadro degli interventi di cui al comma 3, lettera *c)*, dell'art. 4 della legge n. 752/86, sono previsti contributi in conto capitale e/o concorsi attualizzati sugli interessi per la realizzazione di progetti di sviluppo che consentano alle cooperative di rilevanza nazionale di raggiungere equilibri finanziari e redditività per la loro competitività sui mercati,»,

è aggiunta la seguente frase:

«nonche per la definizione dei procedimenti amministrativi relativi a progetti di soli investimenti ammessi alle agevolazioni statali di cui all'art. 4, comma 3, lettera *c)*, legge 8 novembre 1986, n. 752; ancora pendenti, che non trovano disponibilità di finanziamento sui fondi di cui alla citata legge n. 752/86.». Sono comunque esclusi dal finanziamento interventi relativi a risanamenti e/o consolidamenti di passività pregresse.

Roma, 31 gennaio 1992

Il Presidente delegato: CIRINO POMICINO

92A0680

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE DI MILANO

DECRETO RETTORALE 19 settembre 1991.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1163, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 17 del testo unico del 31 agosto 1933, n. 1592;

Vista la legge n. 312/1953;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la delibera del consiglio della facoltà di magistero del 24 gennaio 1990, con la quale è stata approvata la proposta di inserimento a statuto di nuovi insegnamenti complementari;

Vista la delibera del senato accademico del 2 maggio 1990;

Vista la delibera del consiglio di amministrazione del 10 maggio 1990;

Preso atto del parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 15 dicembre 1990 in merito all'inserimento a statuto di nuovi insegnamenti complementari nei corsi di laurea in materie letterarie e in pedagogia;

Visto l'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare la nuova modifica di statuto proposta, in deroga al termine triennale di cui all'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Delibera:

Lo statuto dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano è modificato come segue:

Articolo unico

Art. 23, relativo al corso di laurea in materie letterarie, all'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunti i seguenti:

110) tecnica del linguaggio radiotelevisivo;

111) teatro d'animazione.

Art. 24, relativo al corso di laurea in pedagogia, all'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunti i seguenti:

92) tecnica del linguaggio radiotelevisivo;

93) teatro d'animazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 19 settembre 1991

Il rettore: BAUSOLA

92A0652

DECRETO RETTORALE 20 dicembre 1991.

Modificazione allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1163, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 17 del testo unico del 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la delibera del consiglio della facoltà di agraria del 27 giugno 1990, con la quale è stata proposta la modifica di statuto riguardante l'ampliamento dell'organico dei ricercatori da cinquanta a cinquantadue;

Vista la delibera del senato accademico del 12 ottobre 1990;

Vista la delibera del consiglio di amministrazione del 17 ottobre 1990;

Preso atto del parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 15 giugno 1991 in merito all'ampliamento dell'organico dei ricercatori;

Visto l'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare la nuova modifica di statuto proposta, in deroga al termine triennale di cui all'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Decreta:

Lo statuto dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano è modificato come segue:

Articolo unico

Nella tabella 4 (art. 45), concernente i posti di ricercatore, il numero dei posti disponibili presso la facolta di agraria è modificato da cinquanta a cinquantadue.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 20 dicembre 1991

Il rettore: BAUSOLA

92A0

UNIVERSITÀ DI MILANO

DECRETO RETTORALE 18 ottobre 1991.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Milano, approvato con regio decreto 4 novembre 1926, n. 2280, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2233, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modifiche ed aggiornamenti;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168 ed in particolare l'art. 16;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 maggio 1989, con il quale è stata modificata la tabella XXVI dell'ordinamento didattico universitario, concernente il corso di laurea in scienze geologiche;

Vista la proposta di modifica dello statuto formulata dalle autorità accademiche di questa Università;

Preso atto del parere espresso dal Consiglio universitario nazionale nella riunione del 10 ottobre 1990;

Viste le deliberazioni di adeguamento al parere sopracitato adottate dal consiglio della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, dal consiglio di amministrazione e dal senato accademico rispettivamente in data 16 gennaio, 26 gennaio e 12 marzo 1991, nonché la nuova proposta avanzata da questi stessi organi accademici nelle medesime sedute;

Preso atto dell'ulteriore parere espresso dal Consiglio universitario nazionale nella riunione del 13 luglio 1991;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare la nuova modifica proposta, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Milano, approvato e modificato con i decreti citati nelle premesse, è modificato ulteriormente come di seguito specificato. Gli articoli 54, 55 e 56, relativi al corso di laurea in scienze geologiche, sono soppressi e sostituiti dai seguenti.

LAUREA IN SCIENZE GEOLOGICHE

Art. 54. — Il corso di laurea in scienze geologiche ha la durata di cinque anni ed è articolato in un triennio di base ed in un biennio di applicazione, con distinti indirizzi.

L'accesso al corso di laurea è regolato dalle disposizioni di legge. Il numero dei corsi di insegnamento e dei relativi esami è di non meno di ventiquattro, di cui sedici nel triennio e otto nel biennio.

Ciascun corso di insegnamento comporta uno svolgimento di circa novanta ore, comprensive di lezioni, esercitazioni, attività pratiche guidate e seminari.

Tra le discipline del triennio di base sono inclusi cinque laboratori per un totale di trecento ore; ai fini della valutazione finale, lo studente sosterrà l'esame integrato con la disciplina relativa.

La frequenza ai corsi e ai laboratori comporta un monte ore di non meno di duemilacinquecento, di cui circa millesettecento nel triennio e circa ottocento nel biennio; in tale computo sono comprese le lezioni, le esercitazioni in aula e in laboratorio, le esercitazioni sul terreno e i seminari.

L'organizzazione didattica per corsi a svolgimento intensivo semestralizzato è demandata alla facoltà sentito il consiglio del corso di laurea, in rapporto alle esigenze di propedeuticità e funzionalità, secondo le leggi vigenti.

Triennio di base.

Il triennio di base comprende i seguenti insegnamenti irrinunciabili:

1) istituzioni di matematiche I;

2) istituzioni di matematiche II;

3) fisica sperimentale I;

4) fisica sperimentale II;

5) chimica generale e inorganica con elementi di organica;

6) geochimica;

7) geografia fisica;

8) geomorfologia;

9) mineralogia;

10) laboratorio di mineralogia (9, 10, esame integrato);

11) petrografia;

12) laboratorio di petrografia (11, 12, esame integrato);

13) paleontologia;

14) laboratorio di paleontologia (13, 14, esame integrato);

15) geologia I;

16) laboratorio di geologia I (15, 16, esame integrato);

17) geologia II

18) laboratorio di geologia II (17, 18, esame integrato);

19) rilevamento geologico;

20) fisica terrestre;

21) geologia applicata.

Per la prova di accertamento unica, prevista per le materie che danno luogo ad esame integrato, il preside costituisce la commissione per l'esame di profitto utilizzando i docenti dei relativi corsi, secondo le norme dettate dall'art. 160 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 e dall'art. 42 del regolamento studenti, approvato con regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269.

Nel triennio lo studente deve partecipare ad esercitazioni sul terreno, oltre a quelle previste dai singoli corsi e laboratori, per non meno di sei giorni. Sarà compito del consiglio del corso di laurea la scelta sia delle modalità di effettuazione di tali esercitazioni, se attribuite ad alcuni corsi e laboratori, con particolare riferimento al corso di rilevamento geologico, o se organizzate come campagna estiva, sia delle modalità di partecipazione di diversi docenti del corso di laurea stesso.

La distribuzione dei corsi, laboratori ed esercitazioni di terreno nei tre anni è stabilita dal consiglio del corso di laurea.

La facoltà organizza, altresì, corsi di lingua inglese che si concludono con un colloquio.

Biennio di applicazione.

Il biennio di applicazione si articola negli indirizzi sotto riportati. Ogni indirizzo è costituito da otto corsi di novanta ore, di cui cinque caratterizzanti; le restanti tre discipline sono scelte dagli studenti preferibilmente nelle apposite liste di indirizzo delle discipline attivate dalla facoltà.

Lo studente può, motivandolo, scegliere discipline da liste di indirizzi diversi.

A) *Indirizzo geologico paleontologico.*

Discipline caratterizzanti:

1) geologia regionale;

2) paleontologia II;

3) micropaleontologia;

4) sedimentologia;;

5) geologia stratigrafica.

Discipline facoltative:

1) paleoecologia;

2) paleoclimatologia;

3) paleontologia vegetale;

4) paleobiogeografia;

5) geologia del quaternario;

6) paleontologia del quaternario;

7) geologia strutturale;

8) geologia marina;

9) geologia storica;

10) fotogeologia;

11) paleontologia stratigrafica;

12) stratigrafia;

13) paleontologia dei vertebrati;

14) biostratigrafia;

15) petrografia del sedimentario;

16) mineralogia dei sedimenti;

17) oceanografia;

18) geologia del cristallino;

19) vulcanologia;

20) geologia degli idrocarburi;

21) geofisica marina;
22) complementi di geologia applicata;
23) idrogeologia;
24) geotecnica;
25) topografia e cartografia.

B) *Indirizzo mineralogico - petrologico - giacimentologico - geochimico.*

Discipline caratterizzanti:
1) chimica fisica;
2) cristallografia;
3) petrologia;
4) giacimenti minerari;
5) vulcanologia;

Discipline facoltative:
1) geochimica nucleare;
2) mineralogia dei sedimenti;
3) analisi mineralogiche;
4) mineralogia applicata;
5) prospezioni geochimiche;
6) geotermia;
7) rilevamento petrografico-giacimentologico;
8) petrografia applicata;
9) geologia regionale;
10) esplorazione geologica del sottosuolo;
11) analisi geochimiche;
12) petrografia del metamorfico;
13) geochimica applicata;
14) cristallochimica;
15) mineralogia sistematica;
16) minerogenesi;
17) geologia dei combustibili fossili;
18) giacimenti di idrocarburi;
19) prospezione geomineraria;
20) prospezioni geofisiche;
21) complementi di geologia applicata;
22) idrogeologia;
23) geotecnica;
24) topografia e cartografia.

C) *Indirizzo geofisico e geologico-strutturale.*

Discipline caratterizzanti:
1) fisica della terra solida;
2) sismologia;
3) geologia strutturale;
4) geologia del cristallino;
5) geodinamica.

Discipline facoltative:
1) prospezioni geofisiche;
2) geofisica applicata;
3) geofisica marina;
4) fisica del vulcanismo;
5) vulcanologia;
6) geotermia;
7) sismica applicata;
8) geodesia e cartografia;
9) esplorazione geologica del sottosuolo;
10) geomagnetismo;
11) giacimenti minerari;
12) geologia regionale;
13) oceanografia fisica;
14) calcolo automatico;
15) sismometria;
16) geochimica applicata;
17) complementi di geofisica;
18) geofisica mineraria;
19) paleomagnetismo;
20) tettonofisica;
21) complementi di geologia applicata;
22) idrogeologia;
23) geotecnica;
24) topografia e cartografia.

Art. 55. — L'iscrizione al biennio di applicazione, nell'indirizzo prescelto, è condizionata da:

superamento di tutti gli esami propedeutici (istituzioni di matematiche, primo e secondo corso; fisica sperimentale, primo e secondo corso, chimica generale e inorganica con elementi di organica) e di non meno di nove tra i restanti undici esami previsti dalla tabella;

superamento del colloquio di lingua inglese.

In ogni caso nessun esame del biennio può essere sostenuto prima di aver superato tutti gli esami del triennio.

Allo studente che ha superato tutti gli esami prescritti nel triennio, su richiesta, viene rilasciato un certificato attestante il completamento degli studi propedeutici alla laurea in scienze geologiche.

Art. 56. — L'ammissione all'esame di laurea comporta il superamento di non meno di ventiquattro esami ed il colloquio di lingua inglese.

Gli studenti, per la tesi di laurea, devono svolgere un lavoro sperimentale impostato e coordinato dal relatore.

Il diploma di laurea riporta il titolo di laureato in scienze geologiche; il relativo certificato farà menzione dell'indirizzo seguito.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Milano, 18 ottobre 1991

Il rettore: MANTEGAZZA

92A0654

LIBERA UNIVERSITÀ MARIA SS. ASSUNTA DI ROMA

DECRETO RETTORALE 29 ottobre 1991.

Modificazione allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Istituto universitario pareggiato di magistero «Maria SS. Assunta» di Roma, approvato con regio decreto 26 ottobre 1939, n. 1760, trasformato successivamente in libera Università Maria SS. Assunta con decreto direttoriale 12 marzo 1991;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Viste le delibere del consiglio di amministrazione e del consiglio di facoltà della libera Università Maria SS. Assunta;

Vista la legge 29 luglio 1991, n. 243;

Riconosciuta la particolare necessità della presente modifica, proposta in deroga al termine triennale di cui all'art. 17 del testo unico approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Decreta:

Lo statuto della libera Università Maria SS. Assunta è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

L'art. 26 viene soppresso e sostituito dal seguente nuovo articolato:

Art. 26. — Per l'assunzione, lo stato giuridico e il trattamento economico dei professori di ruolo e dei ricercatori saranno osservate, in quanto applicabili, le norme legislative e regolamentari vigenti in materia per i professori di ruolo e per i ricercatori delle università dello Stato.

Ai fini del trattamento di quiescenza si applica la disciplina prevista per i dipendenti dello Stato dal testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni e integrazioni.

Il personale, di cui al comma 1 è iscritto, ai fini del trattamento di previdenza, all'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i dipendenti statali (ENPAS).

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo si applicano i criteri stabiliti dalla legge n. 243 del 29 luglio 1991, ed eventuali successive modificazioni e integrazioni, a partire dal 1° ottobre 1991.

Roma, 29 ottobre 1991

Il rettore
DALLA TORRE DEL TEMPIO DI SANGUINETTO

92A0656

UNIVERSITÀ DELL'AQUILA

DECRETO RETTORALE 14 novembre 1991.

Modificazione allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi dell'Aquila, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1983, n. 837, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la proposta formulata dalla facoltà di magistero dell'Università degli studi dell'Aquila, in data 18 ottobre 1989;

Viste le delibere del consiglio di amministrazione e del senato accademico dell'Università medesima;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 16 febbraio 1991;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi dell'Aquila, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

All'art. 50 l'elenco degli insegnamenti complementari comuni ai tre corsi di laurea in materie letterarie, pedagogia e lingue e letterature straniere è integrato con la seguente disciplina:

storia dei Paesi afro-asiatici.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

L'Aquila, 14 novembre 1991

Il rettore: SCHIPPA

92A0655

CIRCOLARI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

CIRCOLARE 23 gennaio 1992, n. 218F.

Depositi di G.P.L. Rifornimento tramite ferrocisterne.

Ai concessionari depositi G.P.L.

All'Ente delle ferrovie dello Stato

Ai prefetti

Al Ministero delle finanze - Direzione generale dogane e imposte indirette

Alle U.S.S.L.

Ai comandi provinciali dei vigili del fuoco

Alle regioni

Alla Cassa conguaglio G.P.L.

Agli uffici provinciali industria, commercio ed artigianato (U.P.I.C.A.)

Da una verifica effettuata dalla U.S.S.L. n. 54 della regione Lombardia ad un deposito di G.P.L. è stato eccepito tra l'altro lo stazionamento di un numero rilevante di ferrocisterne di gran lunga superiore alle possibilità di ricezione dell'impianto.

Una successiva interrogazione parlamentare ha poi evidenziato che l'episodio denunziato dall'U.S.S.L. avverrebbe con una certa frequenza sollecitando l'intervento di questo Ministero allo scopo di evitare che tali comportamenti possano provocare gravi incidenti pericolosi per la pubblica incolumità.

Tale evenienza, oltre a comportare un aumento non autorizzato dalla capacità del deposito, di per sé perseguibile ai sensi dell'art. 17 della legge 8 febbraio 1934, n. 367, introduce di fatto elementi di pericolosità che, per la portata e rilevanza, vanificano gli accorgimenti di prevenzione incendi preventivamente prescritti per i serbatoi fissi e per le attrezzature di carico e scarico in dotazione ad ogni impianto.

Il rispetto delle condizioni di sicurezza nel deposito non deve peraltro comportare un aggravio alternativo delle condizioni di rischio nelle stazioni ferroviarie, per cui l'arrivo delle ferrocisterne deve essere commisurato all'effettiva capacità di stoccaggio disponibile nel deposito, ove insista un raccordo ferroviario, ed al numero massimo consentito per gli altri depositi, in guisa che tutte le ferrocisterne arrivate in stazione possano essere inviate senza indugio al punto di travaso senza pericolosi stazionamenti delle stesse sui binari di parcheggio-merci sicuramente sprovvisti di mezzi idonei per interventi di emergenza e spesso ubicati a ridosso di aree urbane.

Di conseguenza, anche in conformità ai vari pareri espressi in materia dalla C.C.S.E.I. (Commissione consultiva per le sostanze esplosive ed infiammabili del Ministero dell'interno) si precisa quanto sgue:

1) la sosta di ferrocisterne cariche di prodotto all'interno dei depositi, quando il prodotto in esse contenuto non può essere travasato nei serbatoi fissi rimasti vuoti viene a maggiorare la capacità autorizzata e costituisce un incremento surrettizio di capacità dei depositi stessi ed è pertanto una palese violazione del decreto di concessione passibile delle sanzioni previste dalla normativa vigente;

2) la sosta negli scali merci ferroviari di vagoni carichi di G.P.L., oltre il tempo strettamente necessario alla loro introduzione nei depositi destinatari, costituisce un deposito abusivo. Le ditte pertanto, devono commisurare le spedizioni in modo da evitare l'arrivo di ferrocisterne in numero superiore alla disponibilità vacante nel deposito e di essere quindi costrette a lasciare in sosta ferrocisterne nelle stazioni;

3) le ditte sprovviste di raccordo ferroviario che utilizzano il carrelamento per la ricezione dei vagoni, oltre a non poter immettere nel deposito un quantitativo superiore a quello massimo introducibile devono mantenere costantemente ogni ferrocisterna sui rispettivi carrelli stradali, con le motrici agganciate, onde poterli celermente allontanare in caso di pericolo. I vagoni carrellati devono viaggiare sotto scorta, come previsto nelle disposizioni vigenti e le operazioni di carrelamento devono essere sospese in caso di condizioni meteorologiche avverse (nebbia, neve, ecc.).

Allo scopo di conseguire uno scrupoloso rispetto di quanto sopra richiamato e fornire al contempo agli organi di controllo indicazioni operative cui attenersi, si invitano gli enti in indirizzo, nell'ambito delle rispettive competenze istituzionali a rilasciare gli atti autorizzativi necessari nonché ad effettuare le opportune verifiche, tenendo presente che il 20% della capacità nominale autorizzata del deposito non può essere utilizzato per motivi tecnici di sicurezza ed il 10% del prodotto deve restare indisponibile nei serbatoi per obbligo di scorta. Ne deriva che ogni partita di rifornimento non può in ogni caso essere superiore al 70% della capacità di stoccaggio autorizzata con il decreto ministeriale di concessione, fermo restando l'obbligo di non superare in nessuna circostanza il quantitativo massimo di G.P.L. ammesso nel deposito. A tal fine viene di seguito indicato per ogni deposito, che risulta essere raccordato alla linea ferroviaria, il numero massimo teorico di ferrocisterne di G.P.L. potenzialmente ammissibili che deve essere opportunamente ridotto in base alla capienza effettiva del raccordo nel tratto interno al deposito. I depositi non elencati che intendono ricevere G.P.L. per ferrovia dovranno darne comunicazione a questo Ministero che provvederà ad integrare l'elenco con la relativa indicazione del numero massimo giornaliero teorico di ferrocisterne.

L'Ente ferrovie dello Stato in particolare è invitato a comunicare alle stazioni che ricevono GPL in ferrocisterne di attenersi a quanto sopra riportato e di comunicare ai competenti uffici di coordinamento merci, per ogni deposito elencato, il numero massimo di carri per il quale può essere autorizzata giornalmente la spedizione che non deve essere comunque superiore all'effettiva capienza del tronco ferroviario installato all'interno del deposito. Per le aziende sprovviste di raccordo il numero dei carri non potrà superare il numero dei carrelli completi di motrice disponibili esclusivamente per questo servizio.

Il Ministro: BODRATO

ELENCO N. 1

ELENCO DI IMPORTATORI GPL
CON DEPOSITO RACCORDATO F.S.
(suscettibile di integrazioni ed aggiornamenti)

Deposito	Sede	Capacità nom. autorizzata	N. tronco ferrocisterne (*)
Agip Covengas	Marghera (Venezia)	mc 1.796	12÷13
Butangas	Paese (Treviso)	mc 2.185	15÷16
Irop	Atquà Polesine (Rovigo)	mc 2.400	16÷17
Arca Gas	Domegliara (Verona)	mc 3.600	25÷26
Tradingas	Cavatigozzi (Cremona)	mc 1.200	8÷9
Rhodengas	Rho (Milano)	mc 2,608	18÷19
Kergas	Borgo Vercelli (Vercelli)	mc 200	
Agip Convengas	Volpiano (Torino)	mc 5.180	36÷37
Sudgas	Cesa (Caserta)	mc 270	1÷2
Abibes	Cremona	mc 19.400	135÷136
Publigas	Verona	mc 1.240	8÷9
IPIC	Alanno e Rosciano (Pescara)	mc 1.500	10÷11
IPEM	Brindisi	mc 14.720	103÷104
Cleam	Napoli	mc 1.200	8÷9
Petrolchimica Partenopea	Napoli	mc 8.910	62 : 63
Italcost	Napoli	mc 13.600	95÷96
Liquipibigas	Livorno	mc 47.654	330

(*) Il numero teorico deve essere ridotto alla capienza effettiva del tronco di binario installato dentro il deposito.

92A0684

MINISTERO DELLA SANITÀ

CIRCOLARE 8 febbraio 1992, n. 3.

Decreto del Presidente della Repubblica 15 agosto 1991, n. 277 Protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti fisici, chimici e biologici durante il lavoro. «Medico competente» articoli 3 e 55.

Agli assessorati regionali alla sanità

Agli assessorati provinciali alla sanità di Trento e di Bolzano

e, per conoscenza:

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento coordinamento politiche comunitarie

Al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Gabinetto

Al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Gabinetto

In ordine all'attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 15 agosto 1991, n. 277, concernente la protezione dei lavoratori dai rischi derivanti da esposizione ad agenti fisici, chimici e biologici durante il lavoro, alcuni assessorati alla sanità hanno richiesto chiarimenti e direttive su alcune disposizioni relative alla figura del «medico competente».

Al fine di corrispondere alle rappresentate esigenze di uniformità di comportamento in campo nazionale, la problematica è stata esaminata con la collaborazione dei rappresentanti dei dicasteri interessati, degli organismi tecnici di questo Ministero e di codesti assessorati.

Si fa innanzitutto presente che le disposizioni concernenti la figura del «medico competente», così come è stata delineata nel richiamato decreto del Presidente della Repubblica n. 277/1991, pongono problemi interpretativi che, in ragione delle carenze del testo normativo e dei delicati riflessi d'ordine organizzativo, amministrativo e penale, suggeriscono l'opportunità di acquisire al riguardo il parere del Consiglio di Stato.

In particolare al predetto consesso sarà chiesto di chiarire la portata dell'espressione «...un medico, ove possibile dipendente dal Servizio sanitario nazionale, ...» di cui alla lettera *c)* dell'art. 3 del decreto nonché la portata delle disposizioni generali del decreto stesso relative al medico competente, e cioè se dette disposizioni debbano o possano estendersi a tutti i rischi derivanti dall'esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici, diversi dal piombo, dall'amianto e dal rumore.

In attesa di acquisire il parere del Consiglio di Stato, si ritiene comunque opportuno, anche in considerazione degli adempimenti attuativi di competenza di codesti assessorati, fornire al riguardo l'avviso della scrivente amministrazione, condiviso dai rappresentanti regionali.

L'espressione «un medico, ove possibile dipendente dal Servizio sanitario nazionale.», deve essere intesa nel senso che la funzione di «medico competente» è assicurata dal datore di lavoro tramite, ove possibile, i servizi di

medicina del lavoro della U.S.L.; qualora la U.S.L., territorialmente competente, non sia in grado di provvedervi con un medico dei propri servizi, il datore di lavoro assicura la funzione con altro medico fornito dei titoli e requisiti previsti dagli articoli 3 e 55 del decreto.

Nei casi in cui il servizio è assicurato dalla U.S.L., non devono, comunque, sussistere incompatibilità con le funzioni di vigilanza di cui al punto *d)* dell'art. 3 del decreto, sia che dette funzioni siano esercitate da pubblici ufficiali cha da ufficiali di polizia giudiziaria.

È necessario, altresì, precisare che, quando l'attività di «medico competente» è espletata dai servizi della U.S.L., la U.S.L. stessa deve formalmente individuare, dandone preventiva comunicazione al datore di lavoro, il proprio medico dipendente incaricato di svolgere le funzioni di «medico competente».

Si è concordato, inoltre, sulla opportunità di non assumere, in attesa del parere del Consiglio di Stato, iniziative che incidano sull'attuale assetto organizzativo dei servizi aziendali di medicina del lavoro, operanti in conformità a quanto previsto dal secondo comma dell'art. 21 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, fermo restando che la funzione di «medico competente» ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 277/1991 dovrà essere assicurata da uno dei medici dei suddetti presidi aziendali fornito dei requisiti di cui agli articoli 3 e 55 del decreto.

In ordine, poi, al campo di applicazione delle disposizioni generali del decreto del Presidente della Repubblica n. 277/1991 sul «medico competente», si è ritenuto che tale figura, così come disciplinata dal suddetto decreto, vada riferita alla sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti a tutti gli agenti nocivi presenti durante il lavoro (chimici, fisici e biologici) con esclusione delle radiazioni ionizzanti.

Per quanto concerne, infine, l'art. 55 del decreto concernente l'autorizzazione regionale all'esercizio della funzione di «medico competente» ai laureati in medicina e chirurgia che, pur non possedendo i requisiti di cui all'art. 3, comma 1, lettera *c)* del decreto stesso, abbiano svolto l'attività di medico del lavoro per almeno quattro anni, al fine di omogeneizzare sul territorio nazionale i comportamenti operativi delle regioni, sono state concordate e predisposte le linee guida indicate nel documento allegato *A*.

Si resta a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Il Ministro: DE LORENZO

ALLEGATO *A*

Critera per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di «medico competente» ai sensi dell'art. 55 del decreto del Presidente della Repubblica n. 277/1991.

Al fine di omogenizzare sul territorio nazionale i criteri di valutazione della documentazione che dovranno produrre gli interessati per il riconoscimento di «medico competente» si propongono le seguenti linee guida:

1) Il medico dovrà presentare domanda, in carta legale, all'assessorato regionale della propria residenza specificando i dati anagrafici (nome, cognome, luogo e data di nascita, comune e luogo di residenza e di domicilio, data di laurea, iscrizione all'ordine dei medici eventuali specializzazioni conseguite e anno di conseguimento, *curriculum* professionale).

Per quanto riguarda la documentazione comprovante lo svolgimento dell'attività di medico del lavoro il medico dovrà dimostrare di avere effettuato visite mediche preventive e periodiche finalizzate ad un giudizio di idoneità lavorativa specifica nei confronti di lavoratori professionalmente esposti ai rischi per i quali la normativa vigente prevede la sorveglianza sanitaria.

A tal fine il medico interessato deve produrre apposita certificazione rilasciata dal legale rappresentante della struttura pubblica o privata presso cui ha effettuato le prestazioni. Dalla suddetta documentazione deve risultare:

a) indicazione della/e unità produttiva/e i cui dipendenti sono stati sottoposti a sorveglianza sanitaria dal medico interessato;

b) attività svolta dall'unità produttiva;

c) indicazione dei rischi professionali per i quali il medico ha effettuato le proprie prestazioni;

d) numero dei lavoratori esposti al rischio;

e) numero delle visite preventive e periodiche effettuate per anno;

f) tipo degli accertamenti integrativi effettuati;

g) periodi relativi all'attività svolta dal medico.

Nella valutazione della documentazione prodotta, le regioni dovranno tener conto dell'integrazione complessiva delle caratteristiche e del volume dell'attività svolta nell'arco dei quattro anni di cui all'art. 55 del decreto del Presidente della Repubblica n. 277/1991.

2) Ai fini dell'applicazione di quanto previsto dall'art. 55 del decreto del Presidente della Repubblica n. 277/1991 non possono essere considerate come attività di medico del lavoro le prestazioni finalizzate esclusivamente a:

a) valutazione dello stato di salute e giudizio di idoneità generica al lavoro;

b) valutazioni di danni permanenti o temporanei e conseguenti stime della capacità di lavoro residua;

c) attività certificative rilasciate dai servizi di igiene pubblica, ospedalieri, di pronto soccorso, dei servizi della sanità militare e dell'Ente delle ferrovie dello Stato, ecc.

A titolo esemplificativo tra i criteri di esclusione, si citano le seguenti attività:

visite dei medici fiscali;

visite dei medici di medicina generale;

visite per il rilascio del libretto di lavoro;

visite per gli alimentaristi;

visite per il rilascio della patente di guida;

visite per valutazioni medico-legali (INPS, INAIL, enti assicurativi, riconoscimento di invalidità civile e assimilate, visite medico legali effettuate dalla sanità militare, Ente ferrovie dello Stato, ecc.);

visite per l'esclusivo accertamento medico legale delle malattie professionali;

visite per la valutazione dell'idoneità all'attività sportiva.

3) L'autorizzazione rilasciata da ciascuna regione, sulla base dei predetti criteri, per l'esercizio dell'attività di «medico competente», ai sensi dell'art. 55 del decreto del Presidente della Repubblica n. 277/1991, ha validità su tutto il territorio nazionale.

4) Tenuto conto che presso gli assessorati regionali alla sanità stanno pervenendo domande per ottenere l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di «medico competente», ai sensi dell'art. 55 del decreto del Presidente della Repubblica succitato, si ravvisa l'opportunità che gli assessorati regionali invitino tempestivamente tutti i medici che abbiano prodotto o che produrranno, nei termini previsti dal succitato decreto del Presidente della Repubblica, domande non corredate dalle informazioni richieste, ad integrare la documentazione già prodotta.

L'integrazione della documentazione dovrà essere inviata agli assessorati regionali entro quarantacinque giorni dalla ricezione comprovata della comunicazione ai medici interessati.

92A0683

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Istituzione della commissione permanente per i problemi connessi con la tutela delle minoranze linguistiche nella provincia di Bolzano.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 gennaio 1992 è stata istituita la commissione permanente per i problemi connessi con la tutela delle minoranze linguistiche nella provincia di Bolzano, in attuazione della Misura 137 delle «Misure a favore delle popolazioni altoatesine».

NOTE

Nota in lingua italiana:

Per il comunicato riguardante l'atto amministrativo sopra riportato, che interessa la provincia autonoma di Bolzano, è pubblicato alla pagina 79 della presente *Gazzetta Ufficiale* l'avviso in lingua tedesca previsto dall'art. 5, commi 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, mediante il quale si dà notizia del Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige in cui è riportata la pubblicazione in lingua tedesca del comunicato in argomento.

Nota in lingua tedesca:

Der Hinweis in deutscher Sprache auf den obigen Verwaltungsakt gemäß Artikel 5 Absätze 2 und 3 des Dekretes des Präsidenten der Republik vom 15. Juli 1988, Nr. 574, steht auf der Seite 79 dieser Ausgabe des Gesetzesanzeigers. Diesem Hinweis kann entnommen werden, in welcher Nummer des Amtsblattes der Region Trentino-Südtirol der genannte Verwaltungsakt vollinhaltlich in deutscher Sprache wiedergegeben wird.

92A0686

MINISTERO DELLE FINANZE

Sospensione della riscossione di carichi di I.V.A. ed accessori dovuti da alcune società

Con decreto ministeriale 15 gennaio 1992 la riscossione del carico di I.V.A. ed accessori di L. 16.085.161.323 dovuto dalla società Alumina, con sede in Portoscuso, è stata sospesa ai sensi del terzultimo comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, introdotto dall'art. 4 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, per un periodo di dodici mesi, a decorrere dalla data del decreto stesso. L'intendenza di finanza di Cagliari nel provvedimento di esecuzione determinerà l'ammontare degli interessi ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 introdotto dal medesimo art. 4 della legge n. 46. Il concessionario, in via cautelare, manterrà in vita gli atti esecutivi posti in essere sui beni immobili e strumentali della sopramenzionata società, la quale, comunque, dovrà prestare idonea garanzia anche fidejussoria, per la eventuale parte del credito erariale non tutelato dai predetti atti esecutivi. La sospensione sarà revocata con successivo decreto ove vengano a cessare i presupposti in base ai quali è stata concessa o venga a manifestarsi fondato pericolo per la riscossione.

Con decreto ministeriale 15 gennaio 1992 la riscossione del carico di I.V.A. ed accessori di L. 834.964.819 dovuto dalla S.a.s. F.lli Damiani di Damiani Ermenegildo, con sede in Latina, è stata sospesa ai sensi del terzultimo comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, introdotto dall'art. 4 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, per un periodo di dodici mesi, a decorrere dalla data del decreto stesso. L'intendenza di finanza di Latina nel provvedimento di esecuzione determinerà l'ammontare degli interessi ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 introdotto dal medesimo art. 4 della legge n. 46. Il concessionario, in via cautelare, manterrà in vita gli atti esecutivi posti in essere sui beni immobili e strumentali della sopramenzionata società, la quale, comunque, dovrà prestare idonea garanzia anche fidejussoria, per la eventuale parte del credito erariale non tutelato dai predetti atti esecutivi. La sospensione sarà revocata con successivo decreto ove vengano a cessare i presupposti in base ai quali è stata concessa o venga a manifestarsi fondato pericolo per la riscossione.

Con decreto ministeriale 15 gennaio 1992 la riscossione del carico di I.V.A. ed accessori di L. 910.938.040 dovuto dalla S.n.c. Damiani Ermenegildo e C., con sede in Latina, è stata sospesa ai sensi del terzultimo comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, introdotto dall'art. 4 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, per un periodo di dodici mesi, a decorrere dalla data del decreto stesso. L'intendenza di finanza di Latina nel provvedimento di esecuzione determinerà l'ammontare degli interessi ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 introdotto dal medesimo art. 4 della legge n. 46. Il concessionario, in via cautelare, manterrà in vita gli atti esecutivi posti in essere sui beni immobili e strumentali della sopramenzionata società, la quale, comunque, dovrà prestare idonea garanzia anche fidejussoria, per la eventuale parte del credito erariale non tutelato dai predetti atti esecutivi. La sospensione sarà revocata con successivo decreto ove vengano a cessare i presupposti in base ai quali è stata concessa o venga a manifestarsi fondato pericolo per la riscossione.

Con decreto ministeriale 15 gennaio 1992 la riscossione del carico di I.V.A. ed accessori di L. 1.054.447.435 dovuto dalla S.p.a. Dall'Agnese, con sede in Brugnera, è stata sospesa ai sensi del terzultimo comma dell'art 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, introdotto dall'art. 4 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, per un periodo di dodici mesi, a decorrere dalla data del decreto stesso. L'intendenza di finanza di Pordenone nel provvedimento di esecuzione determinerà l'ammontare degli interessi ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 introdotto dal medesimo art. 4 della legge n. 46. Il concessionario, in via cautelare, manterrà in vita gli atti esecutivi posti in essere sui beni immobili e strumentali della sopramenzionata società, la quale, comunque, dovrà prestare idonea garanzia anche fidejussoria, per la eventuale parte del credito erariale non tutelato dai predetti atti esecutivi. La sospensione sarà revocata con successivo decreto ove vengano a cessare i presupposti in base ai quali è stata concessa o venga a manifestarsi fondato pericolo per la riscossione.

Con decreto ministeriale 15 gennaio 1992 la riscossione del carico di I.V.A. ed accessori di L. 82.464.865 dovuto dalla S.r.l. Cooperativa lavoratori cattolici, con sede in Taranto, è stata sospesa ai sensi del terzultimo comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, introdotto dall'art. 4 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, per un periodo di dodici mesi, a decorrere dalla data del decreto stesso. L'intendenza di finanza di Taranto nel provvedimento di esecuzione determinerà l'ammontare degli interessi ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 introdotto dal medesimo art. 4 della legge n. 46. Il concessionario, in via cautelare, manterrà in vita gli atti esecutivi posti in essere sui beni immobili e strumentali della sopramenzionata società, la quale, comunque, dovrà prestare idonea garanzia anche fidejussoria, per la eventuale parte del credito erariale non tutelato dai predetti atti esecutivi. La sospensione sarà revocata con successivo decreto ove vengano a cessare i presupposti in base ai quali è stata concessa o venga a manifestarsi fondato pericolo per la riscossione.

92A0687

MINISTERO DEL TESORO

N. 28

Corso dei cambi dell'11 febbraio 1992 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1196,700	1196,700	1196,600	1196,700	1196,700	1196,700	1196,500	1196,700	1196,700	1196,700
E.C.U.	1537,500	1537,500	1538 —	1537,500	1537,500	1537,500	1537,450	1537,500	1537,500	1537,500
Marco tedesco	752,990	752,990	753,500	752,990	752,990	752,990	753 —	752,990	752,990	752,990
Franco francese	220,950	220,950	221 —	220,950	220,950	220,950	220,980	220,950	220,950	220,950
Lira sterlina	2158,850	2158,850	2160 —	2158,850	2158,850	2158,850	2159,400	2158,850	2158,850	2158,850
Fiorino olandese	668,900	668,900	669 —	668,900	668,900	668,900	668,940	668,900	668,900	668,900
Franco belga	36,562	36,562	36,610	36,562	36,562	36,562	36,563	36,562	36,562	36,560
Peseta spagnola	11,950	11,950	11,960	11,950	11,950	11,950	11,950	11,950	11,950	11,950
Corona danese	194,110	194,110	194 —	194,110	194,110	194,110	194,120	194,110	194,110	194,110
Lira irlandese	2006,750	2006,750	2007 —	2006,750	2006,750	2006,750	2006,500	2006,750	2006,750	—
Dracma greca	6,503	6,503	6,500	6,503	6,503	6,503	6,507	6,503	6,503	—
Escudo portoghese	8,740	8,740	8,720	8,740	8,740	8,740	8,745	8,740	8,740	8,740
Dollaro canadese	1012,800	1012,800	1013 —	1012,800	1012,800	1012,800	1012,500	1012,800	1012,800	1012,800
Yen giapponese	9,426	9,426	9,400	9,426	9,426	9,426	9,429	9,426	9,426	9,400
Franco svizzero	840,720	840,720	842 —	840,720	840,720	840,720	840,750	840,720	840,720	840,720
Scellino austriaco	106,980	106,980	107 —	106,980	106,980	106,980	106,980	106,980	106,980	106,980
Corona norvegese	191,820	191,820	192,25	191,820	191,820	191,820	191,820	191,820	191,820	191,820
Corona svedese	207 —	207 —	207 —	207 —	207 —	207 —	207,030	207 —	207 —	207
Marco finlandese	275,950	275,950	276 —	275,950	275,950	275,950	276,100	275,950	275,950	—
Dollaro australiano	899,500	899,500	900 —	899,500	899,500	899,500	899,300	899,500	899,500	899,500

Media dei titoli dell'11 febbraio 1992

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	57 —
Redimibile 10% (Edilizia scolastica) 1977-92	100,625
» 12% (Beni Esteri 1980)	104,820
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	99,350
Certificati del Tesoro speciali 18- 3-1987/94	88,725
» » » 21- 4-1987/94	88,575
» » C.T.O. 12,50% 1- 6-1989/95	100,450
» » » 12,50% 19- 6-1989/95	100,650
» » » 12,50% 18- 7-1989/95	100,550
» » » 12,50% 16- 8-1989/95	100,425
» » » 12,50% 20- 9-1989/95	100,450
» » » 12,50% 19-10-1989/95	100,450
» » » 12,50% 20-11-1989/95	100,375
» » » 12,50% 18-12-1989/95	100,650
» » » 12,50% 17- 1-1990/96	100,550
» » » 12,50% 19- 2-1990/96	100,500
» » » 12,50% 16- 5-1990/96	100,500
» » » 12,50% 15- 6-1990/96	100,600
» » » 12,50% 19- 9-1990/96	100,450
» » » 12,50% 20-11-1990/96	100,475
Certificati del Tesoro C.T.O. 10,25% 1-12-1988/96	98,450
» » » 12,50% 18- 1-1991/97	100,775
» » » 12,00% 17- 4-1991/97	100,650
» » » 12,00% 19- 6-1991/97	99,675
Certificati di credito del Tesoro 10% 18- 4-1987/92	99,650
» » » 9,50% 19- 5-1987/92	99,525
» » » 8,75% 18- 6-1987/93	99,250
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	98,350
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	98,275
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	99,450
» » » 13,95% 1- 1-1990/94	99,400
» » » 13,95% 1- 1-1990/94 II	99,850
» » » TR 2,5% 1983/93	99,972
» » » Ind. 18- 4-1986/92	100,275
» » » » 19- 5-1986/92	100,100
» » » » 20- 7-1987/92	100,250
» » » » 19- 8-1987/92	100,500
» » » » 1-11-1987/92	100,300
» » » » 1-12-1987/92	100,275
» » » » 1- 1-1988/93	100,175

Titolo	Scadenza	Prezzo
Certificati di credito del Tesoro Ind.	1- 2-1988/93	100,300
» » » »	1- 3-1988/93	100,225
» » » »	1- 4-1988/93	100,100
» » » »	1- 5-1988/93	100,350
» » » »	1- 6-1988/93	100,275
» » » »	18- 6-1986/93	99,950
» » » »	1- 7-1988/93	100,375
» » » »	17- 7-1986/93	99,900
» » » »	1- 8-1988/93	100,700
» » » »	19- 8-1986/93	99,800
» » » »	1- 9-1988/93	100,300
» » » »	18- 9-1986/93	99,850
» » » »	1-10-1988/93	100,225
» » » »	20-10-1986/93	99,875
» » » »	1-11-1988/93	100,500
» » » »	18-11-1987/93	100,025
» » » »	19-12-1986/93	100,375
» » » »	1- 1-1989/94	100,300
» » » »	1- 2-1989/94	100,525
» » » »	1- 3-1989/94	100,350
» » » »	15- 3-1989/94	100,275
» » » »	1- 4-1989/94	100,250
» » » »	1- 9-1989/94	100,150
» » » »	1-10-1987/94	99,950
» » » »	1-11-1989/94	100,075
» » » »	1- 1-1990/95	100,075
» » » »	1- 2-1985/95	101,150
» » » »	1- 3-1985/95	99,625
» » » »	1- 3-1990/95	99,850
» » » »	1- 4-1985/95	99,200
» » » »	1- 5-1985/95	99,075
» » » »	1- 5-1990/95	99,725
» » » »	1- 6-1985/95	99,075
» » » »	1- 7-1985/95	99,425
» » » »	1- 7-1990/95	99,750
» » » »	1- 8-1985/95	99,225
» » » »	1- 9-1985/95	99,325
» » » »	1- 9-1990/95	99,800
» » » »	1-10-1985/95	99,625
» » » »	1-10-1990/95	99,625
» » » »	1-11-1985/95	99,775
» » » »	1-11-1990/95	99,700
» » » »	1-12-1985/95	100 -
» » » »	1-12-1990/95	99,850
» » » »	1- 1-1986/96	99,950
» » » »	1- 1-1986/96 II	101,400
» » » »	1- 1-1991/96	99,775
» » » »	1- 2-1986/96	100,425
» » » »	1- 2-1991/96	99,900
» » » »	1- 3-1986/96	100,150
» » » »	1- 4-1986/96	99,825
» » » »	1- 5-1986/96	99,525
» » » »	1- 6-1986/96	99,500
» » » »	1- 7-1986/96	99,125
» » » »	1- 8-1986/96	99,075
» » » »	1- 9-1986/96	99,525
» » » »	1-10-1986/96	99,075
» » » »	1-11-1986/96	99,275
» » » »	1-12-1986/96	99,750
» » » »	1- 1-1987/97	99,650
» » » »	1- 2-1987/97	99,975
» » » »	18- 2-1987/97	99,800
» » » »	1- 3-1987/97	99,850
» » » »	1- 4-1987/97	99,525
» » » »	1- 5-1987/97	99,175
» » » »	1- 6-1987/97	99 —
» » » »	1- 7-1987/97	98,900
» » » »	1- 8-1987/97	98,625
» » » »	1- 9-1987/97	99,025
» » » »	1- 3-1991/98	98,975
» » » »	1- 4-1991/98	98,750
» » » »	1- 5-1991/98	98,700
» » » »	1- 6-1991/98	98,675

Titolo	Tasso	Scadenza	Prezzo
Buoni Tesoro Pol.	9,15%	1- 3-1992	99,650
» » »	12,50%	17- 3-1992	99,975
» » »	9,15%	1- 4-1992	99,700
» » »	11,00%	1- 4-1992	99,750
» » »	12,50%	1- 4-1992	99,900
» » »	12,50%	1- 4-1990/92	99,900
» » »	12,50%	18- 4-1992	99,875
» » »	9,15%	1- 5-1992	99,675
» » »	11,00%	1- 5-1992	99,525
» » »	12,50%	1- 5-1992	99,850
» » »	12,50%	17- 5-1992	99,850
» » »	9,15%	1- 6-1992	99,575
» » »	10,50%	1- 7-1992	99,775
» » »	11,50%	1- 7-1992	99,650
» » »	11,50%	1- 8-1992	99,700
» » »	12,50%	1- 9-1992	100,125
» » »	12,50%	1-10-1992	100,150
» » »	12,50%	1- 2-1993	100,550
» » »	12,50%	1- 7-1993	100,450
» » »	12,50%	1- 8-1993	100,375
» » »	12,50%	1- 9-1993	100,275
» » »	12,50%	1-10-1993	100,300
» » »	12,50%	1-11-1993	100,200
» » »	12,50%	1-11-1993 Q	100,300
» » »	12,50%	17-11-1993	100,400
» » »	12,50%	1-12-1993	100,250
» » »	12,50%	1- 1-1989/94	100,450
» » »	12,50%	1- 1-1990/94	100,350
» » »	12,50%	1- 2-1990/94	100,500
» » »	12,50%	1- 3-1990/94	100,250
» » »	12,50%	1- 5-1990/94	100,300
» » »	12,50%	1- 6-1990/94	100,225
» » »	12,50%	1- 7-1990/94	100,375
» » »	12,50%	1- 9-1990/94	100,325
» » »	12,50%	1-11-1990/94	100,275
» » »	12,50%	1- 1-1991/96	100,425
» » »	12,50%	1- 3-1991/96	100,400
» » »	12,00%	1- 6-1991/96	98,800
» » »	12,50%	1- 6-1990/97	100,450
» » »	12,50%	16- 6-1990/97	100,475
» » »	12,50%	1-11-1990/97	100,475
» » »	12,50%	1- 1-1991/98	100,525
» » »	12,50%	19- 3-1991/98	100,475
» » »	12,00%	20- 6-1991/98	98,500
» » »	12,50%	1- 3-1991/2001	101,150
» » »	12,00%	1- 6-1991/2001	98,500

Titolo	Scadenza	Tasso	Prezzo
Certificati credito Tesoro E.C.U.	21- 3-1988/92	8,50%	99,400
» » » »	26- 4-1988/92	8,50%	99,325
» » » »	25- 5-1988/92	8,50%	99,250
» » » »	22-11-1984/92	10,50%	100,200
» » » »	22- 2-1985/93	9,60%	99,725
» » » »	15- 4-1985/93	9,75%	100,050
» » » »	22- 7-1985/93	9,00%	98,725
» » » »	25- 7-1988/93	8,75%	97,500
» » » »	28- 9-1988/93	8,75%	97 —
» » » »	26-10-1988/93	8,65%	96,725
» » » »	22-11-1985/93	8,75%	98,775
» » » »	28-11-1988/93	8,50%	96,725
» » » »	28-12-1988/93	8,75%	97,850
» » » »	21- 2-1986/94	8,75%	99 -
» » » »	25- 3-1987/94	7,75%	95,450
» » » »	19- 4-1989/94	9,90%	100,350
» » » »	26- 5-1986/94	6,90%	94,675
» » » »	26- 7-1989/94	9,65%	99,300
» » » »	30- 8-1989/94	9,65%	100,350
» » » »	26-10-1989/94	10,15%	101 -
» » » »	22-11-1989/94	10,70%	103,800
» » » »	24- 1-1990/95	11,15%	104 -
» » » »	27- 3-1990/95	12,00%	106,450
» » » »	24- 5-1989/95	9,90%	100,425
» » » »	29- 5-1990/95	11,50%	105,200
» » » »	26- 9-1990/95	11,90%	104,825

92M11022

Il contabile del portafoglio dello Stato: ANGELA MARIA STORACI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

574° Elenco dei provvedimenti relativi a concessioni minerarie

Con decreto ministeriale 30 settembre 1991 la concessione di feldspati «Botro ai Marmi» in comune di Campiglia Marittima (Livorno) è intestata alla società «Mineraria Toscana Maffei S.r.l.», con sede in Campiglia Marittima, località Botro ai Marmi.

Con decreto distrettuale 20 luglio 1991 la concessione di marna da cemento «Monte Aldone» nei comuni di Pecorara e Pianello Val Tidone (Piacenza) è intestata alla S.p.a. Italcementi, con sede in Bergamo, via G. Camozzi n. 124.

Con decreto distrettuale 22 dicembre 1990 alla S.r.l. Silana Mineraria, con sede in Contrada S. Domenico di Sorbo S. Basile (Catanzaro), è accordato il rinnovo della concessione per feldspati, caolino ed associati denominata «Pietra Balena» in comune di Torre di Ruggiero (Catanzaro), per la durata di anni cinque a decorrere dal 20 novembre 1989.

Con decreto distrettuale 14 marzo 1991 la concessione mineraria di salgemma «Torrente Cavone» nei comuni di Pisticci e Scanzano Ionico (Matera), è rinnovata per la durata di anni quindici a decorrere dal 18 marzo 1989 ed è trasferita ed intestata alla S.p.a. Sorim - Società ricerche minerarie S.p.a., con sede in Marconia di Pisticci (Matera), via Enna n. 15.

Con decreto distrettuale 5 giugno 1991 alla S.r.l. Industrialmin, con sede in via Monte San Michele n. 5/a, Reggio Emilia, è accordata la concessione mineraria di feldspati ed associati denominata «Serralta» in comune di Sorbo San Basile, provincia di Catanzaro, per la durata di anni dieci.

Con decreto distrettuale 23 ottobre 1991 alla Prealpi mineraria S.p.a., con sede in Zogno (Bergamo), via Locatelli, 87, è accordata la riduzione dell'area della concessione di fluorite denominata «Graticelle» nei comuni di Bovegno e Collio (Brescia) a decorrere dal 6 agosto 1991.

92A0688

AUTONOME PROVINZ BOZEN

Hinweis auf die Veröffentlichung der deutschen Übersetzung der Mitteilung des Ministerratspräsidiums über die Errichtung der ständigen Kommission für die Probleme der Provinz Bozen.

Im Sinne von Artikel 5 Absätze 2 und 3 des Dekretes des Präsidenten der Republik .vom 15. Juli 1988, Nr. 574, wird bekanntgemacht, daß im Amtsblatt der Region Trentino-Südtirol Nr. 8 vom 18. Februar 1992 die deutsche Ubersetzung der Mitteilung des Ministerratspräsidiums über die Errichtung der ständigen Kommission für die Probleme der Provinz Bozen veröffentlicht ist. Der italienische Text dieses Dekrets ist in der vorliegenden Ausgbe des Gesetzesanzeigers der Republik auf der Seite 76 kundgemacht.

AVVERTENZA:

L'avviso in lingua tedesca sopra riportato, relativo al comunicato riguardante il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 gennaio 1992, inserito alla pag. 76 della presente *Gazzetta Ufficiale*, è pubblicato ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574.

92A0689

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1992

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1992
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1992 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1992

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:

- annuale	L. 330.000
- semestrale	L. 180.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:

- annuale	L. 60.000
- semestrale	L. 42.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:

- annuale	L. 185.000
- semestrale	L. 100.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:

- annuale	L. 60.000
- semestrale	L. 42.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:

- annuale	L. 185.000
- semestrale	L. 100.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:

annuale	L. 635.000
- semestrale	L. 350.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 80.000**, *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1992.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L. 2.400
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni sedici pagine o frazione	L. 1.200
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 115.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 75.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1992
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 295.000
Abbonamento semestrale	L. 180.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

* 4 1 1 1 0 0 0 3 8 0 9 2 *

L. 1.200